

## CAPITOLO III

### ATTI DELL'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE

#### SOMMARIO

39. Dichiarazione per partecipare alle operazioni di pignoramento (art. 165 disp. att. c.p.c.). – 40. Istanza per autorizzare l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate (art. 513, comma 3, c.p.c.). – 41. Istanza per escludere dal pignoramento o per essere autorizzati ad usare le cose necessarie per la coltivazione del fondo (art. 515 c.p.c.). – 42. Istanza di integrazione del pignoramento anteriore all'istanza di vendita (art. 518, comma 7, c.p.c.). – 43. Istanza di distribuzione del danaro (artt. 494, comma 3, e 529 c.p.c.). – 44. Nota di iscrizione a ruolo di pignoramento mobiliare e di deposito di processo verbale, titolo esecutivo, precezetto (art. 518, comma 6, c.p.c. e 159-bis disp. att. c.p.c.). – 45. Istanza di vendita dei beni pignorati (art. 529 c.p.c.). – 46. Istanza di assegnazione di titoli di credito o di altre cose il cui valore risulta da listino di borsa o di mercato (art. 529 c.p.c.). – 47. Reclamo avverso il decreto del giudice dell'esecuzione emesso su istanza del professionista delegato alla vendita o dal commissionario (art. 534-ter c.p.c.). – 48. Reclamo avverso gli atti del professionista delegato alla vendita o dal commissionario (art. 534-ter c.p.c.). – 049. Reclamo avverso ordinanza *ex art. 534-ter*, comma 1, c.p.c. (art. 534-ter, comma 2, e 669-terdecies c.p.c.) – 50. Istanza di integrazione del pignoramento conseguente alla mancata vendita dei beni pignorati (art. 540-bis c.p.c.). – 51. Istanza di distribuzione secondo un piano concordato (art. 541 c.p.c.). – 52. Istanza di distribuzione della somma ricavata (art. 542 c.p.c.). – 53. Atto di pignoramento di quota di s.r.l. (art. 2471 c.c.). – 54. Atto di pignoramento di autoveicolo (art. 521-bis, comma 1, c.p.c.). – 55. Nota di iscrizione a ruolo di pignoramento di autoveicolo e di deposito di titolo esecutivo, precezetto, atto di pignoramento, nota di trascrizione (art. 521-bis, comma 5, c.p.c. e 159-bis disp. att. c.p.c.). – 56. Istanza per impedire la partenza di nave o di aeromobile (artt. 646 e 1058 c. nav.). – 57. Istanza per autorizzare pignoramento dell'intera nave o dell'intero aeromobile (artt. 644, comma 2, e 1056, comma 2, c. nav.). – 58. Atto di pignoramento di nave o di aeromobile (artt. 650 e 1061 c. nav.). – 59. Istanza per l'autorizzazione al pignoramento di nave mediante comunicazione telegrafica o radio-telegrafica (art. 650, comma 2, c. nav.). – 60. Istanza per l'autorizzazione del pignoramento di pertinenze separabili di nave (art. 651 c. nav.). – 61. Istanza di vendita di nave o di aeromobile (artt. 653 e 1064 c. nav.). – 62. Istanza per consentire il compimento di viaggio (artt. 652 e 1063 c. nav.).



## Oggetto dell'espropriazione.

I principi dell'esecuzione forzata per espropriazione sono posti dagli artt. 2740, comma 1, c.c. (secondo il quale *“Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”*) e 2910, comma 1, c.c. (*“Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile”*).

Da tali norme consegue che tutti i beni mobili ed immobili del debitore (ed inoltre, ex art. 2910, comma 2, c.c., *“anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia di un credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore”*) possono essere sottoposti ad esecuzione forzata per espropriazione, nelle tre forme tipiche previste dal codice di procedura civile.

Tale principio ha tuttavia delle eccezioni; in generale (più avanti si dirà dell'espropriazione di specifici beni, oggetto di esecuzione presso terzi o immobiliare), vi sono innanzitutto beni che non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata per espropriazione perché la stessa legge li qualifica come impignorabili<sup>1</sup>. Si tratta della impignorabilità cosiddetta “assoluta”, prevista ad esclusivo beneficio del debitore e che quindi può essere solo da costui eccepita (con opposizione ex art. 615 c.p.c., ovvero ex art. 667 c. nav. per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, per questi ultimi in forza del disposto dell'art. 1069 c. nav.) e non è, di norma (ma vi sono eccezioni), rilevabile d'ufficio<sup>2</sup>.

In particolare:

- l'art. 514 c.p.c. prevede l'impignorabilità delle cose sacre e di quelle che servono all'esercizio del culto, dell'anello nuziale, dei vestiti, della biancheria e di una serie di arredi<sup>3</sup> (salvo quelli di rilevante valore economico) ed attrezzature di casa (stufa, frigorifero, lavatrice ecc.), dei commestibili e combustibili necessari per un mese, degli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio, decorazioni e scritti di famiglia;
- lo stesso art. 514 c.p.c. (come modificato dall'art. 77, comma 1, l. 28.12.15, n. 221) esclude la possibilità di espropriare gli animali di affezione o da compagnia tenuti dal debitore senza fini produttivi, alimentari o commerciali e gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore e dei suoi familiari;

---

<sup>1</sup> Le norme sulla impignorabilità sono considerate di stretta interpretazione, insusceptibili di interpretazione estensiva: Cass., 10.9.98, n. 8966: *“Le disposizioni che stabiliscono l'impignorabilità di determinati tipi di beni o fissano vincoli di destinazione alle somme erogate dalle organizzazioni pubbliche, in quanto introducono una limitazione alla responsabilità patrimoniale del debitore indicata dall'art. 2740 c.c., sono di stretta interpretazione e sono soltanto quelle indicate dalla legge. Ne consegue che, nell'assenza di qualsivoglia disposizione in merito, non possono ritenersi impignorabili le somme erogate, a titolo di contributi per la ricostruzione delle zone terremotate del 1980, ai sensi della l. n. 291 del 1981”*.

<sup>2</sup> Cass., 24.3.79, n. 1709: *“L'impignorabilità assoluta non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dall'esecutato, poiché tale istituto è posto ad esclusivo suo beneficio”*.

<sup>3</sup> Trib. Alessandria, 11.10.02: *“Gli arredi costituiti da tavoli e mobili di cucina, letti e armadi sono impignorabili non per natura ma per destinazione, quindi se il debitore esecutato non risiede più nella casa in cui sono collocati i mobili questi possono essere pignorabili”*.

- l'art. 645 c. nav. dispone che non possono formare oggetto di espropriazione forzata né di misure cautelari le navi da guerra, comprese le navi in costruzione per conto della marina militare nazionale; le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di preminente interesse nazionale dal ministro per le comunicazioni, se non sia intervenuta l'autorizzazione del ministro medesimo; le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio della navigazione interna, se non sia intervenuta l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni; le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di navigazione, purché non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono;
- l'art. 1057 c. nav. dispone che non possono formare oggetto di espropriazione forzata né di misure cautelari gli aeromobili di Stato, gli aeromobili effettivamente in servizio su di una linea di trasporti aerei e gli aeromobili di riserva, se non sia intervenuta l'autorizzazione del ministro per l'aeronautica, gli aeromobili addetti al trasporto per scopo di lucro di persone o di cose, pronti a partire o in corso di navigazione, purché non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono.

Vi è poi una impignorabilità "relativa", prevista dall'art. 515 c.p.c. e che riguarda:

- le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo; queste possono essere pignorate separatamente dal fondo solo in mancanza di altri mobili;
- gli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore<sup>4</sup> possono essere pignorati solo entro il limite del quinto e solo quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito; questi limiti non si applicano però ai debitori costituiti in forma societaria e, comunque, se nell'attività del debitore risulti una prevalenza del capitale investito sul lavoro<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Trib. Potenza, 15.3.07: "La nozione di indispensabilità è ovviamente relativa, secondo la persona e l'attività del debitore. Tuttavia, stante la formula della legge e le ragioni che la giustificano, la impignorabilità non può mai essere riconosciuta se non ricorre in concreto e rigorosamente l'estremo della strumentale indispensabilità, nel senso naturale e proprio della parola, per il procacciamento dei mezzi di sussistenza. In questo quadro, bisogna ritenere sempre consentito che il pignoramento possa gravare su beni non strettamente connessi con l'esercizio professionale del ricorrente, secondo i criteri sopraindicati, quali i beni costituenti dotazione sovrabbondante e, comunque, non aventi funzione rigorosamente strumentale con il detto esercizio".

Trib. Monza, 31.7.06: "L'indispensabilità, ai sensi dell'art. 514, n. 4, c.p.c. nella formulazione applicabile ai pignoramenti incardinati alla data del 28 febbraio 2006 di un bene strumentale, ai fini dell'esercizio di una professione, di un'arte o di un mestiere del debitore esegutato, va interpretata restrittivamente, attesa la conseguente limitazione alla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. che ne consegue (Cass., sez. III, 10.9.98, n. 8966) e ha lo scopo di non privare il debitore della possibilità di vivere con il proprio lavoro (Cass., sez. III, 25.10.94, n. 8756). Presupposto oggettivo della impignorabilità è, pertanto, la circostanza che il pignoramento dei beni e la conseguente indisponibilità e sottrazione degli stessi al debitore esegutato, sia oggettivamente tale da comportare la perdita totale di clientela e l'impossibilità economica di continuare o proseguire l'attività per assenza di beni strumentali".

Cass., 11.7.06, n. 15705: "L'impignorabilità va esclusa se non risulti il rapporto di strumentale indispensabilità in senso naturalistico e proprio. Ne consegue che il limite dell'impignorabilità non opera con riferimento a beni che, pur correlati all'attività del debitore, costituiscono dotazione sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo esercizio o quando il debitore traggia da altra attività redditi sufficienti".

<sup>5</sup> Corte cost., 30.7.08, n. 312, ha stabilito: "È manifestamente inammissibile, in riferimento agli articoli 2,

Da notare che, a differenza della impignorabilità “assoluta”, la impignorabilità “relativa” dovrebbe essere eccepita – secondo una parte della dottrina<sup>6</sup> – mediante opposizione *ex art. 617 c.p.c.*, ma l’impiego di tale strumento è escluso dalla giurisprudenza: pare infatti preferibile il ricorso all’opposizione *ex art. 615 c.p.c.*, dovendosi contestare il diritto di agire *in executivis* su determinati cespiti<sup>7</sup>.

Vi sono poi beni che non possono essere espropriati perché, prima ancora e più radicalmente, non possono essere alienati. L’inalienabilità può derivare direttamente dalla natura del diritto (come per l’uso e l’abitazione<sup>8</sup>) oppure da un vincolo di destinazione<sup>9</sup>. In ogni caso, a differenza dei beni assolutamente impignorabili ai quali si è accennato sopra, per i beni inalienabili l’impignorabilità è, di regola, rilevabile anche d’ufficio<sup>10</sup>.

Tra i beni inalienabili vanno menzionati i beni demaniali, la cui inalienabilità è stabilita dall’art. 823 c.c.; si tratta per lo più di beni immobili, ma l’art. 822 c.c. fa rientrare tra i beni demaniali anche alcuni beni mobili (raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche). Sono invece alienabili, ma non assoggettabili ad espropriazione, che li sottrarrebbe alla loro destinazione (il che è ammesso solo nei modi previsti dalle leggi speciali che li riguardano: art. 828, comma 2, c.c.):

- i beni compresi nel patrimonio indisponibile dello Stato, province e comuni (artt. 826 e 828 c.c.);
- i beni destinati a pubblico servizio appartenenti ad enti pubblici non territoriali (art. 830 c.c.).

Ad un regime particolare sono sottoposti i beni di proprietà di Stato straniero; l’art. 1 r.d.l. 30.8.25, n. 1621, convertito con modifiche dalla l. 15.7.26, n. 1263, stabiliva infatti che “1. *Non si può procedere al sequestro o pignoramento ed in genere, ad atti esecutivi su beni mobili o immobili, navi, crediti, titoli, valori, e ogni altra cosa spettante ad uno Stato estero, senza l’autorizzazione del Ministro per la giustizia.* 2. *Le procedure in corso non possono essere proseguite senza la detta autorizzazione.* 3. *Le*

*3 e 18 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 515, terzo comma, del c.p.c. nella parte in cui non estende il limite di un quinto (quando il presumibile valore degli altri beni non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito) alla pignorabilità di strumenti, oggetti e libri indispensabili all’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore anche alle associazioni nelle quali si svolgono diritti fondamentali della personalità di rilevanza costituzionale, allorché tali beni siano indispensabili per la esistenza e sopravvivenza delle associazioni medesime”.*

<sup>6</sup> MARCHIONI, *La vendita mobiliare*, in *Esecuzione forzata e processo esecutivo*, a cura di Crivelli, Torino, 2006, II, 548; VERDE, *Pignoramento mobiliare diretto e immobiliare*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 827; BONSIGNORI, *L’esecuzione forzata*, Torino, 1996, 198.

<sup>7</sup> Cass., 27.2.76, n. 654; Cass., 27.2.76, n. 655; Cass., 8.7.78, n. 3432.

<sup>8</sup> Si rimanda alle considerazioni svolte nella premessa agli “*atti dell’espropriazione immobiliare*” (capitolo V).

<sup>9</sup> BIGLIAZZI GERI, *Patrimonio autonomo e separato*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, 285: “*La prima ipotesi (impignorabilità assoluta) presuppone in genere un vincolo di destinazione particolarmente rilevante e comporta un’imprescindibile esigenza di conservazione, della quale, appunto, l’impignorabilità costituisce uno strumento, come lo è, parallelamente, la limitazione della facoltà di disposizione del dominus, che gli impedisce di sottrarre i beni dalla loro destinazione. Tipici, in questo senso, possono essere considerati i fondi speciali di previdenza ed assistenza, costituiti a norma dell’art. 2117 c.c.”.*

Irilevante è invece – per quanto riguarda l’impignorabilità – l’inalienabilità convenzionale *ex art. 1379 c.c.*, stante la sua inopponibilità ai terzi (VERDE, *Pignoramento mobiliare diretto e immobiliare*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 826).

<sup>10</sup> MARCHIONI, *La vendita mobiliare*, in *Esecuzione forzata e processo esecutivo*, a cura di Crivelli, Torino, 2006, II, 544.

*disposizioni suddette si applicano soltanto a quegli Stati, che ammettono la reciprocità<sup>11</sup>, la quale deve essere dichiarata con decreto del Ministro. 4. Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l'autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa*". Sul tema è però intervenuta la Corte Costituzionale: dapprima, con la sentenza del 4.7.63, n. 135, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 1, in riferimento all'art. 113 Cost.; poi, con la sentenza del 2.7.92, n. 329, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro il compimento di atti conservativi o esecutivi su beni appartenenti a uno Stato estero diversi da quelli che, secondo le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, non sono assoggettabili a misure coercitive.

Il quadro risultante da queste pronunzie è stato così sintetizzato da Cass., s.u., 13.5.93, n. 5425: "*In base al principio della cosiddetta immunità ristretta, consolidatosi nel diritto internazionale consuetudinario, l'esenzione dei beni degli Stati stranieri e degli enti pubblici che operino per il perseguitamento dei fini degli Stati stessi, da misure cautelari ed esecutive nell'ordinamento del foro, è circoscritta ai beni impiegati nell'esercizio delle funzioni sovrane o destinate a scopi pubblici dei medesimi Stati stranieri (nella specie, la corte ha escluso l'operatività della suddetta esenzione con riferimento all'esecuzione per rilascio di un immobile condotto in locazione dalla compagnia aerea libica di bandiera, perché considerato "bene adoperato per attività imprenditoriale di trasporto di persone e cose")*". Eventuali contestazioni da parte di Stati esteri circa la pignorabilità di beni di loro proprietà andranno formulate mediante opposizione all'esecuzione<sup>12</sup> (non possono invece essere assoggettate ad espropriazione presso terzi – *"a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio"* – i "crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere" e, cioè, "le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali, il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene

<sup>11</sup> L'esistenza della reciprocità è stata finora dichiarata con riferimento ai seguenti Stati: Jugoslavia (d.m. 9.1.53, *Gazzetta Uff.*, 10.1.53, n. 7, e d.m. 1.3.65, *Gazzetta Uff.*, 5.3.65, n. 57); Gran Bretagna (d.m. 30.6.58, *Gazzetta Uff.*, 4.7.58, n. 159); Arabia Saudita (d.m. 6.8.58, *Gazzetta Uff.*, 11.8.58, n. 193); Argentina (d.m. 18.5.60, *Gazzetta Uff.*, 18.5.60, n. 121); Ungheria (d.m. 18.5.62, *Gazzetta Uff.*, 22.5.62, n. 129, e d.m. 4.3.63, *Gazzetta Uff.*, 6.3.63, n. 63).

<sup>12</sup> Cass., s.u., 12.2.99, n. 53: "*Lo Stato estero il quale intenda sostenere che il pignoramento dei crediti per somme depositate presso una banca dalla propria ambasciata abbia ad oggetto crediti relativi a somme destinate a funzioni pubbliche e che quei crediti, per tale ragione, non sono suscettibili di espropriazione forzata, deve esperire l'opposizione all'esecuzione per impignorabilità e non già proporre il regolamento preventivo di giurisdizione invocando il difetto di giurisdizione esecutiva del giudice italiano; in tal caso, infatti, il regolamento, avendo ad oggetto una questione di merito attinente all'impignorabilità dei beni esecutati, si rende inammissibile*"; Cass., 29.1.10, n. 2041: "*La destinazione, in concreto, del bene appartenente a uno Stato estero all'adempimento delle sue funzioni pubbliche comporta, in sede esecutiva, l'impignorabilità del bene stesso che deve essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione*".

*esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma*<sup>13</sup>.

Ad un regime di inespropriabilità relativa sono infine sottoposti i beni (immobili, o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito) conferiti nel fondo patrimoniale ai sensi degli artt. 167 ss. c.c.; infatti, l'art. 170 c.c. prevede che *“L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”*. Perciò, tali beni sono soggetti ad espropriazione solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia (con esclusione, quindi, di quelli contratti per esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi<sup>14</sup>) e non possono essere espropriati se il creditore era a conoscenza dell'estraneità del credito a tali bisogni (il relativo onere probatorio incombe, però, sul debitore<sup>15</sup>)<sup>16</sup>.

Parzialmente assimilabile è il regime di impignorabilità previsto dall'art. 2645-ter c.c., a norma del quale *“i beni conferiti e i loro frutti ... possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, comma 1, solo per debiti contratti per tale scopo”* e, cioè, per lo scopo per cui è stato impresso sulle *res* (necessariamente beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri) il vincolo di destinazione<sup>17</sup>.

<sup>13</sup> Art. 19-bis, comma 1, d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162.

<sup>14</sup> Cass., 7.1.84, n. 134: *“In tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell'art. 170 cod. civ. – nel testo di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151 – per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì – analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata legge n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali – nel senso di ricoprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”*; Cass., 18.7.03, n. 11230: *“In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni (“ex contractu” o “ex delicto”), bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio, ancorché consistente in un fatto illecito, abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari, deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo”*.

<sup>15</sup> Cass., 15.3.06, n. 5684: *“L'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell'art. 170 cod. civ., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari, sicché, in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sia perché i fatti negativi (nella specie l'ignoranza) non possono formare oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni”*. Conforme Cass., 30.5.07, n. 12730.

<sup>16</sup> Per una disamina dei limiti all'espropriazione dei beni in fondo patrimoniale si rinvia a FANTICINI, *Il divieto di agire sui beni in fondo e un possibile equilibrio tra la tutela della famiglia e le ragioni dei creditori*, in *Giur. di Merito*, 4, 2013, 802 ss.

<sup>17</sup> La disposizione non introduce un'impignorabilità assoluta (come quella sancita dall'art. 2117 c.c.), bensì un limite all'azione esecutiva, che deve essere oggettivamente connessa con la funzione espressa nel vincolo. È solo apparente la similitudine tra l'impossibilità di assoggettare i beni conferiti ad esecuzione (per debiti non contratti per il raggiungimento dello scopo) e l'impignorabilità sancita dall'art. 170 c.c. (in tema di fondo patrimoniale): rispetto a quest'ultima la disciplina si differenzia perché – mentre l'impignorabilità per debiti contratti per scopi estranei o differenti rispetto a quelli individuati nell'atto di destinazione dei beni conferiti ex art. 2645-ter c.c. sembrerebbe assoluta – l'articolo 170 c.c. assoggetta ad esecuzione i beni del fondo patrimoniale anche per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a condizione che il creditore non sia a conoscenza di tale ultima circostanza. Per un commento sulla norma *de qua*: FANTICINI,

### Espropriazione mobiliare o presso terzi – casi dubbi.

In diversi casi, può esservi dubbio se un determinato bene vada sottoposto ad esecuzione per espropriazione mobiliare o presso terzi.

Il criterio distintivo, in generale, sta nel fatto che all'espropriazione presso terzi si deve ricorrere *“ogni volta che il terzo sia titolare di una situazione soggettiva, avente ad oggetto la cosa, idonea a limitare la disponibilità di essa da parte del debitore, mentre il pignoramento diretto è esperibile in assenza di ogni potere del terzo sulla cosa idoneo a condizionare quello del debitore, ovvero quando il terzo, esibendo spontaneamente la cosa, lo consente”*<sup>18</sup>; tale situazione soggettiva può consistere anche nella detenzione del bene da parte di un terzo che se ne dichiari proprietario<sup>19</sup>.

Ciò posto, vanno rapidamente esaminati alcuni casi ricorrenti per vedere quando si debba ricorrere all'espropriazione presso terzi e quando invece occorra intraprendere espropriazione mobiliare.

– **TITOLO DI CREDITO:** è considerato dalla legge come un bene mobile materiale e va quindi pignorato con le forme dell'espropriazione presso il debitore, sempre che costui ne sia in possesso. Ciò è espressamente previsto, per i titoli al portatore, dall'art. 1997 c.c. (*“Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo”*), per cui è affetto da nullità radicale ed insanabile il pignoramento, ad esempio, di un titolo cambiario eseguito nelle forme dell'espropriazione presso terzi, con l'obbligato cambiario<sup>20</sup> quale terzo pignorato. Naturalmente, a contraria conclusione si deve giungere nel caso in cui il titolo di credito sia in possesso di soggetto diverso dal debitore<sup>21</sup>;

– **DOCUMENTO DI LEGITTIMAZIONE**, come il libretto di deposito bancario o il libretto postale: nonostante l'apparente analogia, è fatispecie del tutto diversa dal titolo di credito (perché il documento si limita ad individuare il soggetto avente diritto alla pre-

---

L'articolo 2645-ter del codice civile: *“Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”*, in MONTEFAMEGLIO-MARULLO-FANTICINI-MONEGAT-TONELLI-MANES, *La protezione dei patrimoni*, Santarcangelo di Romagna, 2010, 421 ss.

In giurisprudenza (su art. 2645-ter c.c. ed espropriazione forzata), Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28.11.13 (ord.), Trib. Reggio Emilia, 26.2.14 (ord.) e Trib. Reggio Emilia, 12.5.14 (ord.), in <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/10465.pdf>.

<sup>18</sup> VACCARELLA, *L'espropriazione forzata presso terzi*, in *Digesto civ.*, VIII, Torino, 1992, 95.

<sup>19</sup> Cass., 21.2.66, n. 546: *“Il creditore che procede al pignoramento di un autoveicolo che sia iscritto al p.r.a. al nome del debitore e che si trovi nella pubblica via, in possesso di un terzo il quale deduca di esserne proprietario, deve seguire le forme dell'espropriazione presso terzi e non quelle dell'espropriazione mobiliare presso il debitore”*.

<sup>20</sup> Cass., 7.4.90, n. 2917: *“Il pignoramento di un credito incorporato in un titolo cambiario che, anziché nella forma del pignoramento presso il debitore diretto (prenditore o giratario del titolo), con materiale acquisizione del medesimo (artt. 1997 c.c. e 513 c.p.c.), venga irrujalmente eseguito nella forma del pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 543 c.p.c., cioè presso l'obbligato cambiario, è affetto da nullità radicale ed insanabile, la quale si riflette sugli atti successivi, ad esso collegati direttamente e necessariamente, e così anche sull'assegnazione nel credito, e può essere dedotta e fatta valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi, senza essere vincolato al termine perentorio posto dall'art. 617 c.p. c.”*

<sup>21</sup> Cass., 19.6.02, n. 8920 (ord.): *“L'esecuzione forzata su cose mobili, che si trovino presso un soggetto diverso dal debitore, come, per l'appunto, dei titoli obbligazionari detenuti da una banca, è espropriazione presso terzi, disciplinata dagli artt. 543 e segg. c.p.c.”*

stazione, ma non incorpora il diritto stesso), per cui l'esecuzione si deve svolgere nelle forme della espropriazione presso terzi<sup>22</sup>, da individuarsi nel debitore e non nel detentore del documento<sup>23</sup>, se diverso dal debitore. Ad essere pignorato sarà ovviamente il credito, e non il documento. Altri documenti assimilabili al libretto bancario o postale sono *“la polizza di assicurazione all'ordine o al portatore, il vaglia postale, la bolletta del lotto pubblico, il biglietto della lotteria, lo scontrino del deposito bagagli, quello di spedizione, la marca del guardaroba, lo “stabilito”, i documenti da cui risulti la debenza di prestazioni contrattuali all'ordine”*<sup>24</sup>;

– CONTO CORRENTE E CONTO CORRENTE BANCARIO: pignorabile, nelle forme del pignoramento presso terzi, è il saldo di conto corrente, non già le singole rimesse; e tale principio, applicabile al conto corrente ordinario in forza del disposto dell'art. 1830 c.c., è stato ritenuto applicabile anche al conto corrente bancario<sup>25</sup>. Ne consegue che non sono opponibili al creditore procedente i prelievi effettuati dopo la notifica del pignoramento, mentre i versamenti effettuati sul conto anche dopo tale notifica andranno a favore del pignorante, perché è nella udienza avanti al giudice che il saldo del conto corrente (a quella data) andrà precisato. Irrilevante il fatto che il conto corrente bancario sia assistito da una apertura di credito, che fa sorgere un'obbligazione ma non un debito in capo all'istituto di credito<sup>26</sup>;

<sup>22</sup> Cass., 19.5.03, n. 7830: *“Il pignoramento di una somma depositata presso un ufficio postale e risultante da un libretto di deposito postale deve essere effettuato con atto notificato, oltre che al debitore, al dirigente dell'ufficio postale”*.

Cass., 9.2.81, n. 798: *“Poiché il libretto postale, come anche il libretto di deposito bancario, è un documento di legittimazione e non già un titolo di credito, il pignoramento ad esso riferito deve essere effettuato non presso il debitore esecutato o presso il terzo che abbia il possesso del libretto, ma a norma dell'art. 543 c. p. c., con atto notificato al debitore e all'amministrazione postale”*.

<sup>23</sup> Cass., 15.7.87, n. 6242: *“Quando oggetto di pignoramento sia una somma depositata dal debitore presso un ufficio postale (nella specie, libretto postale infruttifero), l'atto di pignoramento deve essere notificato oltre che al debitore, anche al dirigente dell'ufficio postale e, parallelamente, siccome il libretto postale non è un titolo di credito ma un documento di legittimazione, l'ordinanza di assegnazione non può essere emessa a carico di chi ha la mera detenzione del libretto (nella specie, il cancelliere di una sezione del tribunale), bensì dell'amministrazione postale presso la quale è depositata la somma oggetto del credito pignorato”*.

<sup>24</sup> CRIVELLI, *L'espropriazione presso terzi*, in *Esecuzione forzata e processo esecutivo*, a cura di Crivelli, Torino, 2006, II, 594.

<sup>25</sup> Cass., 25.2.99, n. 1638: *“Il creditore – che ben può direttamente pignorare somme che siano nella diretta disponibilità del proprio debitore –, una volta che esse siano invece affluite al conto corrente bancario può pignorare il solo eventuale saldo positivo ma non i singoli versamenti: saldo che così come, nell'interesse dello stesso creditore pignorante, può accrescere di eventuali rimesse di terzi, dal momento che il pignoramento non risolve il conto corrente, per converso non può prescindere dal contrapposto credito della banca, tant'è che il già menzionato art. 1852 limita il potere dispositivo del correntista alle somme (eventualmente) risultanti a suo credito”*.

<sup>26</sup> CRIVELLI, *L'espropriazione presso terzi*, in *Esecuzione forzata e processo esecutivo*, a cura di Crivelli, Torino, 2006, II, 595.

In tema, si deve segnalare anche la discussa pronuncia di Trib. Napoli, 12.4.10 (ord.), in <http://www.denaro.it/sanita/sanita-ordinanza.pdf>, secondo la quale sarebbe consentito il pignoramento delle rimesse affluite dalla Regione su un conto corrente di una A.S.L. con saldo passivo e, quindi, impiegate dalla banca depositaria a *“deconto dell'anticipazione”*; secondo tale ordinanza, sarebbe – di fatto – possibile aggredire (perché non vincolate) le rimesse, restando irrilevante la passività del conto corrente (e, quindi, l'attuale insistenza di un credito nei confronti della banca terza pignorata). Non pare cogliere la complessità della questione Cass., 12.3.13, n. 6106: *“... quesito di diritto: “se l'esistenza di un'anticipazione di tesoreria, istituto assimilabile al contratto di apertura di credito, sia sufficiente a creare in capo al soggetto affidato (debitore esecutato nella procedura esecutiva) un diritto di credito nei confronti dell'affidante e se tale credito possa*

– QUOTA DI SOCIETÀ PERSONALE: nonostante l'inesistenza di una norma *ad hoc*, è sicura la conclusione che, sin tanto che perdura il rapporto sociale, la quota di partecipazione è impignorabile, per le stesse ragioni che escludono il trasferimento della partecipazione senza il consenso di tutti i soci o della maggioranza del capitale<sup>27</sup>; a corollario di questa tesi è stato peraltro osservato – ma è tesi fortemente contestata in dottrina – che, nel caso in cui lo statuto sociale preveda la libera trasferibilità della partecipazione, vengono anche meno le ragioni della sua impignorabilità<sup>28</sup>. Se invece si è verificato lo scioglimento della società, o anche del solo vincolo sociale relativamente ad un socio, tale fatto fa sorgere in capo al socio un diritto di credito verso la società, credito che è pacificamente pignorabile con l'esecuzione presso terzi;

– QUOTA DI S.R.L.: come previsto dall'art. 2471 c.c., modificato dal d.lg. 17.1.03, n. 6, il pignoramento va eseguito mediante notifica al debitore ed alla società di un atto, e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Vi è chi sostiene che, proprio a seguito della riforma del 2003, sia “da escludere che oggi il pignoramento di una quota di s.r.l. segua le forme del pignoramento presso terzi come la più parte degli autori riteneva prima della riforma”<sup>29</sup> e la giurisprudenza più recente sembra orientata verso questa soluzione<sup>30</sup>. La giurisprudenza ha poi chiarito che la quota pignorata va considerata un bene mobile, e non un credito, il che esclude la possibilità di chiederne l'assegnazione diretta *ex art. 553 c.p.c.* ed obbliga a ricorrere alla procedura di cui agli artt. 552 e 529 ss. c.p.c.<sup>31</sup>;

---

*essere oggetto di pignoramento ai sensi dell'art. 543 c.p.c.”. La dogianza è infondata e non merita di essere condivisa. Ed invero, oggetto del pignoramento possono essere anche crediti di denaro futuri, illiquidi, condizionati (Cass. 2055/72, 9027/87, 6206/94). Costituisce patrimonio giurisprudenziale di questa Corte di legittimità il principio secondo cui l'esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato; cosicché l'espropriazione presso terzi, in difetto di espressa deroga, può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (o per via di assegnazione, o per via di vendita e successiva aggiudicazione), concretamente prospettabile nel momento della assegnazione (Cass. n. 1049/98, n. 6206/94, n. 5235/04)”; difatti, la pronuncia sembra frantendere i principi dalla stessa richiamati, arrivando ad ammettere l'aggressione di una parte del rapporto tra il terzo e l'esecutato (la disponibilità monetaria derivante dal fido) senza considerare il rapporto nella sua integralità (cioè il debito che sorge con l'acquisizione di tale disponibilità).*

Sulla questione si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, negando categoricamente la possibilità di aggredire le singole rimesse affluite sul conto passivo; Cass., 30.3.15, n. 6393: “*In ipotesi di contratto di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore, hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo, atteso che il contratto in questione dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, composto da poste attive e passive, che non si risolve a seguito del pignoramento*”.

<sup>27</sup> Cass., 7.11.02, n. 15065: “*Si desume con sicurezza dalla disciplina complessiva delle società personali, ispirata all'esigenza che i rapporti fra i soci siano caratterizzati da un elemento fiduciario (intuitus personae), che salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la partecipazione sociale può essere trasferita solo con il consenso di tutti i soci ovvero della maggioranza del capitale*”.

<sup>28</sup> Cass., 7.11.02, n. 15065: “*L'espropriabilità delle quote di società personali liberamente trasferibili è generalmente riconosciuta, sul rilievo che, in tal caso, viene a mancare la ragione che, nelle previsioni del legislatore, ne giustifica l'inespropriabilità, in deroga al principio sancito in via generale dall'art. 2740 c.c., che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni*”.

<sup>29</sup> CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2006, 1409. Nello stesso senso SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1041.

<sup>30</sup> V. formula n. 053 e relativa nota esplicativa.

<sup>31</sup> Cass., 1.10.97, n. 9577: “*Nell'espropriazione presso terzi avente ad oggetto quote di una s.r.l., l'assegnazione diretta non è consentita*”.

– AZIONE DI S.P.A.: una volta emessa, è in tutto e per tutto un titolo di credito ed è totalmente applicabile la relativa disciplina (l'art. 3, comma 3, del r.d. 29.3.42, n. 239 stabilisce che *“I pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni debbono essere eseguiti sul titolo”*, analogamente a quanto prevede la disciplina di diritto comune dei titoli di credito ex art. 1997 c.c.): il certificato azionario deve essere appreso dall'ufficiale giudiziario nelle forme del pignoramento mobiliare e, successivamente, il pignoramento deve essere annotato sul titolo. Si dovrà in ogni caso procedere con pignoramento presso terzi nel caso in cui la società non abbia proceduto alla materiale emissione dei titoli<sup>32</sup>;

– STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI O DESTINATI ALLA NEGOZIAZIONE SUI MERCATI REGOLAMENTATI E TITOLI DI STATO: l'art. 15 d.p.r. 30.12.03, n. 398 detta una particolare disciplina per sottoporre ad esecuzione – mediante registrazione in apposito conto tenuto dall'intermediario, nelle forme del pignoramento presso terzi – i titoli “dematerializzati”;

– DIRITTI D'AUTORE: i diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non sono pignorabili finché spettano personalmente all'autore, ma, una volta che sia stata eseguita la pubblicazione, il diritto dell'autore ai proventi dell'utilizzazione e agli esemplari dell'opera è suscettibile di espropriazione le forme dell'esecuzione presso terzi (art. 111 l. 22.4.41, n. 633).

### Espropriazione di nave o di aeromobile.

La disciplina della espropriazione di nave o di aeromobile presenta alcune peculiarità, che, nel complesso, rendono questo procedimento una via di mezzo tra l'espropriazione mobiliare e l'espropriazione immobiliare, con alcune caratteristiche proprie.

Va sottolineato, al riguardo, che l'esistenza della normativa speciale, contenuta nel codice della navigazione, esclude la possibilità di applicazione in suo luogo della normativa desumibile dal codice di procedura civile<sup>33</sup>, a meno che a questa il codice della

---

*segnazione dei beni pignorati ai creditori va effettuata, in virtù del rinvio operato dall'art. 552 c.p.c., con le modalità dell'espropriazione forzata mobiliare presso il debitore”.* La medesima sentenza ha peraltro precisato che, qualora si sia erroneamente disposta assegnazione ex art. 553 c.p.c., *“l'ordinanza di assegnazione del compendio pignorato ai creditori procedenti per il valore dei crediti fatti valere non è insanabilmente nulla e dev'essere pertanto impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine indicato dall'art. 617 c.p.c.”.*

<sup>32</sup> Come consentito dall'art. 2346 c.c. nel testo novellato.

<sup>33</sup> Cass., 24.5.03, n. 8247: *“L'esecuzione forzata che abbia ad oggetto navi e gallegianti, i loro carati e le loro pertinenze, è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni speciali contenute nel titolo V del libro IV del codice navale, nonché nel titolo IV del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, con la conseguenza che non può farsi riferimento alle norme previste in tema di esecuzione dal codice di procedura civile, se non nei casi in cui espressamente il codice navale o il suo regolamento operino questo rinvio”.* Conforme Cass., 1.4.87, n. 3127. Trib. Cagliari, 14.2.06, in *Riv. giur. Sarda*, 2007, 3, 705: *“L'esecuzione forzata che abbia ad oggetto navi o gallegianti, i loro carati e le loro pertinenze, è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni speciali contenute nel titolo V del libro IV del cod. nav., nonché nel titolo IV del regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, con la conseguenza che non può farsi riferimento alle norme previste in tema di esecuzione dal codice di procedura civile, se non nei casi in cui espressamente il codice della navigazione o il suo regolamento operi detto rinvio”.*

navigazione faccia espresso richiamo, ovvero quando il ricorso ad essa sia necessario per colmare le lacune della normativa speciale (ad esempio, in tema di assegnazione o conversione<sup>34</sup>). Resta inoltre dubbia l'applicabilità di alcune disposizioni ricalcate sulle corrispondenti norme del codice di procedura civile nel testo anteriore alle varie riforme<sup>35</sup>; non pare, dunque, che possano trovare applicazione nella procedura speciale *de qua* nemmeno le norme novellate dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162.

Per quanto riguarda l'applicabilità della normativa speciale prevista dal codice della navigazione, va premesso che:

- *ex art. 136 c. nav.* “*Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne*”. Ne consegue che non sono classificabili come “navi” i bacini galleggianti di carenaggio<sup>36</sup>, le piattaforme marine<sup>37</sup>, e le navi divenute definitivamente inidonee alla navigazione<sup>38</sup>; si considerano invece “navi” quelle in costruzione<sup>39</sup>. Non si appli-

<sup>34</sup> GIUSTI, *L'esecuzione sulla nave sull'aeromobile*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2007, 704.

<sup>35</sup> Come ad esempio lo svolgimento dell'incanto, secondo la prescrizione dell'art. 659, comma 1, c. nav., “*col sistema della candela vergine*” (art. 74 r.d. 23.5.24, n. 827: “*Quando l'asta si tiene col metodo della estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra: se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si siano avute offerte, si dovrà accendere la quarta e si proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte. Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra è prescritto, si estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimane accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offrente*”): le problematiche che ne derivano sono bene evidenziate da giurisprudenza e dottrina a proposito dell'art. 581 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla l. 3.8.98, n. 302, a cominciare dall'inesistenza in commercio di tale candela, sostituita nella prassi da tre cerini, con i noti inconvenienti che si possono leggere in Cass., 12.6.71, n. 1819.

<sup>36</sup> Cass., 15.11.94, n. 9589: “*Un bacino galleggiante di carenaggio – ancorché in ipotesi, dotato dei requisiti della mobilità e dell'attitudine alla navigazione – non può essere considerato nave né assimilato alla nave, come definita dall'art. 136 commi 1 e 2 c. nav.*”.

<sup>37</sup> Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 30.1.02, n. 183, in *Foro Amm. TAR*, 2002, 98: “*In base all'art. 136 c. nav. deve escludersi che le piattaforme marine, in quanto opere e manufatti destinati alla perforazione, alla trivellazione e ad altre attività connesse all'estrazione di idrocarburi, siano classificabili come navi*”.

<sup>38</sup> Cass., 1.6.95, n. 6134: “*La nave perisce come tale allorché ne vengano meno gli elementi essenziali, quando, cioè, si sia verificata una situazione per cui non possa essere più considerata quale costruzione atta e destinata al trasporto di cose e persone per acqua: condizione che può verificarsi per naufragio derivante da cause esogene (collisione, investimento, tempesta, uragano, azione bellica, ecc.), ovvero endogene (esplosione, cedimento di parti, falle, allagamento), o, comunque, per un'alterazione irreversibile delle componenti della nave, dipendente da qualsiasi altra causa (quale, ad esempio, l'incendio). Costituisce compito del giudice di merito accettare se, nelle specifiche fattispecie, trattasi di nave o di semplice relitto o la relativa statuizione è incensurabile in cassazione, se sorretta da logica ed adeguata motivazione*”, con la precisazione che “*Ai fini della qualificazione della fattispecie come nave è necessario accettare la sussistenza dell'attitudine al trasporto e non già del semplice galleggiamento*”.

<sup>39</sup> Art. 650, comma 3, c. nav.: “*Se la nave è in costruzione, la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro delle navi in costruzione*”.

cano le norme del codice della navigazione, ma quelle ordinarie del codice di procedura civile, alla espropriazione dei natanti da diporto (così definiti dall'art. 3, lett. g), d.lg. 18.7.05, n. 171: “*ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri*”), che, a differenza delle navi e delle imbarcazioni da diporto, non sono soggetti ad iscrizione nei registri di cui all'art. 15 d.lg. 18.7.05, n. 171; si applicano le norme del codice di procedura civile al pignoramento delle pertinenze separabili<sup>40</sup> della nave (art. 651 c. nav.);

- *ex art. 743 c. nav. “Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'E.N.A.C. e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa”;* si applicano le norme del codice di procedura civile al pignoramento delle pertinenze<sup>41</sup> e delle parti separabili dell'aeromobile<sup>42</sup> (art. 1062 c. nav.).

Ciò posto, ed in sintesi, le principali peculiarità della disciplina della espropriazione di navi ed aeromobili, per quanto qui interessa, sono le seguenti:

- atto di precezzo: il termine ad adempiere è di 24 ore anziché di 10 giorni, anche se, in forza di un generico richiamo al codice di procedura civile, è sempre possibile chiedere l'esenzione anche da questo termine (artt. 647 e 1059 c. nav.); il precezzo diventa inefficace se il pignoramento non è eseguito entro 30 giorni, anziché entro 90 (artt. 648 e 1059 c. nav.);
- è prevista una speciale procedura per impedire la partenza della nave o dell'aeromobile prima della esecuzione del pignoramento (artt. 646 e 1058 c. nav.)<sup>43</sup>;
- il pignoramento, oltre che la nave o l'aeromobile per l'intero, può colpire i carati o le pertinenze separabili delle navi (art. 644 c. nav.), ovvero le quote, le parti separate e le pertinenze degli aeromobili (art. 1056, comma 1, c. nav.);
- se il pignoramento colpisce oltre la metà dei carati di una nave o quote per un importo superiore alla metà del valore dell'aeromobile, il giudice può autorizzare il pignoramento dell'intero aeromobile (art. 644, comma 2, e 1056, comma 2, c. nav.)<sup>44</sup>;
- il pignoramento della nave o dell'aeromobile si esegue mediante notifica di apposito libello (artt. 650 e 1061 c. nav.), che deve successivamente venire trascritto a cura del competente ufficio<sup>45</sup>;
- il pignoramento delle pertinenze separabili della nave e delle parti separate e pertinenze degli aeromobili si esegue invece secondo le norme del codice di procedura civile (artt. 651 e 1056, comma 2, c. nav.), che resta pure applicabile in materia di vendita dei medesimi beni (artt. 671 e 1071 c. nav.); il pignoramento delle pertinenze separabili della nave va preventivamente autorizzato dal giudice (art. 651 c. nav.)<sup>46</sup>;

<sup>40</sup> Art. 246, comma 1, c. nav.: “*Sono pertinenze della nave le imbarcazioni, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi ed in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento della nave*”.

<sup>41</sup> Art. 862, comma 1, c. nav.: “*Sono considerate pertinenze dell'aeromobile i paracadute, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi e in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'aeromobile*”.

<sup>42</sup> Art. 862, comma 3, c. nav.: “*Il motore è considerato parte separabile*”.

<sup>43</sup> Per la relativa istanza, v. formula n. 056.

<sup>44</sup> Per la relativa istanza, v. formula n. 057.

<sup>45</sup> V. formula n. 058.

<sup>46</sup> Per la relativa istanza, v. formula n. 060.

- il pignoramento può colpire la nave o l'aeromobile di proprietà di un terzo non debitore, in base ai principi ordinari, e, inoltre, se la nave o l'aeromobile sono gravati da privilegio navale<sup>47</sup> o aeronautico<sup>48</sup> (artt. 670 e 1070 c. nav.);
- la domanda di vendita viene fatta con ricorso da depositare non prima di trenta giorni dal pignoramento, da notificare al proprietario debitore, ai creditori ipotecari ed ai creditori intervenuti (artt. 653 e 1064 c. nav.)<sup>49</sup>;
- eseguito il pignoramento, il capo dell'ufficio giudiziario competente, su istanza di chiunque vi abbia interesse, può disporre che la nave o l'aeromobile pignorato, per l'intero o per quota, intraprenda uno o più viaggi (artt. 652 e 1063 c. nav.)<sup>50</sup>.

---

<sup>47</sup> Artt. da 548 a 564 c. nav.

<sup>48</sup> Artt. da 1022 a 1025 c. nav.

<sup>49</sup> Per la relativa istanza, v. formula n. 061.

<sup>50</sup> Per la relativa istanza, v. formula n. 062.

**FORMULA 039****DICHIARAZIONE PER PARTECIPARE ALLE OPERAZIONI DI PIGNORAMENTO  
(ART. 165 DISP. ATT. C.P.C.)**

UFFICIALE GIUDIZIARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI .....

RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 165 DISP. ATT. C.P.C.

..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce all'atto di precetto di cui *infra* – dall'Avv. ..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica ordinaria ....., posta elettronica certificata ....., recapito telefonico .....) ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

## PREMESSO CHE

- il richiedente è creditore di ..... [*debitore*] residente [*oppure* avente domicilio / *oppure* avente dimora / *oppure* con sede] in ..... in forza di titolo esecutivo costituito da .....
- il titolo in è stato spedito in forma esecutiva [*qualora ciò sia richiesto*]
- il titolo – munito di formula esecutiva [*qualora ciò sia richiesto*] – è stato notificato al debitore il .....
- in data ..... è stato notificato al debitore atto di precetto contenente intimazione al pagamento della somma di Euro .....
- contemporaneamente al deposito della presente dichiarazione, il creditore ha avanzato richiesta di pignoramento

## DICHIARA

ai sensi dell'art. 165 disp. att. c.p.c., che intende partecipare alle operazioni di pignoramento personalmente [*oppure*, con l'assistenza / a mezzo di ..... (*difensore / esperto*)].

....., li .....

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

L'art. 165 disp. att. c.p.c. ("Partecipazione del creditore al pignoramento") attribuisce al creditore il diritto di partecipare alle operazioni di pignoramento compiute dall'ufficiale giudiziario, purché ne faccia esplicita richiesta (similare disposizione è contenuta nell'art. 155-ter, comma 1, disp. att. c.p.c. e riguarda la partecipazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare<sup>51</sup>).

Il creditore può partecipare alle operazioni *ex artt. 513 e 518 c.p.c.* personalmente oppure con l'assistenza o a mezzo del difensore e può anche avvalersi di un esperto.

La disposizione esige che la volontà di partecipare sia manifestata dal creditore

<sup>51</sup> V. formula n. 032 e relativa nota esplicativa.

*“all’atto della richiesta del pignoramento”* (ovviamente mobiliare, poiché la norma si applica solo per questo tipo di espropriazione).

Così come non è prescritta una forma particolare per la richiesta di procedere alla ricerca *ex art. 513 c.p.c.* e alle successive attività *ex art. 518 c.p.c.* (e, anzi, la stessa può essere avanzata financo oralmente e senza l’assistenza del difensore<sup>52</sup>), si deve ritenere che anche l’art. 165 disp. att. c.p.c. non imponga requisiti formali, ma è prassi presentare entrambe le istanze in forma scritta<sup>53</sup>.

Ricevuta la richiesta, l’ufficiale giudiziario deve comunicare al creditore richiedente la data e l’ora<sup>54</sup> in cui procederà all’accesso – attività da compiere entro 15 giorni<sup>55</sup> – con un preavviso di almeno tre giorni (riducibile nei soli casi di urgenza).

---

<sup>52</sup> Cass., 5.4.03, n. 5368: *“Il pignoramento mobiliare può essere richiesto all’ufficiale giudiziario anche solo verbalmente dalla parte personalmente”*; analogamente, Cass., 10.12.76, n. 4595, e Cass., 10.12.76, n. 2601.

<sup>53</sup> La richiesta scritta è opportuna, non tanto per le possibili conseguenze disciplinari per l’ufficiale giudiziario rimasto inerte, quanto, piuttosto, per gli eventuali profili risarcitori (*ex art. 60 c.p.c.*) in caso di mancato rispetto del termine *ex art. 481*, comma 1, c.p.c. e per l’indiretta incidenza sulle spese di esecuzione dei tempi in cui l’ausiliario ha agito (art. 122, comma 2, d.p.r. 15.12.59, n. 1229; v. nota n. 55).

<sup>54</sup> Riguardo all’indicazione dell’orario, lo stesso dovrebbe essere specificato nel modo più preciso possibile (perciò, non con la generica dizione *“ore 9 e seguenti”*), al fine di evitare lunghe attese (così scoraggiando – di fatto – la partecipazione del creditore); in proposito, le circolari del Tribunale di Reggio Emilia del 28.6.07 e del 17.9.12 prescrivono: *“Quanto all’orario, lo stesso deve essere indicato con precisione e sarà ritenuto tollerabile un ritardo massimo di ½ ora; nel caso in cui l’Ufficiale Giudiziario, per imprevisti o altre gravi ragioni (da specificare), non sia in grado di rispettare l’orario indicato (compresa la ½ ora di tolleranza), lo stesso è tenuto a darne immediato avviso al recapito telefonico indicato nella richiesta di partecipazione alle operazioni”*.

<sup>55</sup> Il termine di 15 giorni *ex art. 165 disp. att. c.p.c.* è palesemente ordinatorio; tuttavia, l’art. 122, comma 2, d.p.r. 15.12.59, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) – introdotto dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162 – stabilisce che l’*“ulteriore compenso”* in favore dell’ufficiale giudiziario (previsto dalla citata norma) è dimezzato nel caso in cui le operazioni di pignoramento mobiliare non vengano effettuate entro 15 giorni dalla richiesta del creditore.

**FORMULA 040****ISTANZA PER AUTORIZZARE L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
A PIGNORARE COSE DETERMINATE  
(ART. 513, COMMA 3, C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

RICORSO *EX* ART. 513, COMMA 3, C.P.C.

Ill.mo Signor Presidente,  
..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. .... (codice fiscale ...., fax ...., posta elettronica certificata ....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

**ESPONE**

– l'esponente ..... intende procedere ad esecuzione mobiliare nei confronti di ..... in forza di titolo esecutivo costituito da .....  
– risulta all'esponente che il debitore sia proprietario di cose delle quali può direttamente disporre, anche se si trovano in luoghi a lui non appartenenti: precisamente, il debitore è proprietario di ..... che si trovano presso .....  
– ciò premesso, l'esponente .....

**CHIEDE**

che la S.V., a norma dell'art. 513, comma 3, c.p.c., voglia autorizzare l'ufficiale giudiziario a sotoporre a pignoramento le suddette cose di proprietà del debitore .....

**PRODUCE**

1. copia del titolo esecutivo;
  2. copia del precezzo notificato;
  3. ....
- ....., li .....

Avv. .....

**PROCURA SPECIALE**

Delego a rappresentarmi e difendermi agli effetti del presente atto, l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

## NOTA ESPLICATIVA

Ricevuta la richiesta del creditore (che nell'espropriazione mobiliare può anche essere privo di assistenza tecnica<sup>56</sup>), l'ufficiale giudiziario – *“munito del titolo esecutivo e del preceitto”*<sup>57</sup> – può (anzi, deve) ricercare le cose da pignorare sulla persona del debitore, nella sua casa e negli altri luoghi a lui appartenenti (art. 513, comma 1, c.p.c.)<sup>58</sup>; per i beni ivi rinvenuti l'ordinamento prevede una presunzione di proprietà in capo al debitore e ciò preclude all'ufficiale la possibilità di esaminare eventuali titoli di appartenenza a favore di terzi (ai quali è dato il rimedio dell'opposizione *ex art. 619 c.p.c.*)<sup>59</sup>. Inoltre, l'ausiliario può pignorare le cose del debitore

<sup>56</sup> La domanda di pignoramento mobiliare avanzata all'ufficiale giudiziario non abbisogna dell'assistenza di un legale; Cass., 10.12.76, n. 4595: *“Il pignoramento sui beni mobili del debitore, pur essendo atto di esecuzione, non implica attività di giudizio e, pertanto, non presuppone un ius postulandi. Di conseguenza, il creditore istante ben può proporre la richiesta di pignoramento mobiliare sia personalmente, sia per mezzo di rappresentante ad negotia e sia anche per mezzo di difensore con mandato ad item, non costituendo tale domanda un'attività necessariamente del procuratore”* (conformi, Cass., 5.4.03, n. 5368, e Cass., 10.12.76, n. 2601).

<sup>57</sup> Diversamente, nell'espropriazione presso terzi non è invece prescritta la consegna all'ufficiale giudiziario degli atti prodromici, essendo sufficiente la loro esibizione; in proposito, Cass., 4.10.10, n. 20596: *“Nell'espropriazione di crediti presso terzi, il creditore non ha l'obbligo di consegnare materialmente all'ufficiale giudiziario il titolo esecutivo, essendo sufficiente la mera esibizione di esso. Ne consegue che il creditore, dopo avere proceduto ad un primo pignoramento presso terzi, può successivamente pignorare un ulteriore credito del proprio debitore esibendo all'ufficiale giudiziario il medesimo titolo esecutivo, e senza necessità di munirsi di una seconda copia in forma esecutiva di quest'ultimo”*.

<sup>58</sup> Secondo un primo orientamento deve intendersi per *“casa del debitore”* il luogo dove egli abita in virtù di un diritto reale o personale di godimento (CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, III, Roma, 1956, 42; CALVOSA, *Struttura del pignoramento e del sequestro conservativo*, Milano, 1953, 47; CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2006, 333); tuttavia l'opinione prevalente adotta una nozione di casa del debitore più ampia, per cui è tale il luogo in cui il debitore dimora abitualmente, solo o con la famiglia o con terzi, a prescindere da qualsiasi titolo di godimento (ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1964, 14146, nt. 2; BUCOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, Padova, 1994, 474; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2002, 722).

Anche in giurisprudenza, il concetto di *“casa del debitore”* non è limitato all'immobile sul quale il debitore vanta un diritto reale o personale di godimento e in cui vive ed è, anzi, esteso a qualsiasi luogo in cui egli abbia uno stabile rapporto di fatto al fine di provvedere alle esigenze abitative proprie e della famiglia, ancorché altri ne sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (Cass., 25.1.79, n. 579: *“In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, per “casa del debitore”, ai sensi degli artt. 513, 621 e 622 c.p.c., deve intendersi quella in cui egli abita di fatto e stabilmente, ancorché altri ne sia proprietario o eserciti su di essa diritti reali o di godimento”*); si richiede, però, che la relazione di fatto intercorrente tra il debitore e il luogo di ubicazione dei beni sia stabile e abituale (Cass., 14.6.82, n. 3626: *“L'espressione “casa del debitore”, usata dall'art. 621 c. p. c. per stabilire i limiti della prova testimoniale nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo che pretende di avere la proprietà sui beni pignorati in quel luogo, inerisce ad un semplice rapporto di fatto, che abbia però una certa stabilità e non sia di temporanea ospitalità in casa altrui; conseguentemente, qualora in una casa convivano più persone, tutti i beni ivi esistenti possono essere pignorati per il debito di ciascuno, salvo il diritto dei conviventi non debitori di proporre opposizione a norma dell'art. 619 c. p. c. e con le limitazioni di prova stabiliti dal cit. art. 621, ancorché l'opponente sia un parente”*).

<sup>59</sup> Cass., 20.12.12, n. 23625: *“In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l'art. 513 cod. proc. civ. pone una presunzione di titolarità in capo a quest'ultimo dei beni che si trovano nella sua casa e negli altri luoghi a lui appartenenti; pertanto, poiché l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, è preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell'opposizione di terzo all'esecuzione”*.

*“che il terzo possessore consente di esibirgli”* (art. 513, comma 4, c.p.c.)<sup>60</sup>.

Per le cose che non si trovano in luogo appartenente al debitore, ma delle quali egli *“può direttamente disporre”*, l'art. 513, comma 3, c.p.c. prevede la possibilità di sottoporle a pignoramento mobiliare su autorizzazione del presidente del tribunale o di giudice da lui delegato.

Secondo la prevalente dottrina<sup>61</sup> si versa in tale ipotesi nel caso di cose delle quali il debitore abbia il potere di disporre non solo giuridicamente ma anche materialmente<sup>62</sup>, senza che occorra collaborazione del terzo per introdurle o asportarle<sup>63</sup>; rientra in tale ipotesi il caso in cui la cooperazione del terzo sia richiesta per introduzione nel luogo (come, ad esempio, accade per le autovetture parcheggiate nelle autorimesse altrui o per i bagagli lasciati in deposito presso stazioni o alberghi<sup>64</sup>); se, invece, la collaborazione del terzo risultasse necessaria per l'apprensione della cosa, si dovrà procedere nelle forme dell'espropriazione presso terzi<sup>65</sup>.

Deve inoltre trattarsi di cose *“determinate”* che, quindi, dovranno essere individuate nell'istanza, almeno genericamente.

L'autorizzazione – necessaria per l'ufficiale giudiziario al fine di accedere a luoghi non appartenenti al debitore – deve essere richiesta dal creditore, il quale ha l'onere di indicare sia le cose da pignorare (individuandole quantomeno nel *genus* e dando atto del fatto che il debitore ne ha diretta disponibilità), sia i luoghi in cui sono ubicate.

L'istanza si propone con ricorso al presidente del tribunale competente per l'esecuzione, il quale provvede con decreto, ovviamente *inaudita altera parte*.

L'art. 125, comma 1, c.p.c. (come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. 29.12.09, n.

<sup>60</sup> Cass., 23.5.03, n. 8172: *“Il creditore che pretende di eseguire il pignoramento di un bene mobile che assume di proprietà del suo debitore ed è, però, detenuto da un terzo, deve procedere, se il terzo non consente di esibire la cosa all'ufficiale giudiziario, con i modi e le forme previste dagli articoli 543 e seguenti del c.p.c. e non con quelli stabiliti per il pignoramento presso il debitore che può essere eseguito dall'ufficiale giudiziario presso il terzo possessore solo per i beni che questo consente di esibirgli come cose appartenenti al debitore”*. Conforme Cass., 9.6.94, n. 5617.

<sup>61</sup> ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1964, 147; REDENTI-VELLANI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1999, 301.

<sup>62</sup> Specificamente sul pignoramento ex art. 513, comma 3, c.p.c., Cass., 15.4.11, n. 8746: *“La forma di pignoramento prevista dal terzo comma dell'art. 513 cod. proc. civ. prescinde dal collegamento spaziale dei beni pignorati presso la casa o l'azienda del debitore, presupponendo soltanto la disponibilità materiale della cosa da parte del debitore medesimo, rispetto alla quale il terzo che ne rivendichi la proprietà dovrà fornire la prova del titolo di questa, ma non anche l'affidamento al debitore, che, invece, è presupposto rilevante nella fattispecie regolata dal primo comma del citato art. 513 ed alla cui stregua si impone il rigoroso regime probatorio dettato dall'art. 621 cod. proc. civ. Tuttavia, nell'anzidetta fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 513, al terzo si richiede anche la dimostrazione dell'opponibilità dell'acquisto al creditore pignorante ed a quelli intervenuti nell'esecuzione, il cui regime, ove si tratti di alienazione di beni mobili iscritti in pubblici registri, è dettato dall'art. 2914, n. 1), cod. civ.”*

<sup>63</sup> CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, 1661, e dottrina e casistica ivi citate.

<sup>64</sup> Altre fattispecie esemplificative in cui risulta applicabile l'art. 513, comma 3, c.p.c.: galleria di quadri, stand di una esposizione, guardaroba di un teatro.

La fattispecie dell'art. 513, comma 4, c.p.c. si riscontra, invece, qualora il debitore non possa disporre delle cose a proprio piacimento (ad esempio perché concesse in comodato o a noleggio).

<sup>65</sup> Per tale ragione i beni contenuti nella cassetta di sicurezza presso una banca andranno sottoposti ad espropriazione mobiliare ex art. 513, comma 3, mentre i titoli inseriti in un conto deposito presso una banca andranno sottoposti ad espropriazione presso terzi.

143, e poi dall'art. 2, comma 35, lett. a), d.l. 13.8.11, n. 138, e infine dall'art. 45-bis d.l. 24.6.14, n. 90, come convertito dalla l. 11.8.14, n. 114) impone al difensore l'indicazione del proprio codice fiscale e del proprio numero di fax (le disposizioni sul processo civile telematico prevedono, tuttavia, che le notificazioni e comunicazioni siano effettuate preliminarmente all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel cosiddetto domicilio digitale).

Fermo restando che la ripartizione degli affari tra le diverse cancellerie non incide sull'individuazione del "cancelliere presso il giudice competente" (trattandosi di questione prettamente organizzativa dei vari uffici giudiziari), sotto il profilo pratico può essere problematica l'individuazione dello "sportello" (anche telematico) al quale presentare l'atto *de quo*: secondo alcuni l'istanza va depositata come un procedimento di volontaria giurisdizione, mentre altri ritengono che, per l'attinenza alla materia esecutiva, la stessa debba essere inoltrata alla cancelleria che si occupa delle esecuzioni forzate.

Il rilascio dell'autorizzazione in assenza dei presupposti normativi può essere impugnato, con l'opposizione agli atti esecutivi, dal debitore esegutato ma non dal terzo, che non ha interesse a dolersi della illegittimità dei singoli atti esecutivi<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 533; Cass., 29.3.01, n. 3990.

**FORMULA 041****ISTANZA PER ESCLUDERE DAL PIGNORAMENTO  
O PER ESSERE AUTORIZZATI AD USARE LE COSE  
NECESSARIE PER LA COLTIVAZIONE DEL FONDO  
(ART. 515 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione mobiliare n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

**ISTANZA EX ART. 515 C.P.C.**

III.mo Signor Presidente,  
..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv.  
..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica certificata .....), ed elettivamente  
domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

**PREMESSO CHE**

– contro l'esponente è stata instaurato il procedimento esecutivo in epigrafe, che, tra l'altro, ha  
colpito i seguenti beni: .....,  
– come emerge dalla natura stessa dei beni, però, si tratta di cose di uso necessario per la col-  
tura del fondo;

**CHIEDE**

che la S.V. voglia, con ordinanza non impugnabile, escludere dal pignoramento le sopra indica-  
te cose, ovvero, in subordine, permettere all'esponente l'uso delle sopra indicate cose, sebbene  
pignorate, indicando le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

**PRODUCE**

1. ....  
....., li .....

Avv. ....

**PROCURA SPECIALE**

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente processo l'Avv. ....,  
eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. ....

### NOTA ESPLICATIVA

Come sopra ricordato, *ex art. 515 c.p.c.* le cose che il proprietario del fondo rustico vi tiene “*per il servizio e la coltivazione del medesimo*” possono essere pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili; essendo pertinenze del fondo (*art. 2912 c.c.*), questi beni sono infatti automaticamente compresi nel pignoramento che colpisce l’immobile.

L’esistenza di altri mobili pignorabili (e, dunque, l’impignorabilità di queste *res*) deve essere dedotta dal debitore al momento del pignoramento<sup>67</sup> o – qualora ciò non sia stato possibile e sempre che lo stesso debitore non abbia indicato tali beni come oggetti da pignorare (in applicazione del previgente art. 517 c.p.c.)<sup>68</sup> – con successiva opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.* (infatti, a differenza della impignorabilità “assoluta”, la cosiddetta impignorabilità “relativa” a cui dà luogo la violazione dell’art. 515 c.p.c. non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 615, comma 2, c.p.c. bensì in quello dell’art. 617 c.p.c.<sup>69</sup>).

Il debitore può, comunque, chiedere l’esclusione dal pignoramento<sup>70</sup> delle cose di uso necessario per la coltivazione del fondo.

Su ricorso del debitore, e previa audizione delle parti, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza non impugnabile (parte della dottrina ritiene comunque espribile l’opposizione agli atti esecutivi<sup>71</sup>).

In alternativa, il giudice dell’esecuzione può permetterne l’uso ma deve dettare le opportune cautele per la loro conservazione e, in caso di beni consumabili, per la loro ricostituzione con altri della stessa specie.

Le due istanze, come qui si è ipotizzato, possono venire formulate, gradatamente, con unico atto ovvero con atti distinti nel caso in cui la prima istanza non venga accolta.

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito*

<sup>67</sup> Pret. Alessandria, 4.4.51, in *Foro padano*, 1951, 1, 929: “*Spetta al debitore esecutato, al momento del pignoramento, denunziare, con specifica indicazione, l’esistenza di altri mobili, che forma condizione per la impignorabilità, separatamente dal fondo, delle cose che vi sono tenute per il suo servizio e coltivazione: e ove il debitore non faccia tempestivamente tale specifica indicazione, ben si procede al separato pignoramento*”.

<sup>68</sup> Trib. Matera, 30.3.63: “*Il debitore esecutato che, avvalendosi della facoltà di scelta riconosciutagli dall’art. 517, c.p.c., indica all’ufficiale giudiziario il bene da sottoporre a pignoramento, non ha diritto di proporre opposizione all’esecuzione diretta a far valere l’impignorabilità dello stesso bene (mula adibita a lavori agricoli), perché con la indicazione di esso a preferenza di altre cose liberamente espropriabili si attua l’implicita rinuncia alla garanzia predisposta dall’art. 515 del menzionato codice, a tutela dell’esclusivo interesse del debitore*”.

<sup>69</sup> MARCHIONI, *La vendita mobiliare*, in *Esecuzione forzata e processo esecutivo*, a cura di Crivelli, Torino, 2006, II, 548; VERDE, *Pignoramento mobiliare diretto e immobiliare*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 827; BONSIGNORI, *L’esecuzione forzata*, Torino, 1996, 198.

<sup>70</sup> Determinandone così la “*impignorabilità iussu iudicis*” (ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, *Del processo di esecuzione*, Napoli, 1957, 141).

<sup>71</sup> ORIANI, *Opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, 235.

*dell'atto con cui inizia l'esecuzione*" (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); "... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici" (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla "disposizione di cui al comma 1" deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

**FORMULA 042**

**ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL PIGNORAMENTO  
ANTERIORE ALL'ISTANZA DI VENDITA  
(ART. 518, COMMA 7, C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione mobiliare n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

**ISTANZA DI INTEGRAZIONE DI PIGNORAMENTO  
EX ART. 518, COMMA 7, C.P.C.**

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
il sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore del creditore precedente .....

**PREMESSO CHE**

- a fronte di un credito indicato in precezzo nella somma di Euro ..... sono stati pignorati beni ai quali l'ufficiale giudiziario ha attribuito, a sensi dell'art. 518 c.p.c., un presumibile valore di realizzo pari ad Euro .....
- ritiene l'esponente che l'effettivo valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quanto indicato dall'ufficiale giudiziario, in quanto .....

**CHIEDE**

che la S.V., previa se del caso nomina di uno stimatore, voglia ordinare l'integrazione del pignoramento.

**DEPOSITA**

1. ....  
....., li .....

Avv. ....

**NOTA ESPLICATIVA**

Come previsto dall'art. 518, commi 1 e 2, c.p.c., l'ufficiale giudiziario procede al pignoramento determinando (eventualmente avvalendosi di un esperto stimatore da lui scelto) il *“presumibile valore di realizzo”* delle cose pignorate.

La ricerca dei beni pignorati si arresta quando tale presumibile valore risulta pari all'importo del credito precettato aumentato della metà (art. 517, comma 1, c.p.c.), ma in tal caso il precedente – se ritiene che il presumibile valore di realizzo sia inferiore a quello indicato dall'ufficiale giudiziario (ipotesi non infrequente quando la stima non è eseguita da un esperto nominato ex art. 518, comma 2, c.p.c.) – può, entro il termine

per il deposito dell'istanza di vendita, chiedere che il giudice dell'esecuzione ordini all'ufficiale giudiziario di procedere con l'integrazione del pignoramento e, cioè, di riprendere senza indugio le operazioni di ricerca e individuazione di altri beni da sottoporre all'espropriazione.

Si tratta di innovazione legislativa che consente di correggere un pignoramento inizialmente insufficiente e di assicurare al creditore un più adeguato mezzo di tutela; infatti, la disposizione potrebbe essere applicata al fine di porre rimedio, oltre che alle ipotesi di sovrastima, a qualunque evento sopravvenuto che sia tale da compromettere la fruttuosità del procedimento<sup>72</sup>, esonerando il creditore dall'onere di instaurare un nuovo processo esecutivo.

In seguito al deposito dell'istanza del creditore, il giudice potrà (secondo alcuni, dovrà) fissare un'apposita udienza per la comparizione delle parti; in ogni caso, il provvedimento conseguentemente emesso potrà essere sindacato con l'opposizione agli atti esecutivi.

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: *“Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione”* (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); *“... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”* (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso ex art. 608 c.p.c. o il ricorso ex art. 612 c.p.c.; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla *“disposizione di cui al comma 1”* deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso ex art. 608 c.p.c. o al ricorso ex art. 612 c.p.c. tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

---

<sup>72</sup> FINOCCHIARO, *Il valore dei beni nell'espropriazione riformata*, in *Vita Notarile*, 2006, 1185.

**FORMULA 043**

**ISTANZA DI DISTRIBUZIONE DEL DANARO  
(ARTT. 494, COMMA 3, E 529 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione mobiliare n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

**ISTANZA DI DISTRIBUZIONE**

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
il sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore del creditore procedente .....

**PREMESSO CHE**

il debitore esecutato ha evitato il pignoramento di cose ex art. 494, comma 3, c.p.c. depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, la somma indicata nell'atto di precetto e l'importo delle spese, aumentato di due decimi

**CHIEDE**

la distribuzione del danaro di cui sopra ex art. 529, comma 1, c.p.c.  
....., li .....

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

L'art. 494 c.p.c. è norma di portata generale ma, in concreto, trova applicazione pressoché esclusiva al procedimento espropriativo mobiliare, anche perché questo è l'unico che postula la presenza fisica dell'ufficiale giudiziario per l'esecuzione del pignoramento<sup>73</sup>.

<sup>73</sup> In giurisprudenza: Cass., 14.6.72, n. 1887: "La notificazione del pignoramento immobiliare eseguita a mezzo del servizio postale è valida, potendo la notificazione degli atti giudiziari – quale è indubbiamente il pignoramento, che costituisce il primo atto di esecuzione nel procedimento di esecuzione forzata – essere eseguito con quel mezzo, salvo il caso in cui la legge ponga in contrario un espresso divieto. In tal caso non si applica l'art. 494 c.p.c., che consente al debitore di evitare il pignoramento, versando all'ufficiale giudiziario la somma dovuta e le spese"; Cass., 16.5.64, n. 1203: "La disposizione dell'art. 494 cod.proc.civ., per la quale il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma dovuta ed il rimborso delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore ed eventualmente con la riserva di ripetere la somma versata, mentre trova applicazione senza limitazione di sosta quando si procede a pignoramento mobiliare (presso il debitore), il quale richiede necessariamente la presenza e l'attività dell'ufficiale giudiziario per il compimento di quanto disposto dagli artt. 513, 517, 520, 521, 518 (ricerca delle cose da pignorare, determinazione del loro valore, provvedimenti sulla custodia delle cose pignorate, ingiunzione di cui all'art. 492 cod. proc. civ.), in tema, invece, di pignoramento immobiliare, il quale si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto contenente la esatta indicazione dei beni e diritti immobiliari che s'intende sottoporre ad esecuzione, nonché l'ingiunzione di cui all'art. 492 cod. proc. civ.,

A differenza dell'ipotesi prevista dall'art. 494, comma 1, c.p.c. (pagamento a mani dell'ufficiale giudiziario) il deposito *ex art. 494, comma 3, c.p.c.* non evita il pignoramento.

Nella prima fattispecie, non essendovi stato pignoramento, non si ha neppure procedimento esecutivo<sup>74</sup> e, quindi, il debitore che ha pagato ha la sola possibilità di agire in ripetizione (artt. 494, comma 2, c.p.c. e 157 disp. att. c.p.c.).

Al contrario, il "deposito sostitutivo" disciplinato dall'art. 494, comma 3, c.p.c. – così definito perché l'ufficiale giudiziario non consegna le somme al creditore, ma deve, come nel caso di rinvenimento di denaro contante *ex art. 517, comma 2, c.p.c.*, redigere il verbale di pignoramento e consegnare la valuta al cancelliere affinché la depositi nelle forme dei depositi giudiziari (art. 520, comma 1, c.p.c.) – non impedisce l'inizio dell'esecuzione forzata, ma evita che delle cose del debitore divengano oggetto di espropriazione (in dottrina si è affermato che col deposito sostitutivo "il processo esecutivo non viene evitato bensì soltanto semplificato"<sup>75</sup>): infatti, il deposito ha l'effetto di sostituire il denaro contante ai beni che l'ufficiale giudiziario si apprestava a pignorare e la somma versata dal debitore viene assoggettata al vincolo del pignoramento in luogo di detti cespiti; decorso il termine dilatorio *ex art. 501 c.p.c.*, il creditore procedente ed i creditori eventualmente intervenuti possono soddisfarsi sul denaro consegnato richiedendone l'assegnazione o la distribuzione *ex art. 529, comma 1, c.p.c.*<sup>76</sup>; il debitore ha la possibilità di proporre opposizioni *ex artt. 615 e 617 c.p.c.*

Il deposito sostitutivo offre plurimi vantaggi al debitore: *in primis*, lo garantisce dall'eventuale sopravvenuta insolvenza del creditore, la quale può astrattamente pregiudicare la ripetizione nel diverso caso del pagamento *ex art. 494, commi 1 e 2, c.p.c.*; poi, senza spogliarsi della somma (ma solo della facoltà di dispone) e mantenendo intatto il diritto di proporre o coltivare un'opposizione all'esecuzione, l'esecutato è in grado di ottenere – in caso di riconoscimento delle sue ragioni – un'agevole liberazione dal vincolo esecutivo (mediante ordine di restituzione materiale della somma), anziché essere costretto ad avviare un'autonoma azione per la ripetizione dell'indebito<sup>77</sup>.

---

*si applica solo quando l'ufficiale giudiziario proceda di persona alla notificazione al debitore dell'atto di pignoramento, e non anche quando l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione dell'atto di pignoramento del servizio postale*.

Anche la dottrina ritiene che l'art. 494 c.p.c. si applichi concretamente solo quando si verifica un immediato rapporto tra debitore e ufficiale giudiziario, restando escluse le fattispecie in cui l'atto di pignoramento è notificato mediante il servizio postale (CAPPONI, *Pignoramento*, in *Enc. dir.*, XXIII, Roma, 1990, 12; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1957, 89), così come quelle in cui il pignoramento si perfeziona in un momento successivo all'attività di accesso dell'ausiliario (ad esempio, con la dichiarazione positiva del terzo pignorato); in senso contrario si è espressa altra dottrina, secondo cui, in caso di pignoramento perfezionato mediante notificazione, il giudice potrebbe, con una lata lettura dell'art. 494 c.p.c., autorizzare il debitore al pagamento successivo, di fatto rendendo inefficace il pignoramento (CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2008, 195; *contra*, BONSIGNORI, *Pignoramento*, in *No-viss. Dig. it.*, XIII, 1966, 79).

<sup>74</sup> Infatti, l'ufficiale giudiziario non redige un atto di pignoramento, bensì un processo verbale che, poi, viene depositato (in passato dallo stesso ufficiale giudiziario, in originale, e, dopo la novella del 2014, dal pignorante in copia autentica) in cancelleria affinché, a cura del cancelliere, sia registrato nel ruolo generale delle esecuzioni (art. 157 disp. att. c.p.c.).

<sup>75</sup> SALVIONI, *Artt. 491-497*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Consolo, III, Milano, 2013, 1905.

<sup>76</sup> ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1957, 90.

<sup>77</sup> REDENTI-VELLANI, *Diritto processuale civile*, vol. III, Milano, 1999, 177; LUISO, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 2011, 113.

Presenta, però, anche degli svantaggi: è stabilito il pagamento anticipato di un ulteriore importo corrispondente a due decimi del totale di crediti e spese; è previsto l'obbligo di versamento di una somma comprensiva delle spese dell'intera procedura – nella misura stimata dall'ufficiale giudiziario avendo riguardo ai sui possibili sviluppi<sup>78</sup> – e non limitate, dunque, a quelle maturate al momento dell'accesso (come accade, invece, nella fattispecie *ex art. 494, comma 1, c.p.c.*; vi è tuttavia chi ritiene che per "spese" debbano intendersi soltanto quelle sorte sino al momento del pagamento e che l'ulteriore 20% abbia proprio lo scopo di forfettizzare gli oneri successivi<sup>79</sup>); poi, la possibilità di intervento nel processo di altri creditori può determinare la sopravvenuta incapienza del deposito<sup>80</sup>.

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: "Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione" (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); "... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici" (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla "disposizione di cui al comma 1" deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

---

<sup>78</sup> ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1957, 90; SATTA, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1963, 159.

<sup>79</sup> SALVIONI, *Artt. 491-497*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Consolo, III, Milano, 2013, 1904.

<sup>80</sup> PUCCIARIELLO, *Art. 494*, in *Commentario del codice di procedura civile*, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, VI, Torino, 2013, 357.

**FORMULA 044**
**NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO DI PIGNORAMENTO MOBILIARE E DI  
DEPOSITO DI PROCESSO VERBALE, TITOLO ESECUTIVO, PRECETTO  
(ART. 518, COMMA 6, C.P.C. E 159-BIS DISP. ATT. C.P.C.)**

TRIBUNALE ORDINARIO DI .....

ESECUZIONI CIVILI – ESPROPRIAZIONI MOBILIARI

## NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

Per il creditore ricorrente si chiede l'iscrizione nel:

## RUOLO GENERALE DELLE ESECUZIONI CIVILI

del:

PIGNORAMENTO

Promosso da ..... codice fiscale / partita IVA .....  
con l'Avv. ..... codice fiscale .....

Contro ..... codice fiscale / partita IVA .....

- Valore della controversia (il valore è determinato ai sensi dell'art. 9 Legge 23.12.1999 n. 488) .....  
 Importo del contributo unificato (allegare ricevuta di versamento) .....  
 Esenzione dal contributo unificato

Importo del precetto: .....

Data di consegna del pignoramento da UNEP al creditore: .....

Oggetto e Codice domanda: **5.10.001 (espropriazione mobiliare presso il debitore)**

CREDITORE	NATURA GIURIDICA <sup>(1)</sup>  ..... ..... ....	ALTRÉ PARTI N. .... <sup>(2)</sup>
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE _____		
CODICE FISCALE / PARTITA IVA _____		
COGNOME E NOME DEL DIFENSORE _____		
CODICE FISCALE _____		
DEBITORE NATURA GIURIDICA <sup>(1)</sup>  ..... ..... ....		
COGNOME NOME O DENOMINAZIONE _____		
CODICE FISCALE / PARTITA IVA _____		
DATA DI NOTIFICA DEL PRECETTO _____		

234 CAPITOLO III

<sup>(1)</sup> Indicare uno dei seguenti codici che identifica la "Natura Giuridica" della parte:

PFI = Persona Fisica	PUM = Pubblico Ministero	CON = Consorzio
SOC = Società di capitali	CND = Condominio	ENP = Ente pubbl o Pubb. Amm.
SOP = Società di persone	EDG = Ente di Gestione	EIS = Ente religioso
COP = Cooperativa	ASS = Associazione	PAS = Partito o Sindacato
	COM = Comitato	OSE = Stato Est. o Org. Intermin.

<sup>(2)</sup> indicare soltanto il numero delle altre parti.

CUSTODE
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE _____
CODICE FISCALE / PARTITA IVA _____

DATI DEL TITOLO ESECUTIVO
NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL CREDITORE _____
DESCRIZIONE DEL TITOLO _____

Tipologia del bene (secondo la classificazione SIECIC): .....

TABELLA SIECIC – CODIFICA BENI

Beni mobiliari esecuzioni individuali					
0	Compendio pignorato	9	Automezzi commerciali	18	Marchio
1	Mobili ed arredi per casa	10	Motoveicolo o ciclomotore	19	Brevetto
2	Denaro no contanti (assegni, etc)	11	Attrezzature industriali	20	Oggetti d'arte o antiquariato
3	Mobili ed arredi per ufficio	12	Nave o galleggiante	21	Abbigliamento e calzature
4	Elettrodomestici	13	Aereomobile	22	Attrezzature varie
5	Preziosi	14	Attrezzature mediche	23	Credito unitario
6	Denaro contante	15	Computer ed attr. informatica	24	Credito periodico
7	Titoli (Azioni, BOT, CCT etc )	16	Merce deperibile	25	Emolumenti
8	Autovetture	17	Merci varie non deperibili	26	Bene generico

In caso di conversione di sequestro in pignoramento

Tribunale che ha emesso la sentenza o il diverso provvedimento su cui si fonda l'istanza di conversione .....

numero del provvedimento ..... data del provvedimento .....

importo del credito .....

note: .....

Data .....

Firma .....

## NOTA ESPLICATIVA

Una delle novità più rilevanti, sotto il profilo operativo, dovute al d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, consiste nel fatto che – a differenza di quanto avveniva in passato – l'ufficiale giudiziario, una volta eseguito il pignoramento nelle varie forme previste dalla legge, non deposita più il relativo verbale od atto presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, ma lo consegna al creditore precedente.

Spetta poi al creditore depositare in cancelleria copia autentica del verbale o atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precezzo, iscrivendo a ruolo l'esecuzione mediante l'apposita nota di iscrizione; a seguito di tale deposito viene aperto il fascicolo dell'esecuzione.

Questo *iter* è previsto, con leggere varianti, dal novellato codice di procedura civile agli artt. 518, comma 6 (esecuzione mobiliare), 521-bis, comma 5 (esecuzione su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), 543, comma 4 (esecuzione presso terzi) e 557, comma 2 (esecuzione immobiliare).

La formula qui proposta ricalca – anche graficamente – il modello ministeriale di nota di iscrizione a ruolo (NIR)<sup>81</sup> al quale sono stati aggiunti – per effetto dell'art. 159-bis disp. att. c.p.c. e del d.m. 19.3.15 (pubblicato su G.U. n. 68 del 23.3.15 ed entrato in vigore il 7.4.15)<sup>82</sup> – ulteriori elementi; in ogni caso, molti redattori per PCT (quelli ag-

<sup>81</sup> Reperibile al seguente indirizzo Internet: [http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/iscrizione\\_a\\_ruolo\\_esecuzioni\\_civili\\_espropriazioni\\_immobiliari\\_tribunale.rtf](http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/iscrizione_a_ruolo_esecuzioni_civili_espropriazioni_immobiliari_tribunale.rtf).

<sup>82</sup> A norma del d.m. 19.3.15 (pubblicato su G.U. n. 68 del 23.3.15 ed entrato in vigore il 7.4.15), “nella nota d'iscrizione a ruolo dei processi esecutivi per espropriazione, di cui all'art. 159-bis disp. att. c.p.c., ad integrazione dei dati già previsti dalla richiamata norma di legge, debbano obbligatoriamente essere presenti i dati che seguono.

Per le procedure di esecuzione forzata su beni immobili:

- Importo del precezzo;
- Dati identificativi del creditore:

Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, Nome, Codice fiscale;

Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria;

- Dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo:

Cognome, Nome, Codice Fiscale;

- Dati identificativi del debitore:

Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica precezzo, data di notifica pignoramento;

Se persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria, data di notifica precezzo data di notifica del pignoramento;

- Dati dei titoli esecutivi:

Nome Cognome/denominazione del creditore;

Descrizione del titolo;

- Dati identificativi del bene immobile:

Indirizzo;

Descrizione del bene;

Tipo di catasto (Urbano/Terreni), Classe/tipologia (A1,A2, ecc.);

Identificazione: Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento).

Se trattasi di bene immobile sito in Comune ove vige il sistema tavolare: Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea). Per i beni siti nei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano è obbligatoria l'indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale;

- Diritti sul bene immobile:

giornati alle ultime specifiche tecniche) generano in automatico una nota di iscrizione a ruolo completa di tutti i dati richiesti<sup>83</sup>.

L'art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221 (come modificato dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, e poi dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132) stabilisce che *“A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei*

---

*Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignoramento) o Unità negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell'enfiteuta ecc.), Frazione (xx su xxx).*

*Per le procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore:*

- *Importo del precezzo;*
- *Dati identificativi del creditore:*  
*Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, Nome, Codice fiscale,*  
*Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria.*
- *Dati identificativi del Debitore:*  
*Se persona fisica: Cognome, Nome, codice fiscale, data di notifica precezzo;*
- *Se persona giuridica: Denominazione, CF/PI, categoria, data di notifica precezzo;*
- *Dati identificativi del difensore del difensore della parte che iscrive a ruolo:*  
*Cognome, Nome, Codice Fiscale;*
- *Dati identificativi dell'eventuale Custode:*  
*Cognome, nome, Codice Fiscale;*
- *Dati dei titoli esecutivi:*  
*Nome Cognome/denominazione del creditore;*  
*Descrizione del titolo;*
- *Tipologia del bene (secondo la classificazione già presente in SIECIC)*  
*Per le procedure di espropriazione mobiliare presso terzi:*
- *Importo del precezzo;*
- *Data udienza in citazione;*
- *Dati identificativi del creditore:*  
*Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, nome, Codice fiscale,*  
*Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria;*
- *Dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo:*  
*Cognome, Nome, Codice Fiscale;*
- *Dati identificativi del Debitore:*  
*Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica precezzo;*  
*Se persona giuridica: Denominazione, CF/PI, Categoria, data notifica precezzo;*
- *Dati identificativi del terzo pignorato:*  
*Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale;*  
*Se persona giuridica: Denominazione, Categoria;*
- *Dati identificativi del Custode:*  
*Cognome, nome, Codice Fiscale;*
- *Dati del titolo esecutivo:*  
*Nome e Cognome/denominazione del creditore;*  
*Descrizione del titolo;*
- *Tipologia del bene.*  
*Qualora si verà in ipotesi di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti i seguenti dati:*
- *Tribunale che ha emesso la sentenza o del diverso provvedimento su cui si fonda l'istanza di conversione;*
- *numero del provvedimento;*
- *data provvedimento;*
- *importo del credito.”.*

<sup>83</sup> Per alcuni esempi: [http://www.ordineavvocati.napoli.it/common/doc/guida\\_pignoramenti.pdf](http://www.ordineavvocati.napoli.it/common/doc/guida_pignoramenti.pdf) e <http://www.ordineavvocaticomo.it/uploads/Linee guida per il deposito atti nelle esecuzioni 27.3.15.pdf>.

*documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies”.*

Ai fini del deposito telematico, la nota di iscrizione a ruolo deve essere impostata, nella redazione della busta telematica, come atto principale: ciò significa che – qualora il software in uso non provveda automaticamente alla creazione della nota tramite schermate da compilare – la stessa deve essere realizzata dapprima con un programma di elaborazione di testi (a tal fine può essere impiegata la formula suestesa, da utilizzare con MSword, LibreOffice o altri) e, poi, trasformata in un file *.pdf* (il cosiddetto *.pdf* “nativo”) e, successivamente, caricata come atto principale.

Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo devono essere depositati nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione (telematicamente, nella medesima busta) le copie conformi di:

- processo verbale di pignoramento<sup>84</sup>;
- titolo esecutivo, completo delle relate di notifica;
- precezzo, completo delle relate di notifica.

Le copie sono ottenute mediante scansione dei corrispondenti documenti cartacei e ciascun file *.pdf* (teoricamente, una “*copia informatica per immagine*”) deve essere corredata dall'attestazione di conformità<sup>85</sup>; al solo fine del deposito in cancelleria, al difensore del creditore (equiparato al pubblico ufficiale quando compie attività certificative<sup>86</sup>) è attribuito il potere di attestare la conformità delle copie depositate agli originali in suo possesso, consegnatigli dall'ufficiale giudiziario<sup>87</sup>.

Per la certificazione di conformità può essere impiegata la seguente formula:

*Io sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore del creditore procedente ...., ai sensi degli artt. 16-decies e 16-undecies d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla*

<sup>84</sup> Nel caso di pignoramento di quota di s.r.l. (formula n. 053), atto di pignoramento notificato; nel caso di pignoramento di autoveicolo, l'atto indicato nella formula n. 054.

<sup>85</sup> In generale, l'art. 16-decies d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221 (introdotto dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132) prevede che il difensore, quando deposita con modalità telematiche la copia informatica (anche per immagine) di un atto processuale di parte, attesti la conformità della copia al predetto atto e stabilisce l'equivalenza tra la copia munita dell'attestazione di conformità e l'originale.

Più precisamente, l'art. 16-undecies d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221 (anch'esso introdotto dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132) disciplina le modalità dell'attestazione di conformità: se la stessa si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione deve essere apposta in calce o a margine della copia o anche su foglio separato (purché materialmente congiunto alla medesima); quando l'attestazione si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico oppure su un documento informatico separato (secondo le modalità stabilite dall'art. 19-ter delle “*Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44*” di cui al provvedimento del 16.4.14 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, come modificato e integrato previste dal provvedimento del 28.12.15, pubblicato sul portale dei servizi telematici in data 8.1.16: <http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf>).

<sup>86</sup> Art. 16-undecies, comma 3-bis, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221.

<sup>87</sup> Per indicazioni pratiche sulle modalità con cui inserire la dichiarazione di conformità nel documento informatico o per produrre la dichiarazione di conformità in un documento separato: <https://avvocatotelematico.files.wordpress.com/2015/09/vademecum-iscrizione-a-ruolo-pignoramenti-ver-5-3.pdf> e <https://avvocatotelematico.files.wordpress.com/2015/09/come-si-autentica-un-pdf-definitivo-11-09-2015.pdf>.

*l. 17.12.12, n. 221, attesto che il presente documento digitale è copia conforme del corrispondente atto cartaceo in mio possesso.*

....., *li* .....

*Avv. .....*

Il termine per eseguire il deposito telematico in cancelleria è – nell'esecuzione mobiliare – di 15 giorni, con decorrenza dalla consegna dei documenti (processo verbale di pignoramento, titolo esecutivo e precezto) da parte dell'ufficiale giudiziario; la violazione di questo termine comporta l'inefficacia del pignoramento<sup>88</sup> (con le conseguenze previste dall'art. 164-ter c.p.c.)<sup>89</sup>.

Il codice non prevede il modo in cui possa (o debba) essere comprovata la data di consegna da parte dell'ufficiale giudiziario: nessun problema può insorgere nei casi in cui il deposito avvenga entro 15 giorni dal compimento dell'atto di pignoramento. Qualora, invece, non risulti *per tabulas* il rispetto del termine suindicato, può risultare problematico dimostrare il rispetto (o il mancato rispetto) del termine per le parti processuali (credитore o debitore) e lo stesso giudice dell'esecuzione sarà impossibilitato a verificare *ex officio* l'attuale efficacia del gravame.

È presumibile che, per risolvere questo problema, siano istituite apposite prassi: si può ipotizzare che l'ufficiale giudiziario trasmetta al creditore l'atto di pignoramento, il titolo esecutivo e il precezto attestando tale attività con una relata di notificazione o con apposito verbale o con una propria nota in calce ai predetti documenti<sup>90</sup>; in ogni

<sup>88</sup> V. formula n. 124.

<sup>89</sup> È da ritenersi, dunque, superato dal novellato testo legislativo l'orientamento espresso da Cass., 22.3.07, n. 6957, secondo cui “*Il deposito del titolo esecutivo e del precezto, onde consentire al giudice di accertare la loro regolarità formale, al fine di procedere all'espropriazione immobiliare, non è soggetto a termine perentorio (art. 557, secondo comma, cod. proc. civ.), e pertanto non è nulla l'ordinanza di vendita, se tali atti sono allegati al fascicolo dell'esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla norma*”.

L'automatica perdita di efficacia del pignoramento sancita dall'art. 164-ter c.p.c. esclude altresì che tale inefficacia possa essere “sanata” da un deposito tardivo (come invece ritenuto, nella vigenza del precedente testo normativo, da Cass., 17.3.09, n. 6426: “*La presenza del titolo esecutivo nel fascicolo dell'esecuzione assolve la funzione di consentire al giudice di verificare che la parte istante, come ha affermato nel precezto e con il pignoramento, ha diritto di procedere ad esecuzione forzata e sussiste perciò nel giudice il dovere di porre in essere gli atti esecutivi ordinati all'attuazione del diritto di chi si è affermato creditore. Il giudice può rifiutare di compiere gli atti che gli sono richiesti se il creditore non lo pone in condizione di compiere questa verifica ed il debitore può chiedere che il giudice dell'esecuzione ordini al creditore di depositarli, soprassedendo all'adozione degli atti che gli sono stati richiesti, così come può impugnare di nullità gli atti del giudice invece adottati e ciò con la sola opposizione agli atti esecutivi e non con quella alla esecuzione. Ma l'opposizione agli atti non può essere proposta se non nel termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale di ciascuno degli atti successivi né la nullità dell'atto impugnato tempestivamente può essere pronunciata se il titolo, non depositato in precedenza, lo sia ed in tal modo risulti constatato che per il credito individuato nel precezto il titolo esecutivo esisteva. Se il deposito successivo consente di assolvere lo scopo cui era preordinato il deposito precedente, la nullità dell'atto adottato in sua mancanza non può essere pronunciata (art. 156 c.p.c., u.c.). L'opposizione agli atti esecutivi è si preordinata al rilievo dei vizi di violazione di norme sul procedimento occorsi nello svolgimento di una fase del processo esecutivo, ma la nullità deve poi essere pronunciata in quanto l'inosservanza della regola abbia impedito di raggiungere lo scopo cui è preordinata. Se con il suo deposito successivo, avvenuto nel giudizio di opposizione agli atti, si dimostra che per il credito vantato la parte istante era in possesso del titolo che, depositato prima, avrebbe giustificato da parte del giudice l'adozione dell'atto impugnato, se ne dichiarerebbe la nullità nel momento stesso in cui si accerta che lo scopo perseguito dalla regola violata è stato conseguito*”.

<sup>90</sup> L'art. 110 d.p.r. 15.12.59, n. 1229, prescrive che “*Gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti e devono contenere l'indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorre dell'ora in cui sono eseguiti*” e, pertanto, l'atto di “consegnare” deve recare tali obbligatorie indicazioni.

caso, l'ufficiale giudiziario deve annotare la consegna in uno dei registri in uso agli Uffici N.E.P. e tale annotazione ha natura fidefaciente.

L'art. 159-ter disp. att. c.p.c. (inserito dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132) prevede che pure un soggetto diverso dal creditore procedente possa procedere ad iscrivere a ruolo la procedura espropriativa; ciò è indispensabile qualora debba essere presentata un'istanza o depositato un atto di parte prima che il procedente provveda all'iscrizione a ruolo, ma anche quando – elasso il termine prescritto al creditore per l'iscrizione – il debitore voglia ottenere la dichiarazione di inefficacia del pignoramento (e i conseguenti provvedimenti, ai sensi dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c.)<sup>91</sup>; inoltre, anche l'ufficiale giudiziario potrebbe avere esigenza di adire il giudice dell'esecuzione prima dell'iscrizione a ruolo (ad esempio, se occorre consegnare al cancelliere il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento, come previsto dall'art. 520, comma 1, c.p.c.). In tale fattispecie, il deposito della nota effettuato da un legale (diverso dal difensore del creditore) o da un ausiliario del giudice o dalla parte personalmente può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento – unico atto da allegare – può essere priva dell'attestazione di conformità; qualora sia l'ufficiale a richiedere l'iscrizione, alla stessa deve provvedere *ex officio* il cancelliere. Il creditore procedente resta onerato di provvedere al deposito – entro i termini prescritti – delle copie conformi degli atti suindicati (quelli che altrimenti, avrebbe dovuto allegare alla nota), a pena di inefficacia del pignoramento.

In ogni caso, secondo le istruzioni contenute nella circolare ministeriale del 3.3.15 (circ. n. Prot.m\_dg.DAG 03/03/2015.0036550.U del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio I, avente ad oggetto: “1) contributo unificato nei giudizi d'opposizione all'esecuzione e d'opposizione di terzo all'esecuzione – 2) d.l. 132/2014, convertito con modificazioni in legge 162/2014 – modifica dell'art. 518 c.p.c.”) l'iscrizione a ruolo dell'espropriazione non comporta il pagamento del contributo unificato, tributo che, invece, deve essere versato al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente così come indicato dall'art. 14, comma 1, del d.p.r. 30.5.02, n. 115.

---

<sup>91</sup> V. formula n. 124.

**FORMULA 045**

**ISTANZA DI VENDITA DEI BENI PIGNORATI  
(ART. 529 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione mobiliare n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

**ISTANZA DI VENDITA**

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
il sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore del creditore procedente .....

**DEPOSITA**

1. titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. .... in data ..... del Tribunale di .....;
2. atto di precezzo notificato.

**CHIEDE**

la vendita dei beni pignorati.  
....., li .....

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

L'istanza di vendita (da proporsi con ricorso al giudice dell'esecuzione) è sostanzialmente uguale per le esecuzioni mobiliari (art. 529 c.p.c.) ed immobiliari (art. 567 c.p.c.); manca, invece, nelle espropriazioni presso terzi<sup>92</sup>, salvo che nell'ipotesi di

<sup>92</sup> Alcuni Autori ritengono che l'art. 497 c.p.c. non trovi applicazione nell'espropriazione presso terzi perché l'istanza di vendita è implicita nella citazione ex art. 543 c.p.c., come può desumersi dal fatto che al creditore procedente non è fatto carico di compiere ulteriori attività prima della data fissata per la comparizione del debitore e del terzo pignorato (SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 2015, 681; SATTA, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1963, 200; CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2006, 219); altri sostengono che il termine ex art. 497 c.p.c. decorre dalla data di notifica dell'atto di pignoramento (VERDE, *Pignoramento in generale*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 777); altri ancora affermano che, poiché il pignoramento è perfezionato dalla dichiarazione del terzo, il *dies a quo* deve essere identificato con l'udienza ex art. 547 c.p.c. (SALVIONI, *Art. 497 – Cessazione dell'efficacia del pignoramento*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, III, Milano, 2013, 407; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1957, 211).

La giurisprudenza (Cass. 22.2.95, n. 1954) ha ritenuto necessaria una formale istanza di assegnazione esclusivamente nell'ipotesi in cui l'espropriazione presso terzi concerna crediti con scadenza superiore a 90

sciplinata dall'art. 543, comma 5, c.p.c. (introdotto dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162; la norma concerne il procedimento di pignoramento scaturito dalla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare *ex art. 492 bis*, comma 5, c.p.c. e si applica nel caso in cui l'ufficiale giudiziario abbia individuato, tramite la ricerca, cose del debitore che sono *“nella disponibilità di terzi”* oppure crediti vantati dal debitore<sup>93</sup>).

L'istanza *de qua* – che costituisce atto propulsivo dell'espropriazione volto ad evitare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura (art. 497 c.p.c.) – è riservata espressamente, dall'art. 529, comma 1, c.p.c., al creditore procedente o agli altri intervenuti muniti di titolo esecutivo; può essere sottoscritta dal difensore con procura o direttamente dalla parte<sup>94</sup>, beninteso se questa può stare in giudizio di persona non essendo altrimenti prevista alcuna deroga al disposto dell'art. 82 c.p.c.

Secondo la prescrizione dell'art. 529, comma 3, c.p.c., deve essere depositato unitamente al ricorso il certificato di iscrizione dei diritti di prelazione gravante sui beni pignorati (ad esempio: privilegio del venditore di macchine e della banca autorizzata all'esercizio di prestiti con garanzia del macchinario, *ex art. 2762 c.c.*; privilegio degli istituti di credito agrario e peschereccio, *ex artt. 43 ss.*, d.lg. 1.9.93, n. 385; ipoteca su autoveicoli, *ex artt. 2810 c.c.*, 2 ss. r.d.l. 15.3.27, n. 436 e 11 ss. r.d. 29.7.27, n. 1814), anche se negativo; se, poi, dal certificato risultano privilegi all'istanza di vendita deve essere allegata la prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso di pignoramento ai creditori iscritti (art. 498 c.p.c.)<sup>95</sup>.

Per il deposito dell'istanza è prescritto il termine dilatorio (soggetto a sospensione feriale *ex art. 1 l. 7.10.69, n. 742*<sup>96</sup>) di 10 giorni dal compimento del pignoramento, derogabile solo *“per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata”* (art. 501 c.p.c.).

Secondo una parte della dottrina la violazione del termine dilatorio di 10 giorni *ex art. 501 c.p.c.*, non comporta alcuna nullità; secondo altra opinione, invece, l'istanza di vendita risulta inammissibile.

In giurisprudenza si è affermato, in passato, che dall'inosservanza del predetto termine deriva la nullità dell'istanza di vendita o di assegnazione o di distribuzione e la conseguente nullità degli atti successivi<sup>97</sup>; più recentemente, si è statuito che la predet-

giorni, poiché, in tal caso, è possibile procedere all'assegnazione (in luogo della vendita) solo in presenza di un accordo tra i creditori; non ha chiarito, però, se un'istanza espressa sia necessaria anche quando si debba procedere all'assegnazione di crediti esigibili entro 90 giorni ai sensi dell'art. 553, comma 1, c.p.c.

<sup>93</sup> V. formula n. 068 e relativa nota esplicativa.

<sup>94</sup> Cass., 14.5.69, n. 1681: *“Nel procedimento esecutivo l'istanza di vendita può essere validamente sottoscritta dall'interessato senza l'assistenza di un difensore (nella specie si trattava di espropriazione mobiliare)”*.

<sup>95</sup> V. formula n. 021 e relativa nota esplicativa.

<sup>96</sup> Cass., 11.1.89, n. 68: *“È soggetto a sospensione durante il periodo-feriale – a norma dell'art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742 – il termine dilatorio per la presentazione dell'istanza di assegnazione o di vendita del bene pignorato, di cui all'art. 501 c.p.c.”*

Cass., 29.7.86, n. 4841, quanto al secondo termine: *“È soggetto al regime di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale il termine di efficacia del pignoramento di novanta giorni previsto dall'art. 497 c.p.c.”*

<sup>97</sup> Cass., 11.1.89, n. 68: *“L'eventuale compimento di tale atto di impulso processuale prima del decorso del termine sospeso, determina l'invalidità dell'istanza e la conseguente nullità dei successivi atti e provvedimenti relativi all'incoata esecuzione”*.

ta invalidità non è rilevabile d'ufficio e deve essere denunciata nei termini e con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.*, restando altrimenti sanata<sup>98</sup>.

La legge stabilisce – per il deposito dell'istanza – anche un termine acceleratorio di 45 giorni (anch'esso soggetto a sospensione feriale<sup>99</sup>) dall'esecuzione del pignoramento, fissato a pena di inefficacia del pignoramento stesso (*art. 497 c.p.c.*, così come modificato dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132).

Il predetto termine resta sospeso durante il periodo feriale *ex art. 1 l. 7.10.69, n. 742*<sup>100</sup> e, per il disposto dell'*art. 628 c.p.c.*, quando sia proposta l'opposizione agli atti esecutivi<sup>101</sup>.

Secondo il dato letterale dell'*art. 497 c.p.c.*, il predetto termine di 45 giorni decorre dal *“compimento”* del pignoramento: nell'esecuzione mobiliare presso il debitore il *dies a quo* coincide indubbiamente con la sottoscrizione del verbale di pignoramento.

Secondo la prevalente dottrina l'inefficacia *ex art. 497 c.p.c.* – conseguente al man-

<sup>98</sup> Cass., 7.11.02, n. 15630: *“L'istanza di vendita è atto di impulso processuale, per il cui compimento è previsto il termine dilatorio di dieci giorni (art. 501 c.p.c.). Tale termine è finalizzato alla tutela dell'interesse del debitore esecutato, consentendogli di evitare la prosecuzione del procedimento esecutivo e di chiedere la conversione o la riduzione del pignoramento. Esso segna il periodo temporale durante il quale l'attività processuale è preclusa o, da altro punto di vista, dopo il quale l'attività può essere compiuta; la sua penitenza comporta temporanea carenza del potere di proporre l'istanza di vendita, per cui la sua inosservanza produce invalidità dell'istanza medesima (Cass. 11.1.1989 n. 68). Trattasi, peraltro, di invalidità che, non impedendo all'istanza di vendita di raggiungere lo scopo di realizzare il soddisfacimento del creditore procedente attraverso l'espropriazione del debitore esecutato, non è riconducibile alla categoria di invalidità (nullità – inesistenza) che in quanto insuscettibile di sanatoria per difetto di impugnativa a norma degli artt. 157 e 617 c.p.c. è rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. 21.5.1999 n. 4953).”*; Cass., 16.1.03, n. 564: *“In tema di esecuzione forzata mobiliare, l'art. 501, c.p.c., disponendo che l'istanza di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento – eccetto che per le cose deteriorabili – fissa il termine dilatorio, allo scopo di permettere al debitore di evitare la vendita o l'assegnazione di beni, e, pertanto, la sua inosservanza da luogo a nullità sanabile, che non può essere rilevata d'ufficio, né può essere dedotta oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, che ha funzione preclusiva rispetto agli atti compiuti in data anteriore alla stessa, a meno che il debitore non alleghi di non aver ricevuto comunicazione del decreto di fissazione di detta udienza”*; In tema di pignoramento presso terzi (ma esprimendo principi applicabili anche alle altre espropriazioni), Cass., 18.1.12, n. 682: *“Nel pignoramento presso terzi, la concessione, da parte del creditore procedente, di un termine a comparire inferiore a quello indicato nell'art. 501 cod. proc. civ. non determina la nullità del pignoramento ma esclusivamente delle attività eventualmente svolte all'udienza di comparizione, con possibilità del debitore di far valere tale nullità con l'opposizione agli atti esecutivi”*.

<sup>99</sup> Cass., 6.8.13, n. 18652: *“Nell'espressione “cause civili relative ai procedimenti di opposizione all'esecuzione” – per le quali, ai sensi dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale – non sono ricompresi i procedimenti esecutivi ed i relativi termini, come quello di efficacia del pignoramento, previsto dall'art. 497 cod. proc. civ., rispetto ai quali si applica dunque la sospensione dei termini durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969”*.

<sup>100</sup> Cass. 6.8.13, n. 18652: *“Nell'espressione “cause civili relative ai procedimenti di opposizione all'esecuzione” – per le quali, ai sensi dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale – non sono ricompresi i procedimenti esecutivi ed i relativi termini, come quello di efficacia del pignoramento, previsto dall'art. 497 cod. proc. civ., rispetto ai quali si applica dunque la sospensione dei termini durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969”*.

<sup>101</sup> In tal caso, il residuo periodo di 45 giorni non ancora decorso al momento dell'introduzione del ricorso *ex art. 617 c.p.c.* ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che rigetta l'opposizione. L'automatica sospensione ai sensi dell'*art. 628 c.p.c.* opera solo in caso di opposizione agli atti esecutivi, ma non quando sia avanzata un'opposizione all'esecuzione (*ex art. 615, comma 2, c.p.c.*) o di terzo all'esecuzione (*ex art. 619 c.p.c.*); in proposito, Cass., 24.8.1962, n. 2645.

cato o tardivo deposito dell'istanza di vendita – è riconducibile alle ipotesi di estinzione del processo per inattività delle parti ai sensi dell'art. 630 c.p.c.

Così, anche se in passato si era sostenuto che la prosecuzione del processo esecutivo nonostante l'inutile decorso del termine *ex art. 497 c.p.c.* dovesse essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi<sup>102</sup>, la giurisprudenza più recente ha ritenuto che “*sia il caso in cui alla esecuzione del pignoramento non segua il deposito della istanza di vendita, sia il caso in cui l'istanza di vendita venga depositata fuori termine sono strutturalmente assimilabili alla vicenda dell'estinzione del processo, piuttosto che all'inefficacia del pignoramento; ne consegue che in entrambi i casi la situazione può essere definita con l'ordinanza di cui all'art. 630 cod. proc. civ., avente come contenuto il diretto accertamento dell'inefficacia del pignoramento e la conseguente declaratoria di estinzione del processo esecutivo*”<sup>103</sup>.

Nella formulazione antecedente alla l. 18.6.09, n. 69, l'art. 630 c.p.c. prevedeva che l'estinzione operasse di diritto ma richiedeva una specifica eccezione della parte interessata entro la prima difesa, in difetto della quale (e di un potere di rilievo officioso<sup>104</sup>) il processo poteva – e doveva – continuare.

Successivamente alla menzionata novella l'inerzia delle parti non può più essere emendata dall'acquiescenza degli interessati (come conseguenza della mancata proposizione dell'eccezione), dato che al giudice dell'esecuzione – seppure entro la prima udienza successiva al verificarsi della causa estintiva – è attribuito il potere di dichiarare, anche d'ufficio, l'estinzione per sopravvenuta inefficacia del pignoramento<sup>105</sup>.

È peculiare l'esecuzione su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi – se eseguita nelle forme dell'art. 521-bis c.p.c. – poiché il disposto del comma 7 della menzionata disposizione (introdotto dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132) contiene un'esplicita deroga all'art. 497 c.p.c.<sup>106</sup>: l'istanza di vendita (o di assegnazione) deve

<sup>102</sup> Cass., 19.4.74, n. 1078: “*Costituisce opposizione agli atti esecutivi quella che concerne la dedotta nullità della ordinanza di vendita, per essere stata emessa in seguito ad istanza presentata dopo la scadenza del termine di efficacia del pignoramento*”; Cass., 21.2.77, n. 783: “*Il ricorso con il quale il debitore esecutato deduce la tardività dell'istanza di vendita, perché presentata oltre il termine di novanta giorni dal pignoramento, costituisce un'opposizione agli atti esecutivi e non un'opposizione all'esecuzione, in quanto diretto a far valere l'invalidità di un atto del procedimento di esecuzione forzata*”; analogamente, Cass., 15.11.00, n. 14821.

<sup>103</sup> Così Cass., 16.6.03, n. 9624, la quale aggiunge che “*il debitore non ha l'onere di proporre opposizione agli atti esecutivi nei cinque giorni quello in cui ha ricevuto l'avviso di fissazione di udienza, ex art. 569, primo comma, cod. proc. civ., ma deve proporre istanza di estinzione nella sua prima difesa successiva al verificarsi del fatto estintivo, ovvero nell'udienza per la fissazione della vendita*”; nello stesso senso, Cass. 6.8.10, n. 18366.

<sup>104</sup> Cass., 15.5.67, n. 1017: “*Anche nel processo esecutivo, fuori dell'ipotesi particolare prevista dall'art. 631 cod. proc. civ., l'estinzione per inattività delle parti, cioè a seguito dell'inosservanza di un termine perentorio fissato per la prosecuzione o per la riassunzione, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, bensì deve essere eccepita dalla parte interessata, prima di ogni altra sua difesa (art. 630, secondo comma, cod. proc. civ.). Pertanto, è da ritenere che, se il processo esecutivo è stato riassunto o proseguito dopo il verificarsi del fatto estintivo, l'interessato dovrà proporre l'eccezione relativa immediatamente, ossia nella prima udienza dopo l'estinzione*”.

<sup>105</sup> V. formule nn. 077 e 118 e relative note esplicative.

<sup>106</sup> Art. 521-bis, comma 7, c.p.c.: “*In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice*”.

essere depositata entro 45 giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a ruolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti ai sensi dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c. e, dunque, il termine non decorre dal perfezionamento del pignoramento; ai sensi dell'art. 521 bis, comma 7, c.p.c. l'iscrizione a ruolo da parte di soggetto diverso dal creditore non determina il decorso del termine *ex art. 497 c.p.c.* L'innovazione ha rilevanti implicazioni sia perché il pignoramento non può perdere efficacia se non dopo che il veicolo è stato materialmente acquisito, dato che il termine per l'iscrizione a ruolo del pignoramento decorre dalla ricezione della comunicazione con cui l'istituto vendite giudiziarie dà atto della sua consegna (ciò consente di evitare la situazione vagamente surreale dell'onere di depositare istanza di vendita relativa ad un bene in concreto non appreso), sia perché la norma consente una durata potenzialmente indefinita del processo esecutivo (sino alla consegna del bene, se e quando questa avverrà) <sup>107</sup>.

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “*... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;

---

<sup>107</sup> Della durata – indefinita e potenzialmente irragionevole – dell'esecuzione iniziata col pignoramento *ex art. 521-bis c.p.c.* non potrebbe comunque dolersi il debitore esecutato, sia perché il prolungamento del processo dipende da una sua condotta *contra legem* (l'inottemperanza all'ordine di consegnare spontaneamente il veicolo staggito) e sanzionata anche penalmente (*ex art. 388 c.p.*), sia perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, “*La presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l'esecutato, poiché egli dall'esito del processo riceve un danno giusto. Pertanto, ai fini dell'equa riparazione da durata irragionevole, l'esecutato ha l'onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell'espropriazione, dimostrando che l'attivo pignorato o pignorabile fosse "ab origine" tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l'ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente*” (Cass., 9.7.15, n. 14382; analogamente, Cass., 7.1.16, n. 91).

2. il rinvio alla *“disposizione di cui al comma 1”* deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

**FORMULA 046**

**ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI TITOLI DI CREDITO O DI ALTRE COSE  
IL CUI VALORE RISULTA DA LISTINO DI BORSA O DI MERCATO  
(ART. 529 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione mobiliare n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE *EX ART. 529, COMMA 2, C.P.C.*

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
il sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore del creditore precedente .....

**PREMESSO CHE**

a fronte di un credito indicato in precezzo nella somma di Euro ..... sono stati pignorati titoli di credito [*oppure, cose di valore risultante da listino di borsa oppure di mercato*] per un importo complessivo pari a Euro ....., come da documentazione che si produce

**CHIEDE**

la assegnazione *ex art. 529, comma 2, c.p.c.* dei beni pignorati

**DEPOSITA**

1. titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. .... in data ..... del Tribunale di .....);
  2. atto di precezzo notificato;
  3. ....,
- ....., li .....

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

La richiesta di assegnazione *ex art. 529, comma 2, c.p.c.* concerne il pignoramento di titoli di credito o di cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato<sup>108</sup>.

L'istanza (nelle forme del ricorso) può essere presentata dal creditore precedente o

---

<sup>108</sup> Secondo la giurisprudenza – Cass., 2.8.97, n. 7166 – la norma trova applicazione anche quando il pignoramento riguarda un libretto di risparmio, da considerare come un titolo di credito; va però rilevato che la pronuncia si riferisce ad un libretto al portatore, titolo che oggi è di fatto non più esistente, attesa la necessità di un'intestazione nominativa (per disposizioni antiriciclaggio).

dal creditore intervenuto munito di titolo esecutivo (*ex artt. 525 e 526 c.p.c.*, l'intervento deve essere tempestivo) e, come l'istanza di vendita<sup>109</sup>, può essere sottoscritta dal difensore con procura o direttamente dalla parte<sup>110</sup>, beninteso se questa può stare in giudizio di persona non essendo altrimenti prevista alcuna deroga al disposto dell'art. 82 c.p.c.

All'istanza andrà allegata documentazione attestante il valore dei titoli di credito o dei beni pignorati; per questi ultimi, *ex art. 1474, comma 2, c.c.*, “*il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina*”<sup>111</sup>.

Se il valore dei beni è superiore all'ammontare del credito, la differenza va depositata dal creditore nelle forme dei depositi giudiziari (art. 162 disp. att. c.p.c.).

Qualora siano avanzate più istanze di assegnazione, deve svolgersi una gara al rialzo tra i creditori<sup>112</sup>.

Per le altre questioni inerenti al deposito dell'istanza *de qua*, si rimanda alla nota esplicativa in calce alla formula n. 045.

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “*... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l'intervenuto dopo

<sup>109</sup> Secondo SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2013, 299, all'istanza di vendita o di assegnazione deve equipararsi l'istanza di distribuzione del denaro *ex art. 529, comma 1, c.p.c.*

<sup>110</sup> Cass., 14.5.69, n. 1681: “*Nel procedimento esecutivo l'istanza di vendita può essere validamente sottoscritta dall'interessato senza l'assistenza di un difensore (nella specie si trattava di espropriazione mobiliare)*”.

<sup>111</sup> Rientrano in questa ipotesi le autovetture nuove o usate; Trib. Ascoli Piceno, 13.4.08 (ord.): “*Poiché il mercato di autoveicoli consta di un vero e proprio listino di mercato, tant'è che i prezzi medi di compravendita di autovetture usate sono pubblicati su varie riviste, il creditore procedente può chiedere, in alternativa alla vendita (che nel caso deve necessariamente seguire le regole dettate dall'art. 534 c.p.c. e ss.), l'assegnazione dell'autovettura pignorata senza dover più attendere l'esito negativo dell'incanto*”.

<sup>112</sup> BONSIGNORI, *Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato*, Milano, 1962, 174.

- il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla *"disposizione di cui al comma 1"* deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

**FORMULA 047****RECLAMO AVVERSO IL DECRETO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE  
EMESSO SU ISTANZA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO ALLA VENDITA  
O DEL COMMISSIONARIO (ART. 534-TER C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione mobiliare n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

RECLAMO EX ART. 534-TER C.P.C.

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
il sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore del creditore procedente .....

## PREMESSO CHE

con decreto in data ..... la S.V., a seguito di richiesta del professionista incaricato della vendita [*oppure*: del commissionario], disponeva .....

## PROPONE RECLAMO

avverso il citato decreto della S.V., in quanto ...., e, concorrendo gravi motivi (in quanto .....),

## CHIEDE

che la S.V. voglia disporre la sospensione delle operazioni di vendita.

## DEPOSITA

1. ....  
....., li .....

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

Le questioni relative al reclamo *de quo* sono state esaminate con riguardo al reclamo *ex art. 591-ter c.p.c.* nell'esecuzione immobiliare (di analogo contenuto); si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 091.

In tema di esecuzione mobiliare, il d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, ha modificato l'art. 534-ter c.p.c., estendendo al commissionario la possibilità – già riconosciuta al professionista delegato – di rivolgersi al giudice quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà. In tal caso, il giudice provvede con decreto, avverso il quale le parti e gli interessati possono proporre reclamo allo stesso giudice.

**FORMULA 048**

**RECLAMO AVVERSO GLI ATTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO  
ALLA VENDITA O DEL COMMISSIONARIO (ART. 534-TER C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione mobiliare n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

RECLAMO EX ART. 534-TER C.P.C.

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
il sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore del creditore procedente .....

PREMESSO CHE

– con ordinanza in data ..... la S.V. delegava a ..... il compimento delle operazioni di vendita, [oppure: disponeva la vendita tramite commissionario dei beni pignorati] stabilendo .....  
– il professionista delegato [oppure: il commissionario] ha compiuto i seguenti atti .....

PROPONE RECLAMO

avverso i citati atti del professionista delegato [oppure: del commissionario], e, concorrendo gravi motivi (in quanto .....),

CHIEDE

che la S.V. voglia disporre la sospensione delle operazioni di vendita.

DEPOSITA

1. ....  
....., li .....

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

Le questioni relative al reclamo *de quo* sono state esaminate con riguardo al reclamo *ex art. 591-ter c.p.c.* nell'esecuzione immobiliare (di analogo contenuto); si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 092.

In tema di esecuzione mobiliare, il d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, ha modificato l'art. 534-ter c.p.c., riconoscendo alle parti ed agli interessati il potere di proporre reclamo al giudice avverso gli atti non solo del professionista delegato ma anche del commissionario.

**FORMULA 049****RECLAMO AVVERSO ORDINANZA EX ART. 534-TER, COMMA 1, C.P.C.  
(ART. 534-TER, COMMA 2, E 669-TERDECIES C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione mobiliare n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

**RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA  
EX ART. 534-TER, COMMA 1, C.P.C.  
(ART. 534-TER, COMMA 2, E 669-TERDECIES C.P.C.)**

Il sottoscritto Avv. ..... (codice fiscale ...., fax ...., posta elettronica certificata ....), in qualità di procuratore del creditore [oppure, del debitore] [oppure, dell'offerente] ...., come da procura in atti [oppure, in calce], elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

**PREMESSO CHE**

- con decreto in data ..... il Giudice dell'esecuzione in epigrafe, a seguito di ricorso ex art. 534-ter, comma 1, c.p.c. del professionista delegato [oppure: del commissionario] stabiliva quanto segue: .....
- con atto depositato il ..... l'esponente creditore [oppure, il debitore ....] [oppure, l'offerente ....] proponeva reclamo avverso tale decreto

[oppure

- con ricorso del ..... il creditore [oppure, il debitore, oppure, l'offerente, oppure, l'aggiudicatario, oppure, l'assegnatario] ..... ha proposto reclamo avverso l'atto del professionista delegato [oppure, del commissionario] ..... per le ragioni descritte nel menzionato reclamo, che di seguito si riassumono: .....

- con ordinanza comunicata in data ..... il Giudice dell'esecuzione ha accolto [oppure, respinto] l'istanza di sospensione delle operazioni di vendita con la seguente motivazione: .....

**PROPONE RECLAMO**

avverso l'ordinanza sopra indicata, comunicata in data ....., poiché .....

**CHIEDE**

che, ai sensi degli artt. 534-ter e 669-terdecies c.p.c., l'III.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, voglia [*in caso di sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione*] revocare l'ordinanza suindicata [oppure, *in caso di rigetto della domanda di sospensione da parte del giudice dell'esecuzione*] disporre la richiesta sospensione delle operazioni di vendita.

**PRODUCE**

ordinanza del Giudice dell'esecuzione del ....., comunicata il ....  
....., li .....

Avv. .....

### NOTA ESPLICATIVA

Le questioni relative al reclamo *de quo* sono state esaminate con riguardo al reclamo *ex art. 591-ter*, ult. periodo, c.p.c. nell'esecuzione immobiliare (di analogo contenuto); si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 093.

**FORMULA 050****ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL PIGNORAMENTO CONSEGUENTE  
ALLA MANCATA VENDITA DEI BENI PIGNORATI  
(ART. 540-BIS C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione mobiliare n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

**ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL PIGNORAMENTO  
EX ART. 540-BIS C.P.C.**

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
il sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore del creditore precedente .....,

**PREMESSO CHE**

le cose pignorate sono rimaste invendute a seguito del secondo [oppure, successivo .....]  
esperimento di vendita tenutosi il ..... [oppure, la somma assegnata non è sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie]

**CHIEDE**

che la S.V. voglia ordinare l'integrazione del pignoramento

**DEPOSITA**

1. ....  
....., li .....

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

Come l'integrazione del pignoramento *ex art. 518, ultimo comma, c.p.c.* mira a correggere i pignoramenti insufficienti <sup>113</sup>, la disposizione *de qua* è tesa a porre rimedio all'infruttuosità degli esperimenti di vendita, evitando la proliferazione di procedimenti di espropriazione mobiliare (con conseguente risparmio per i creditori, sia in termini di tempo, sia per spese).

Pur essendo inserito tra le norme inerenti alla distribuzione del ricavato dalla vendita mobiliare, l'*art. 540-bis c.p.c.* è ritenuto applicabile anche al procedimento di espropriazione presso terzi di cose del debitore, dato che gli artt. 529 ss. c.p.c. sono espressamente richiamati dall'*art. 552 c.p.c.* (tuttavia, a meno che il terzo ed il debitore risiedano nel

---

<sup>113</sup> V. formula n. 042 e relativa nota esplicativa.

circondario del medesimo tribunale, è improbabile che l'ufficiale giudiziario riesca a trovare ulteriori beni mobili assoggettabili a pignoramento di proprietà del debitore).

L'art. 540-bis c.p.c. si applica:

- *“quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento”* e, cioè, nel caso in cui i beni siano rimasti invenduti al secondo (o al successivo) incanto effettuato con prezzo-base ribassato rispetto a quello precedente; nessun dubbio può formularsi sull'applicabilità nella vendita a mezzo commissionario o senza incanto *ex art. 532 c.p.c.* (infatti, la parola “*esperimento*” di vendita sembra proprio riferirsi alla vendita senza incanto o a mezzo commissionario non essendo stati impiegati i termini “*incanto*” o “*asta*”), dopo che le recenti riforme legislative hanno espressamente statuito che solo l'istanza *ex art. 540-bis c.p.c.* impedisce l'estinzione della procedura esecutiva a seguito di tre (al massimo, tre!) tentativi di vendita rivelatisi infruttuosi. L'istanza di integrazione del pignoramento può essere formulata in un qualsiasi momento compreso tra la conclusione del secondo esperimento infruttuoso e la chiusura del procedimento di espropriazione con l'emanazione dell'ordine di pagamento delle quote;
- *“quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori”* e, cioè, quando in sede di distribuzione il ricavato dalla vendita risulta inidoneo a soddisfare i creditori (basta che un unico creditore concorrente, anche tardivo, sia soddisfatto soltanto in misura parziale). In questa seconda ipotesi l'istanza deve essere avanzata prima della conclusione del processo di espropriazione (non essendo altrimenti possibile integrare il pignoramento e dovendosi, quindi, instaurare un nuovo procedimento esecutivo); ovviamente, l'istanza non potrà essere avanzata prima dell'approvazione del progetto di riparto (concordato o giudiziale) costituendo suo presupposto l'insufficienza della “*somma assegnata*” ai singoli creditori.

Se proposta nel corso dell'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione, l'istanza può essere formulata oralmente (e documentata nel verbale); altrimenti, deve essere avanzata con ricorso depositato in cancelleria (ovviamente, nella seconda ipotesi sopra descritta lo spazio temporale per un deposito in cancelleria è pressoché inesistente).

In seguito al deposito dell'istanza del creditore, il giudice provvede ai sensi dell'art. 518, comma 7, c.p.c.: potrà (secondo alcuni, dovrà) fissare un'apposita udienza per la comparizione delle parti (la stima – seppur prevista – dovrebbe essere quasi sempre superflua, atteso che l'insufficienza dei beni pignorati risulta dagli atti processuali).

Il d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, e il d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119, hanno modificato l'art. 532, comma 2, c.p.c. prevedendo che, in mancanza di istanza *ex art. 540-bis c.p.c.*, il giudice dell'esecuzione dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo – anche se non sussistono i presupposti di cui all'art. 164-bis, disp. att. c.p.c.<sup>114</sup> – quando gli atti gli sono restituiti per decorso (infruttuoso, si intende) del termine fissato in base al medesimo art. 532 c.p.c.<sup>115</sup>.

<sup>114</sup> Sull'antieconomicità della procedura esecutiva *ex art. 164-bis* disp. att. c.p.c., v. formula n. 126 e relativa nota esplicativa.

<sup>115</sup> Art. 532, comma 2, c.p.c.: “*Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i*

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “*... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

---

*relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.”.*

**FORMULA 051**

**ISTANZA DI DISTRIBUZIONE SECONDO UN PIANO CONCORDATO  
(ART. 541 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione mobiliare n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

**ISTANZA DI DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA  
EX ART. 541 C.P.C.**

III.mo Signor Giudice dell'esecuzione  
i sottoscritti ....., ..... e ....., creditori procedente ed intervenuti nel procedimento esecutivo in epigrafe

**PREMESSO**

- di avere tra loro concordato il piano di distribuzione della somma ricavata che prevede l'assegnazione:
  - a ..... della somma di Euro .....
  - a ..... della somma di Euro .....
  - a ..... della somma di Euro .....
- che nella esecuzione in epigrafe non sono intervenuti altri creditori

**CHIEDONO**

che la S.V., sentito il debitore esecutato, provveda in conformità.  
....., li .....

.....

**NOTA ESPLICATIVA**

L'accordo per la distribuzione amichevole può formarsi al di fuori del processo di espropriazione oppure nell'ambito dell'udienza di comparizione delle parti.

Nel primo caso è predisposto un piano di riparto in forma scritta, presentato congiuntamente da tutti i creditori, procedente e intervenuti (salvo, ovviamente, quelli che hanno rinunziato), personalmente oppure a mezzo di procuratore speciale; si tratta di un accordo extraprocessuale con cui ciascun creditore dispone del proprio diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, autolimitandosi e non opponendosi alla pretesa degli altri. La presentazione del piano al giudice dell'esecuzione avviene, di regola, unitamente all'istanza di distribuzione.

Nella seconda ipotesi, l'accordo può essere raggiunto nel corso dell'udienza dedicata alla distribuzione del ricavato, mediante manifestazione verbale di consenso al pro-

getto predisposto da uno dei creditori: tale accordo di distribuzione viene recepito nel processo verbale dell'udienza stessa.

In ogni caso, è indispensabile la celebrazione dell'udienza, perché il giudice dell'esecuzione è tenuto a sentire il debitore. Se questo non compare o non formula contestazioni, gli effetti sono quelli dell'accettazione del progetto; se, invece, il debitore manifesta il suo dissenso (totale o parziale), trova applicazione l'art. 512 c.p.c. (*"risoluzione delle controversie"* distributive).

È dibattuta la portata dei poteri del giudice dell'esecuzione: secondo una tesi, il controllo giudiziale si limita alla verifica dell'assenso da parte di tutti i creditori (e della tacita o espresa adesione del debitore)<sup>116</sup>; secondo altra opinione, il potere di verifica del giudice si estende al controllo del merito<sup>117</sup>; infine, vi è chi ritiene che il sindacato giudiziale deve – come regola – limitarsi alla legittimità formale della formazione del piano di distribuzione concordato ma – in via di eccezione – può estendersi al merito dell'accordo, qualora il giudice dell'esecuzione si avveda della violazione di norme di ordine pubblico che esulano dalla disponibilità delle parti<sup>118</sup>.

In ogni caso, è compito del giudice dell'esecuzione provvedere alla liquidazione delle spese, sia quelle sostenute dalle parti per promuovere e condurre il processo, sia quelle degli ausiliari designati o *ex lege*; tra questi ultimi si deve considerare – nei procedimenti iniziati dall'11 dicembre 2014 – anche l'ufficiale giudiziario, perché l'art. 122, comma 2, d.p.r. 15.12.59, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), introdotto dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, dispone che per le *"operazioni di ... pignoramento mobiliare"* l'ufficiale giudiziario ha diritto a un compenso *"ulteriore"*<sup>119</sup>, che può essere *"dimezzato nel*

<sup>116</sup> Cass., 14.5.77, n. 1954: *"Nel processo di esecuzione mobiliare, la distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati secondo un piano concordato fra tutti i creditori aventi diritto alla partecipazione ed approvato dal pretore a norma dell'art. 541 c.p.c. (cosiddetta distribuzione amichevole) è un negoziato giuridico con il quale i creditori concorrenti liberamente dispongono della somma ricavata dalla vendita; essi pertanto, nella loro autonomia negoziale, ben possono modificare, anche transattivamente, l'ordine delle graduazioni, i diritti di prelazione e l'ammontare dei crediti rispettivi, con la conseguenza che tale piano, una volta concordato, esplica la sua piena efficacia: la relativa approvazione potrà, quindi, essere negata solo nei casi in cui il pretore, nell'esercizio del controllo affidatogli, accerti la mancata partecipazione alla relativa stipulazione di tutti i creditori aventi diritto alla distribuzione ovvero accerti, in mancanza di un diverso specifico accordo, il mancato rispetto dei diritti di prelazione; fuori di queste ipotesi, il pretore deve perciò provvedere in conformità", come previsto dalla norma indicata".*

In dottrina, GARBAGNATI, *Il concorso dei creditori nel processo d'espropriazione*, Milano, 1959, 84.

<sup>117</sup> Cass., 10.9.96, n. 8215, ha stabilito (a proposito della espropriazione presso terzi, ma il principio è di portata generale) l'esistenza del potere-dovere del giudice dell'esecuzione di *"accertare l'esistenza e l'ammontare del credito. Il compimento di questo accertamento deve essere svolto d'ufficio per scongiurare l'effetto negativo che l'attività del giudice dell'esecuzione si risolva in controllo di pura forma delle varie fasi del procedimento espropriativo. Conseguenze di queste premesse sono che il creditore deve indicare il credito e dare la dimostrazione dell'esistenza di esso e che il giudice non deve determinare il valore dell'assegnazione e, quindi, i limiti del trasferimento del credito, in base alla sola richiesta del creditore procedente, ma può esercitare poteri di valutazione e, implicitamente, di riduzione di quanto domandato"*.

In dottrina, ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, *Del processo di esecuzione*, Napoli, 1957, 181.

<sup>118</sup> BUCOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, Padova, 1994, 652.

<sup>119</sup> Si tratta, evidentemente, di un incentivo economico per gli ufficiali giudiziari, affinché la ricerca dei beni *ex art. 513 c.p.c.* sia condotta in maniera approfondita e secondo i criteri dettati dall'art. 517 c.p.c.

Il *"compenso ulteriore"* è determinato in percentuale sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione.

*caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta”.*

Il riferimento al “pignoramento mobiliare” potrebbe far ritenere che il compenso “ulteriore” spetti all’ufficiale giudiziario anche per le espropriazioni di quote di s.r.l, autoveicoli, navi o aeromobili: la *ratio* della disposizione si deve però individuare in un incentivo per le “operazioni” di ricerca *ex art. 513 c.p.c.* compiute dall’ausiliario e, dunque, ragionevolmente può escludersi che tale compenso sia dovuto quando il ce-spese da staggire è autonomamente individuato dal creditore nell’atto da notificare (al pari di quanto avviene nell’espropriazione presso terzi *ex artt. 543 ss. c.p.c.* e nell’esecuzione immobiliare; per queste fattispecie, difatti, l’art. 122, comma 2, d.p.r. 15.12.59, n. 1229 non prevede alcuna ulteriore remunerazione).

Il menzionato compenso è stabilito dal giudice dell’esecuzione e lo stesso costituisce “spesa di esecuzione”: la sua liquidazione deve essere effettuata nella fase finale del processo esecutivo (poiché la base di calcolo dipende dal valore del ricavato), presumibilmente disponendo il prelievo dal ricavato (come avviene in alcune prassi per il pagamento degli ausiliari del giudice) oppure ponendo la spesa a carico del creditore (che avrà diritto, però, alla sua integrale rifusione trattandosi di credito munito del privilegio *ex art. 2755 c.c.*).

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... *nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i pro-

---

zione dei beni mobili pignorati: 5% fino a Euro 10.000,00; 2% da Euro 10.001,00 fino a Euro 25.000,00; 1% sugli importi superiori.

In caso di conversione del pignoramento, il “compenso ulteriore” è determinato secondo le seguenti percentuali prendendo a base di calcolo il valore dei beni staggiti o, se maggiore, l’importo della somma versata dal debitore: 2,5% fino a Euro 10.000,00; 1% da Euro 10.001,00 fino a Euro 25.000,00; 0,5% sugli importi superiori.

In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo, il “compenso ulteriore” è determinato nella stessa misura indicata per l’ipotesi di conversione del pignoramento, ma la norma – oltre a imporre che lo stesso sia posto a carico del creditore precedente (come ovvio, *ex artt. 632, comma 4, e 310, comma 4, c.p.c.*) – individua come base di calcolo il valore dei beni pignorati o, se maggiore, il valore del credito per cui si procede.

La norma suscita alcune perplessità applicative: *in primis*, non è contemplata la possibilità che il ricavato dalla vendita o il valore di assegnazione dei beni pignorati ammonti a una cifra compresa tra Euro 10.000,01 ed Euro 10.000,99 (fattispecie di difficile – ma non impossibile – verificazione); inoltre, i compensi sono espressamente calcolati *“in percentuale”* e non *“a scaglioni”* e pertanto – fatta salva una diversa interpretazione (*praeter legem* ma tesa a rendere razionale il sistema di liquidazione) da parte del giudice dell’esecuzione – il “compenso ulteriore” per l’ufficiale giudiziario su un ricavato di Euro 10.000,00 sarebbe pari a Euro 500,00, mentre ammonterebbe a Euro 240,00 per un ricavato di Euro 12.000,00.

cedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

**FORMULA 052****ISTANZA DI DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA  
(ART. 542 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione mobiliare n. .... R.G. Esecuzioni  
 promossa da ..... (Avv. ....)  
 contro .....

**ISTANZA DI DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA  
EX ART. 542 C.P.C.**

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
 il sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore del creditore procedente [*oppure*, intervenuto]  
 .....

## PREMESSO CHE

non è stato possibile concordare tra i creditori procedente ed intervenuti un piano di distribuzione ex art. 541 c.p.c.

## CHIEDE

che la S.V. proceda alla distribuzione della somma ricavata.  
 ...., li .....

Avv. ....

**NOTA ESPLICATIVA**

Ai sensi dell'art. 542, comma 1, c.p.c. la distribuzione del ricavato non può avvenire in modo amichevole *“se i creditori non raggiungono l'accordo”* oppure se *“il giudice dell'esecuzione non l'approva”*: in tali ipotesi deve procedersi alla distribuzione giudiziale, la quale presuppone la proposizione di apposita istanza in forma di ricorso.

A seguito dell'istanza (che può essere presentata da qualunque creditore), il giudice dell'esecuzione deve predisporre il progetto di distribuzione del ricavato (considerando le regole relative alle cause legittime di prelazione e le ragioni di precedenza tra i creditori) e fissare un'udienza di comparizione di tutte le parti<sup>120</sup>.

<sup>120</sup> Cass., 4.7.97, n. 6037: *“Nell'espropriazione mobiliare, ai fini della partecipazione di ciascuno dei creditori, procedenti o intervenuti, alla distribuzione del ricavato, in vista della soddisfazione paritaria dei diritti di ciascuno, la domanda presentata da uno di essi, a norma dell'art. 542 comma primo, cod. proc. civ., in mancanza dell'accordo con gli altri circa la distribuzione delle somme, è sufficiente ad attivare la relativa fase del procedimento e comporta per il giudice – senza necessità di una specifica richiesta in tal senso da*

Naturalmente, in questo caso è bene fornire al giudice gli elementi necessari per la redazione del riparto: la nota di precisazione del credito<sup>121</sup> e la nota spese<sup>122</sup>.

È compito del giudice dell'esecuzione provvedere alla liquidazione delle spese, sia quelle sostenute dalle parti per promuovere e condurre il processo, sia quelle degli ausiliari designati o *ex lege*; tra questi ultimi si deve considerare – nei procedimenti iniziati dall'11 dicembre 2014 – anche l'ufficiale giudiziario, perché l'art. 122, comma 2, d.p.r. 15.12.59, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), introdotto dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, dispone che per le “*operazioni di ... pignoramento mobiliare*” l'ufficiale giudiziario ha diritto a un compenso “*ulteriore*”<sup>123</sup>, che può essere “*dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta*”.

Il menzionato compenso è stabilito dal giudice dell'esecuzione e lo stesso costituisce “spesa di esecuzione”: la sua liquidazione deve essere effettuata nella fase finale del processo esecutivo (poiché la base di calcolo dipende dal valore del ricavato), presumibilmente disponendo il prelievo dal ricavato (come avviene in alcune prassi per il pagamento degli ausiliari del giudice) oppure ponendo la spesa a carico del creditore (che avrà diritto, però, alla sua integrale rifusione trattandosi di credito munito del privilegio *ex art. 2755 c.c.*).

---

*parte dei rispettivi titolari – l'obbligo di considerare anche gli altri crediti, e di predisporre un piano di riparto e graduazione fra i creditori procedenti o intervenuti, seguito dal deposito e dalla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (in tal senso operando il rinvio contenuto nel secondo comma dell'art. 510 cod. proc. civ. quanto alle modalità di distribuzione.) Pertanto deve ritenersi nulla (ed è utilmente contestabile mediante l'opposizione agli atti esecutivi) l'ordinanza di distribuzione che, in mancanza di detto piano, esclusa dal riparto il creditore che, omettendo di comparire all'udienza di assegnazione non abbia formulato un'autonoma domanda di distribuzione, restando escluso che, per dar fondamento di legittimità a siffatta pretermissione, la suddetta assenza del creditore possa esser valorizzata quale approvazione ai sensi dell'art. 597 cod. proc. civ., giacché quest'ultima norma (a prescindere dalla sua applicabilità o no all'espropriazione mobiliare) presuppone comunque la formazione di un piano di riparto”.*

<sup>121</sup> V. formula n. 037.

<sup>122</sup> V. formula n. 038.

<sup>123</sup> Si tratta, evidentemente, di un incentivo economico per gli ufficiali giudiziari, affinché la ricerca dei beni *ex art. 513 c.p.c.* sia condotta in maniera approfondita e secondo i criteri dettati dall'art. 517 c.p.c.

Il “compenso ulteriore” è determinato in percentuale sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati: 5% fino a Euro 10.000,00; 2% da Euro 10.001,00 fino a Euro 25.000,00; 1% sugli importi superiori.

In caso di conversione del pignoramento, il “compenso ulteriore” è determinato secondo le seguenti percentuali prendendo a base di calcolo il valore dei beni staggiti o, se maggiore, l'importo della somma versata dal debitore: 2,5% fino a Euro 10.000,00; 1% da Euro 10.001,00 fino a Euro 25.000,00; 0,5% sugli importi superiori.

In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo, il “compenso ulteriore” è determinato nella stessa misura indicata per l'ipotesi di conversione del pignoramento, ma la norma – oltre a imporre che lo stesso sia posto a carico del creditore procedente (come ovvio, *ex artt. 632, comma 4, e 310, comma 4, c.p.c.*) – individua come base di calcolo il valore dei beni pignorati o, se maggiore, il valore del credito per cui si procede.

La norma suscita alcune perplessità applicative: *in primis*, non è contemplata la possibilità che il ricavato dalla vendita o il valore di assegnazione dei beni pignorati ammonti a una cifra compresa tra Euro 10.000,01 ed Euro 10.000,99 (fattispecie di difficile – ma non impossibile – verificazione); i compensi sono espressamente calcolati “*in percentuale*” e non “*a scaglioni*” e pertanto – fatta salva una diversa interpretazione (*praeter legem* ma tesa a rendere razionale il sistema di liquidazione) da parte del giudice dell'esecuzione – il “compenso ulteriore” per l'ufficiale giudiziario su un ricavato di Euro 10.000,00 sarebbe pari a Euro 500,00, mentre ammonterebbe a Euro 240,00 per un ricavato di Euro 12.000,00.

Nel corso della suddetta udienza ogni parte può formulare osservazioni e/o contestazioni *ex art. 512 c.p.c.*, sulle quali il giudice provvede con ordinanza impugnabile con opposizione agli atti esecutivi (e nella controversia *ex art. 512 c.p.c.* anche il debitore è litisconsorte necessario<sup>124</sup>).

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... *nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L’ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l’accesso nell’esecuzione per consegna o la notifica dell’avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l’intervenuto dopo il deposito dell’intervento; al contrario, l’esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l’obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all’accesso nell’esecuzione per consegna o alla notifica dell’avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

---

<sup>124</sup> Cass., 30.1.12, n. 1316.

**FORMULA 053****ATTO DI PIGNORAMENTO DI QUOTA DI S.R.L.  
(ART. 2471 C.C.)**

TRIBUNALE DI .....

## ATTO DI PIGNORAMENTO DI QUOTA DI S.R.L.

....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce all'atto di precezzo di cui *infra* – dall'Avv. ....., ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

## ESPONE

- con decreto ingiuntivo ..... n. ..... il Tribunale di ..... condannava ..... (nato il ..... a ....., codice fiscale .....) a pagare a ..... la somma di Euro ..... oltre interessi ..... dal ..... al saldo ed alle spese di procedimento liquidate in Euro .....
- tale decreto, di cui veniva autorizzata la provvisoria esecuzione senza osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c., veniva registrato con la spesa di ....., munito della formula esecutiva il ..... ed in forma esecutiva veniva notificato al debitore il .....
- in forza di tale titolo l'esponente notificava in data ..... a ..... atto di precezzo contenente intimazione all'immediato pagamento della somma di Euro .....
- nulla veniva però pagato
- ciò premesso, l'esponente .....

## DICHIARA

che intende sottoporre ad esecuzione forzata per espropriazione la quota di nominali Euro ..... di proprietà di ..... (nato il ..... a ....., codice fiscale .....) della società a responsabilità limitata ..... con sede in ....., codice fiscale .....  
....., li .....

Avv. .....

Ciò premesso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di ....., richiesto dall'Avv. ....., nella sua qualità di procuratore di .....

## HO SOTTOPOSTO A PIGNORAMENTO

la quota di nominali Euro ..... di proprietà di ..... (nato il ..... a ....., codice fiscale .....) della società a responsabilità limitata ..... con sede in ....., codice fiscale .....

## HO AVVERTITO

..... (nato il ..... a ....., codice fiscale .....) che egli ha la facoltà di chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed agli eventuali creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che – a pena di inammissibilità – sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita ex art. 530 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per il quale è stato eseguito il pignoramento e

dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui dovrà essere data prova documentale

**HO AVVERTITO**

..... (nato il ..... a ....., codice fiscale .....) che – a norma dell'art. 615, comma 2, terzo periodo, c.p.c. (inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119) – l'opposizione all'esecuzione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma dell'art. 530 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile

**HO INVITATO**

..... (nato il ..... a ....., codice fiscale .....) ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con avvertimento che in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice

**HO INGIUNTO**

a ..... (nato il ..... a ....., codice fiscale .....) di astenersi da ogni atto che possa sottrarre alla garanzia del credito di cui sopra, e per il quale si procede, la su indicata quota.

E richiesto dal medesimo Avv. ...., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di .....

**HO NOTIFICATO**

copia del suespresso atto a:

..... *[debitore]*  
..... *[società]*

**NOTA ESPLICATIVA**

Come si è anticipato nella introduzione a questo capitolo, la giurisprudenza riteneva in passato che per procedere a pignoramento di quota di s.r.l. si dovesse utilizzare il procedimento esecutivo presso terzi<sup>125</sup>; scelta presentata come “obbligata”, sia

<sup>125</sup> Cass., 12.12.86, n. 7409: *“La quota sociale della società a responsabilità limitata, non essendo incorporata in una azione e, quindi, in un documento avente natura di cosa materiale, è bene immateriale equiparato, ex art. 812 c. c., al bene mobile materiale (non iscritto in pubblico registro) e resta sottoposta alla disciplina legislativa di questa categoria di beni; tuttavia stante la necessità della collaborazione degli organi sociali ai fini dell'individuazione della quota il pignoramento della quota stessa deve avvenire nella forma del pignoramento presso terzi”*.

Trib. Bologna, 25.1.08: *“Prima dell'entrata in vigore (il 1° gennaio 2004) dell'art. 2471 c.c. come novellato dal d.lgs. n. 6/2003, il creditore doveva procedere, per il pignoramento di quote di società a responsabilità limitata, nelle forme del pignoramento presso terzi; ed invero, escluso il pignoramento mobiliare presso il debitore, che presuppone l'esistenza di una cosa materiale da apprendere, ed escluso il pignoramento im-*

per ragioni di ordine pratico, sia in base al principio della tassatività delle forme di pignoramento previste dal codice di procedura civile ed alla natura immateriale del bene pignorato<sup>126</sup>.

La soluzione peraltro appariva discutibile, perché comportava il coinvolgimento come terzo pignorato di un soggetto (la società) che difficilmente poteva essere qualificato come *debitor debitoris*, ed al quale risultava inoltre problematico attribuire, dopo la notifica dell'atto, il ruolo di custode del bene pignorato come previsto dall'art. 546 c.p.c.; per questo motivo, a partire dalla istituzione del registro delle imprese (avvenuta con la l. 29.12.93, n. 580), era stata prospettata in dottrina e affermata da alcune sentenze di merito la soluzione alternativa del pignoramento mobiliare diretto mediante notifica di apposito "libello" al debitore e successiva iscrizione nel registro delle imprese.

Questo orientamento è stato avallato dal d.lg. 17.1.03, n. 6, che ha modificato l'art. 2471 c.c. disponendo che il pignoramento di quota di s.r.l. va eseguito mediante notifica al debitore ed alla società di apposito atto, ed alla successiva iscrizione nel registro delle imprese. Il tenore della norma non è chiarissimo, ma il fatto che si sia previsto il pignoramento mediante notifica di apposito atto senza fare riferimento alcuno al pignoramento presso terzi, ed il fatto che la soppressione del libro soci<sup>127</sup> ha fatto venire meno ogni esigenza di collaborazione da parte della società, ha indotto a ritenere che sia "da escludere che oggi il pignoramento di una quota di s.r.l. segua le forme del pignoramento presso terzi come la più parte degli autori riteneva prima della riforma"<sup>128</sup>.

Quest'ultima soluzione sembra condivisa dalla giurisprudenza più recente<sup>129</sup>.

---

*mobiliare, previsto per i beni immobili, residuava il pignoramento presso terzi, unica forma utilizzabile, con i necessari adattamenti, per la quota nella società a responsabilità limitata".*

<sup>126</sup> Cass., 12.12.86, n. 7409 così si esprimeva in motivazione: "È stata operata una scelta obbligata tra le forme di pignoramento tassativamente descritte e regolate nel codice di procedura civile, sorretta inoltre da ragioni di ordine pratico. Escluso il pignoramento mobiliare presso il debitore, che presuppone l'esistenza di una cosa (materiale) da apprendere, ed escluso il pignoramento immobiliare, previsto per i beni immobili, residua il pignoramento presso terzi, unica forma utilizzabile, con i necessari adattamenti, per la quota nella società a responsabilità limitata. Le ragioni di ordine pratico che sorreggono tale scelta sono indicate nella citata sentenza 14 marzo 1957 n. 859: l'individuazione della quota da espropriare non può farsi se non con la collaborazione degli organi sociali, cioè attraverso la dichiarazione del legale rappresentante delle società (art. 547 c.p.c.); la procedura dell'espropriazione presso il terzo dà modo alla società di essere informata fin dall'inizio della espropriazione di quota, cioè di un fatto che comporta una modificazione sociale (passaggio della qualità di socio dall'espropriato all'espropriante) di particolare importanza nella società a responsabilità limitata".

<sup>127</sup> Art. 2878 c.c. come modificato dal d.lg. 1.7.03, n. 6.

<sup>128</sup> CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2006, 1409. Nello stesso senso SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1041.

<sup>129</sup> Cass., 18.6.14, n. 13903, a proposito di sequestro conservativo: "Ritiene il Collegio che la norma di legge da tenere presente in tema di esecuzione del sequestro conservativo di quote di s.r.l. – le cui modalità debbono essere desunte (secondo il riferimento contenuto nell'art. 678 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 669 duodecies ai fini dell'attuazione dei sequestri) dalle norme sul pignoramento dei beni oggetto del provvedimento – è quella che regola specificamente il pignoramento di quote di s.r.l., cioè l'art. 2471 c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003 di riforma del diritto societario, applicabile nella specie *ratione temporis* essendo in vigore, a norma dell'art. 10, a decorrere dall'1 gennaio 2004. Con tale disposizione, il legislatore ha attribuito al pignoramento di quote di s.r.l. la forma di pignoramento "documentale", che – come parte della dottrina non ha mancato di evidenziare – appare coerente con la qualificazione della quota come bene immateriale iscritto in un pubblico registro, ed è quindi alternativa rispetto alla forma del pignoramento

Il codice di procedura civile, però, non fornisce alcuna indicazione circa il contenuto che deve avere l'atto da notificare; la formula qui proposta è quindi sostanzialmente ricalcata, con gli opportuni adattamenti, su quelle da utilizzarsi negli altri casi in cui il pignoramento viene eseguito mediante notifica di apposito "libello".

Si tratta quindi (come nel caso di pignoramento presso terzi o di autoveicoli o immobiliare) di atto complesso, la cui prima parte è redatta e sottoscritta dal creditore pignorante, onerato di indicare con la dovuta precisione il bene oggetto del pignoramento, mentre la seconda parte, contenente il vero e proprio verbale di pignoramento, viene materialmente redatta dallo stesso creditore ma deve essere sottoscritta dall'uf-

---

*presso terzi. Forma che in precedenza veniva ritenuto doversi seguire tanto nella esecuzione del pignoramento quanto nella esecuzione del sequestro di quote di s.r.l., nonostante l'intimazione al terzo (la società) di non disporre del bene (art. 543 c.p.c., n. 2) e la dichiarazione del terzo stesso – o in mancanza l'accertamento – in ordine al credito, o alle cose o somme del debitore in suo possesso (artt. 547 e 548 c.p.c.) mal si adattino alla situazione giuridica della quota sociale, considerando che il pignoramento (o il provvedimento di sequestro) di tale quota deve averne individuato l'oggetto e che della stessa non può disporre la società ma il debitore stesso. Laddove, nel procedimento previsto dal nuovo art. 2471 c.c., la notifica del provvedimento al debitore vale a produrre il vincolo di indisponibilità che sostanzia il pignoramento, che viene reso opponibile ai terzi con la iscrizione nel Registro imprese (art. 2193 c.c.). Non merita dunque condivisione la tesi dei ricorrenti secondo la quale la esecuzione del sequestro in questione doveva avvenire secondo le modalità previste per il pignoramento presso terzi, anziché in quelle previste dalla norma speciale regolante il pignoramento di quote sociali".*

Trib. Reggio Emilia, 23.2.10 (ord.): "Secondo la lettura sinora fornita dalla giurisprudenza e dalla prevalente dottrina, lo schema del pignoramento presso terzi (adoperato dalla creditrice) è stato superato dalla novella legislativa che ha imposto l'espropriazione diretta: del resto, non si comprende quale dichiarazione dovrebbe rendere il "terzo pignorato" (che non è debtor debitoris) e, soprattutto, in quale modo lo stesso potrebbe opporsi ad un atto dispositivo delle quote da parte della controllante (è evidente che lo scopo della notifica alla società assolve alla funzione di ottenere la collaborazione degli organi sociali tenuti alle annotazioni nei libri sociali, fermo restando che il vincolo è reso opponibile erga omnes con la trascrizione nel registro delle imprese)".

Trib. Reggio Emilia, 15.10.10, n. 1358: "Il pignoramento ex art. 543 ss. c.p.c. ha lo scopo di aggredire i crediti del debitore verso terzi o le cose del debitore che sono in possesso di terzi; la quota sociale non costituisce né una res in possesso della società né un credito nei confronti della società stessa sino a che la stessa non sia stata "trasformata", a seguito di recesso o esclusione, in una somma liquida da attribuire all'ex-socio".

Trib. Parma, 24.5.13, in <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9135.pdf>: "Nel pignoramento di quote di srl, si deve considerare superata la tesi del pignoramento presso terzi, a favore di un procedimento esecutivo ad hoc, del tutto nuovo ed estraneo allo schema dell'espropriazione presso terzi, da svolgersi mediante notifica al debitore ed alla società di un atto complesso e la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese, senza dover invitare la società a rendere la dichiarazione del terzo di cui all'art 547 c.p.c. e tanto meno instaurare il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo".

Trib. Parma, 20.5.13, in <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9292.pdf>: "Le nuove disposizioni contenute nell'articolo 2471 c.c. in ordine alla espropriazione delle quote di società a responsabilità limitata istituiscono un procedimento esecutivo ad hoc, del tutto estraneo al pignoramento presso terzi, che si svolge mediante notifica al debitore ed alla società di un atto complesso e la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese, senza che sia necessario invitare società a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547 c.p.c. e tantomeno instaurare l'eventuale giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo".

Trib. Udine, 18.2.13, in *Giur. it.*, 2013, 4, 864: "L'articolo 2471 c.c., il quale disciplina compiutamente le modalità di esecuzione della espropriazione delle quote di società a responsabilità limitata, non contiene alcun richiamo alla espropriazione presso terzi del codice di procedura civile, né prescrive che la società sia chiamata a comparire ad apposita udienza per rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 547 c.p.c.. Tutto ciò porta ad escludere che il pignoramento di quote di società a responsabilità limitata debba essere effettuato nelle forme del pignoramento presso terzi, mentre la previsione della notifica del pignoramento alla società ha lo scopo di rendere ad essa opponibile il vincolo pignorazio e di ottenere la collaborazione dell'amministratore con particolare riferimento alla annotazione nel libro soci".

ficiale giudiziario, che provvede poi alla notifica.

In analogia con quanto previsto dagli artt. 543 e 555 c.p.c. a proposito, rispettivamente, di pignoramento presso terzi e di pignoramento immobiliare, si deve ritenere che elementi essenziali dell'atto siano la individuazione del bene pignorato (e quindi della società e della entità della quota), al che provvede lo stesso creditore, e l'intimazione *ex art. 492 c.p.c.*, compresa nella parte del libello sottoscritta dall'ufficiale giudiziario.

Il d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119 – con disposizione che si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (cioè, dal 3 luglio 2016) – ha prescritto che l'atto di pignoramento debba contenere l'ulteriore avvertimento relativo alla preclusione processuale alla proposizione di opposizione all'esecuzione, la quale – nelle procedure espropriative – non può essere avanzata dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 o 569 c.p.c., a meno che l'opponente dimostri di essere incorso nella decadenza incolpevolmente<sup>130</sup>. In attesa di chiarimenti giurisprudenziali, si deve ritenere – in analogia con quanto statuito dalla Suprema Corte con riguardo all'omissione dell'avvertimento sulla facoltà di domandare la conversione del pignoramento<sup>131</sup> – che la mancanza dell'avvertimento *de quo* non infici l'atto di pignoramento, ma possa ripercuotersi sull'ordinanza di vendita o di assegnazione con effetti invalidanti.

Per quanto riguarda la competenza per territorio, la natura immateriale del bene pignorato rende problematica l'applicazione del criterio del *forum rei sitae* di cui all'art. 26, comma 1, c.p.c. (e l'orientamento giurisprudenziale che esclude la riconducibilità del pignoramento *de quo* allo schema del pignoramento presso terzi induce a ritenere inapplicabile l'art. 26-bis, comma 2, c.p.c.).

Pare tuttavia logico ritenere che essa vada stabilita con riferimento al luogo ove la s.r.l. ha sede; del resto, trattandosi di partecipazioni societarie che attribuiscono al titolare l'esercizio dei diritti sociali, il riferimento alla sede della società è appropriato in quanto in quel luogo detti diritti sono concretamente esercitati<sup>132</sup>.

Eseguita la notifica, si dovrà provvedere alla iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese ed a tal fine ci si dovrà procurare copia autentica dell'atto di pigno-

<sup>130</sup> V. formula n. 110 e relativa nota esplicativa.

<sup>131</sup> La Suprema Corte ha escluso che la mancanza dell'avvertimento *ex art. 492, comma 3, c.p.c.* dei termini nullità dell'atto di pignoramento (Cass., 12.4.11, n. 8408); la stessa giurisprudenza di legittimità, però, ha affermato che l'omissione – se non sanata nel corso del processo mediante l'invio di apposita informativa al debitore prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione – rende invalido il provvedimento di vendita o di assegnazione e tale invalidità può essere rilevata ai sensi e nei termini dell'art. 617 c.p.c. (Cass., 23.3.11, n.6662).

<sup>132</sup> Sulla specifica questione della competenza territoriale, GASPERINI, *L'espropriazione delle partecipazioni di società*, in *Le espropriazioni presso terzi*, a cura di Auletta, Bologna, 2011, 494: «In questo caso, la previsione del luogo in cui si «trova» la «cosa» da sottoporre ad esecuzione non può che ricondurre, in considerazione della qualificazione della quota in termini di «posizione contrattuale oggettivata», al luogo in cui si esplicano i poteri e le facoltà, e si adempiono gli obblighi e i doveri, che a tale posizione contrattuale fanno capo. Ne consegue che, anche in applicazione del criterio di competenza proprio dell'esecuzione su beni mobili, giudice competente per l'espropriazione di quote è il tribunale del luogo in cui ha sede la società partecipata, indipendentemente dalla residenza o dal domicilio del socio debitore». Per approfondimenti, GASPERINI, *Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali*, Torino, 2007.

ramento notificato, da depositare presso la Camera di Commercio.

L'espressione impiegata dall'art. 2471, comma 1, c.c. secondo il quale *"Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese"* potrebbe fare sorgere dubbi circa l'individuazione del momento in cui il pignoramento si perfeziona, potendo essere intesa nel senso che il pignoramento si compie solo a seguito della sua avvenuta iscrizione nel registro delle imprese.

Analogo problema, come si vedrà, era sorto a proposito del pignoramento immobiliare<sup>133</sup> e, come per il pignoramento immobiliare, stante anche la sostanziale similitudine delle situazioni, si ritiene nel nostro caso che *"Se si muove dalla premessa che l'espropriazione delle quote della s.r.l. si esegue mediante pignoramento diretto, deve ritenersi che quest'ultimo si perfeziona al momento della sua notificazione al debitore [...] L'iscrizione nel registro delle imprese, al pari della trascrizione nei registri immobiliari, avrebbe la sola funzione di garantire l'opponibilità ai terzi"*<sup>134</sup>.

La questione assume rilievo pratico per l'individuazione del *dies a quo* da cui corrono i termini per la proposizione dell'opposizione *ex art. 617 c.p.c.*<sup>135</sup> e per il deposito dell'istanza di vendita (*ex art. 529 o* – se ritenuta applicabile analogicamente la disciplina dell'espropriazione immobiliare – *ex art. 567, comma 1, c.p.c.*)<sup>136</sup>.

Il procedimento proseguirà poi secondo le norme stabilite per l'espropriazione immobiliare presso il debitore, con gli opportuni adattamenti e con le peculiarità previste dal medesimo art. 2471 c.c. In particolare:

- l'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione dovrà essere notificata, a cura del creditore (si ritiene anche quello intervenuto) alla società la cui quota è stata pignorata (art. 2471, comma 2 c.c.);
- quando la partecipazione non è liberamente trasferibile), è possibile evitare l'incanto se sulla vendita si raggiunge un accordo tra il creditore, il debitore e la società<sup>137</sup>; in mancanza di accordo si procederà all'incanto, ma la vendita sarà poi ineffi-

<sup>133</sup> V. nota esplicativa alla formula n. 071.

<sup>134</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1041.

<sup>135</sup> Con riferimento al pignoramento presso terzi (pure da inquadrare come fattispecie unitaria a formazione progressiva), Cass., 30.1.09, n. 2473, ha stabilito: *"Pur configurandosi il pignoramento presso terzi come fattispecie complessa, che si perfeziona con la dichiarazione positiva di quantità, l'esecuzione, ai sensi dell'art. 481 cod. proc. civ., inizia dalla notifica dell'atto di cui all'art. 543 cod. proc. civ., sicché è da tale momento che decorre il termine per l'opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore, il quale, ancor prima che il terzo renda la dichiarazione, più di ogni altro ha interesse a far dichiarare il vizio della procedura"*.

<sup>136</sup> Se si considerasse quale *dies a quo* quello dell'avvenuta iscrizione, il creditore potrebbe differire *sine die* (e a suo piacimento, non essendo previsto un termine per il compimento della formalità) il momento di deposito dell'istanza di vendita, senza incorrere nella sanzione di inefficacia del pignoramento; nel contempo, il debitore resterebbe vincolato (si pensi all'assunta qualità di custode *ex art. 559, comma 1, c.p.c.* e ai profili penalistici del pignoramento *ex artt. 388 e 388-bis c.p.*) sin dal tempo della notifica dell'atto e per un tempo potenzialmente indefinito.

In tema di pignoramento immobiliare, la prevalente giurisprudenza è orientata nel senso di decorrenza del *dies a quo* dalla data di notifica dell'atto: Cass., 16.9.97, n. 9231: *"Il termine di cessazione dell'efficacia del pignoramento, previsto nell'art. 497 c.p.c., richiamato per il pignoramento immobiliare nel successivo art. 562 dello stesso codice, decorre dalla data di notifica del pignoramento e non da quella della trascrizione di questo"*; conformi Cass., 14.4.93, n. 4409, e Cass., 14.5.91, n. 5375. La questione pare oggi risolta da Cass., 20.4.15, n. 7998. Analoga conclusione, si ritiene, varrà anche per il pignoramento di quota di s.r.l.

<sup>137</sup> Il fatto che l'intervenuto accordo eviti l'incanto non toglie che, a meno che vi sia rinuncia agli atti, ci si troverà pur sempre di fronte non ad una ordinaria compravendita ma ad una vendita giudiziale, per cui il

cace se entro dieci giorni dall'aggiudicazione “*la società presenta un altro acquirente che offre lo stesso prezzo*” (art. 2471, comma 3 c.c.);

- il fatto che il pignoramento avvenga mediante notifica di un libello, ed abbia ad oggetto beni individuati dallo stesso creditore, esclude l'applicabilità dell'art. 518 c.p.c., il che comporta la necessità della nomina di uno stimatore da parte del giudice; il tutto, di nuovo, in analogia con quanto accade nella espropriazione immobiliare<sup>138</sup>;
- pur nel silenzio della legge, un ruolo centrale nel procedimento viene ad avere la figura del custode; si discute se esso possa venire nominato dall'ufficiale giudiziario *ex art. 520 c.p.c.* (ferma ovviamente restando la possibilità per le parti di presentare al giudice dell'esecuzione istanza di sostituzione dell'ausiliare) o se la sua nomina spetti in via esclusiva al giudice *ex art. 65 c.p.c.* Pare da escludersi che custode possa essere nominata la stessa società<sup>139</sup>, e si discute se custode possa essere lo stesso debitore; in ogni caso, se viene nominato custode un soggetto diverso dal debitore, sarà poi necessario procedere alla relativa annotazione nel registro soci per garantire la trasparenza della compagnie societarie.

Le novità introdotte col d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, non prendono direttamente in considerazione il pignoramento *ex art. 2471 c.c.* e, dunque, non disciplinano alcunché relativamente alla fase dell'iscrizione a ruolo.

Nonostante le notevoli similitudini con i modelli di pignoramento presso terzi, di autoveicoli e immobiliare, l'espropriazione *de qua* si caratterizza per avere ad oggetto un “bene mobile” (seppure immateriale); conseguentemente, si ritiene che sia applicabile il disposto dell'art. 518, comma 6, c.p.c. (riguardante, appunto, l'esecuzione mobiliare: perciò, il termine per il deposito in cancelleria dell'atto di pignoramento notificato e degli altri documenti prescritti sarà di 15 giorni, con decorrenza dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario<sup>140</sup>).

Costituisce motivata eccezione alla regola del pignoramento “diretto” *ex art. 2471 c.c.* l'aggressione esecutiva di partecipazioni societarie intestate a società fiduciarie: difatti, in caso di espropriazione di quote promossa dal creditore del soggetto fiduciante, si ritiene che – “*dato che la titolarità formale è in capo alla fiduciaria – la forma processuale sia necessariamente quella dell'espropriazione presso terzi, la quale è utilizzabile ogni volta che il terzo è titolare di una situazione soggettiva, avente ad oggetto la res, idonea a limitare la disponibilità di essa da parte del debitore*”<sup>141</sup>.

---

giudice dovrà disporre l'aggiudicazione, provvedere alle pronunce accessorie (cancellazione delle formalità pregiudizievoli, ordine di annotazione dell'acquirente nel libro soci ecc.) e continuare la procedura sino alla distribuzione del ricavato.

<sup>138</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1044.

<sup>139</sup> Come si desume dall'art. 2474 c.c.

<sup>140</sup> V. formula n. 044.

<sup>141</sup> Trib. Reggio Emilia, 11.4.12 (ord.), in *Trusts e att. fiduciarie*, 2012, 651.

**FORMULA 054**

**ATTO DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO  
(ART. 521-BIS, COMMA 1, C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

**ATTO DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO**

....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce all'atto di precezzo di cui *infra* – dall'Avv. ...., ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

**ESPONE**

- con decreto ingiuntivo ..... n. ..... il Tribunale di ..... condannava ..... (nato il ..... a ....., codice fiscale .....) a pagare a ..... la somma di Euro ..... oltre interessi ..... dal ..... al saldo ed alle spese di procedimento liquidate in Euro .....
- tale decreto, di cui veniva autorizzata la provvisoria esecuzione senza osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c., veniva registrato con la spesa di ....., munito della formula esecutiva il ..... ed in forma esecutiva veniva notificato al debitore il .....
- in forza di tale titolo l'esponente notificava in data ..... a ..... atto di precezzo contenente intimazione all'immediato pagamento della somma di Euro .....
- nulla veniva però pagato
- ciò premesso, l'esponente .....

**DICHIARA**

che intende sottoporre ad esecuzione forzata per espropriazione il seguente bene di proprietà del debitore: ..... [*ad es.*: autovettura], ..... [*fabbrica e tipo*], targata ....., telaio ....., cavalli fiscali .....  
....., li .....

Avv. .....

Ciò premesso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di ....., richiesto dall'Avv. ...., nella sua qualità di procuratore di .....

**HO INGIUNTO**

a ..... di astenersi da qualsiasi atto che possa sottrarre alla garanzia del credito di cui sopra il seguente bene: ..... [*ad es.*: autovettura], ..... [*fabbrica e tipo*], targata ....., telaio ....., cavalli fiscali ....., nonché i suoi accessori, pertinenze e frutti

**HO INTIMATO**

a ..... (nato il ..... a ....., codice fiscale .....) di consegnare, entro dieci giorni, la suddetta autovettura nonché i titoli e documenti relativi alla proprietà e all'uso della medesima all'istituto vendite giudiziarie di ..... [*luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore*] o, in mancanza, a quello più vicino,

## HO AVVERTITO

– ..... che egli ha la facoltà di chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed agli eventuali creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che – a pena di inammissibilità – sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione ex art. 530 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per il quale è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui dovrà essere data prova documentale,

## HO AVVERTITO

..... (nato il ..... a ....., codice fiscale .....) che – a norma dell'art. 615, comma 2, terzo periodo, c.p.c. (inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119) – l'opposizione all'esecuzione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma dell'art. 530 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile,

## HO INVITATO

..... ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con avvertimento che in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

E richiesto dal medesimo Avv. ....., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di .....

## HO NOTIFICATO

copia del suesteso atto a:

.....

## NOTA ESPLICATIVA

L'art. 521-bis c.p.c., inserito dalla l. 10.11.14, n. 162, ha introdotto una particolare procedura per il pignoramento degli *"autoveicoli, motoveicoli e rimorchi"*.

A seguito delle modifiche apportate dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, che ha introdotto nell'*incipit* della disposizione la frase *"Oltre che con le forme previste dall'articolo 518"*, il pignoramento sui predetti beni può essere eseguito anche nelle consuete forme del pignoramento mobiliare<sup>142</sup>.

<sup>142</sup> La novella supera alcune perplessità rilevate in dottrina; FANTICINI, *"Pillole" sulle novità del processo esecutivo. La novella del 2015: cosa cambia ... in meglio e/o in peggio*, in <http://www.ilfallimentarista.it>, 2015: *"L'aspetto più grottesco era poi questo: il rinvenimento di un'autovettura di elevato valore comoda-*

La norma *de qua*, perciò, attribuisce al creditore la facoltà (e non l'obbligo) di avvalersi di una fattispecie di pignoramento alternativa, costruita in maniera analogamente a quanto previsto per i beni immobili: difatti, il pignoramento *ex art. 521-bis c.p.c.* si esegue *mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'art. 492*.

Il richiamo alla *“legge speciale”* rende chiaro che questa nuova procedura si applica esclusivamente ai veicoli soggetti a registrazione presso il Pubblico Registro Automobilistico, così individuati dall'art. 1, r.d.l. 15.3.27, n. 436: *“le autovetture, gli autocarri, le trattrici coi relativi veicoli rimorchiati e ogni altro veicolo assimilabile ai predetti, nonché i motocicli, con esclusione nei riguardi di quest'ultimo termine, dei velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari”*.

Ad essi vanno aggiunti, in base all'art. 1, r.d. 29.7. 27, n. 1814, *“le motocarrozze”* e *“i rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate”*, anche se il tenore letterale dell'art. 521-bis c.p.c. non menziona espressamente questi ultimi, si deve ritenere che esso vada applicato a tutti i veicoli soggetti ad iscrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico. Per i veicoli non iscritti si procederà, come per il passato, trattandoli come normali beni mobili.

Nell'atto di pignoramento, come si è visto, il bene deve essere indicato *“con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri”* e questa prescrizione, se intesa letteralmente, può dar luogo a qualche problema.

In effetti, posto che con tale espressione si sia fatto richiamo alla *“iscrizione originaria o prima iscrizione, nel Pubblico Registro dell'A.C.I. di un autoveicolo”* di cui all'art. 5, comma 1, r.d. 29.7. 27, n. 1814, il successivo art. 6, comma 1, del medesimo r.d. dispone che per ottenere questa iscrizione si debbano presentare all'ufficio della sede provinciale dell'A.C.I. del luogo ove si trova la Prefettura che ha rilasciato la licenza di circolazione due note contenenti le seguenti indicazioni:

- “a) il numero della licenza di circolazione e la data del rilascio di essa da parte della Prefettura*<sup>143</sup>;
- “b) la designazione della fabbrica produttrice dell'autoveicolo, secondo la denominazione con la quale è conosciuta in commercio;*
- “c) la data del certificato di origine, rilasciato, in carta libera, dalla fabbrica produttrice;*
- “d) il numero con cui è distinto il motore e la sua potenza espressa in HP, e, per gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili, la tara e la portata in quintali, indicando inoltre se siano stati dichiarati ausiliari militari, ai sensi del R.D.L. 9 novembre 1925, n. 2080;*
- “e) il numero del telaio o, per rimorchi, il numero del marchio di fabbrica;*
- “f) la specie di carrozzeria, se l'autoveicolo ne è provvisto o la dichiarazione che ne è sprovvisto;*
- “g) il numero dei posti, compreso quello del conducente, se trattisi di autovetture o*

---

*mente parcheggiata nel garage del debitore non consentiva all'ausiliario di procedere a immediato pignoramento (con nomina di un custode e asporto del bene), dovendo piuttosto il creditore adottare le forme prescritte dall'art. 521-bis c.p.c.”.*

<sup>143</sup> Ora Ispettorato compartmentale della motorizzazione civile, *ex art. 58, d.p.r. 15.6.59, n. 393.*

*di autobus;*

*h) il numero degli assi, il peso a vuoto e a carico completo, il sistema di attacco al trattore, la potenza in HP del trattore da cui possono essere rimorchiati, se trattasi di rimorchi, ed il peso lordo del veicolo che sono autorizzate a rimorchiare, per le trattici stradali;*

*i) la destinazione attuale dell'autoveicolo e cioè: se ad uso privato o in servizio pubblico da piazza o da rimessa, ovvero in linea regolarmente concessa o per trasporto di merci, specificando altresì, quando occorra, se trattisi di autolettighe, auto-frigoriferi, autopompe, autobotti, autoinnaffiatrici, autospazzatrici, motofurgoncini, motocamioncini, ecc.:*

*l) il cognome, nome e paternità<sup>144</sup> del proprietario, la sua residenza professione o condizione sociale, specificando, se si tratti di enti o di società, la loro natura, la ragione sociale e la forma di attività commerciale o industriale esercitata;*

*m) la natura e la data del titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprietà dell'autoveicolo;*

*n) la menzione del prezzo dell'autoveicolo”.*

Pare però difficile immaginare che il legislatore abbia inteso prescrivere di riportare nell'atto di pignoramento tutte queste indicazioni, la maggior parte delle quali del tutto superflue per consentire una precisa individuazione nel bene pignorato (si pensi, ad es., alla professione del proprietario); tanto più che solo una minima parte di esse potrà poi essere riportata nella nota di trascrizione, da redigersi utilizzando l'apposito modello prestampato<sup>145</sup> e che consente ed impone solo l'inserimento dei dati relativi a targa, classe (autovettura/rimorchio ecc.), numero di telaio, cavalli fiscali, pur essendovi la possibilità di inserire in apposito altro quadro eventuali “*altri dati*”, peraltro non obbligatori.

Ci si può quindi aspettare che la prescrizione venga interpretata in modo elastico e che venga ritenuto sufficiente, ai fini della validità del pignoramento, l'indicazione nell'atto dei soli elementi essenziali per una individuazione sicura del bene colpito dal pignoramento (analogamente a quanto stabilito in materia di pignoramento immobiliare dalla costante giurisprudenza, secondo la quale errori o lacune nella descrizione del bene determinano la nullità del pignoramento soltanto se fanno insorgere incertezza in ordine alla individuazione del bene<sup>146</sup>). Si rimanda in proposito a quanto esposto nella nota esplicativa alla formula n. 071.

---

<sup>144</sup> Ora, per effetto della l. 31.10.55, n. 1064 e del d.p.r. 2.5.57, n. 432, l'indicazione della paternità è sostituita da quella del luogo e della data di nascita.

<sup>145</sup> Denominato NP-3C o “nota libera”, scaricabile dalla apposita pagina del sito dell'ACI: <http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/modulistica-pra.html>.

<sup>146</sup> Cass., 7.11.13, n. 25055: “... l'indicazione, nel pignoramento e nella sua nota di trascrizione, di dati catastali non aggiornati al momento del pignoramento stesso (segnatamente, della scheda catastale, notoriamente preparatoria e quindi sovente di molto anteriore nel tempo dell'attribuzione dei dati definitivi, rispetto a questi ultimi) non vizia né l'uno né l'altra, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti all'atto dell'imposizione del vincolo, si che l'erroneità, di per sé considerata, non comporti confusione sui beni o perfino un riferimento a beni ontologicamente differenti. ...”.

Per una dettagliata disamina delle varie problematiche afferenti all'oggetto del pignoramento immobiliare e alla sua trascrizione (frazionamenti, accorpamenti, scorpori, accatastamenti, ecc.), ASTUNI, *Oggetto del pignoramento*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2009, 605.

Oltre all'ingiunzione e agli altri elementi prescritti dall'art. 492 c.p.c. (norma sul pignoramento in generale), l'atto deve contenere *"l'intimazione [rivolta al debitore] a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino"*.

Il d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119 – con disposizione che si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (cioè, dal 3 luglio 2016) – ha prescritto che l'atto di pignoramento debba contenere l'ulteriore avvertimento relativo alla preclusione processuale alla proposizione di opposizione all'esecuzione, la quale – nelle procedure espropriative – non può essere avanzata dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 o 569 c.p.c., a meno che l'opponente dimostri di essere incorso nella decadenza incolpevolmente<sup>147</sup>. In attesa di chiarimenti giurisprudenziali, si deve ritenere – in analogia con quanto statuito dalla Suprema Corte con riguardo all'omissione dell'avvertimento sulla facoltà di domandare la conversione del pignoramento<sup>148</sup> – che la mancanza dell'avvertimento *de quo* non infici l'atto di pignoramento, ma possa ripercuotersi sull'ordinanza di vendita o di assegnazione con effetti invalidanti.

L'art. 521-bis, comma 4, c.p.c. prevede poi che l'ufficiale giudiziario, eseguita l'ultima notifica, consegni senza ritardo l'atto di pignoramento al creditore, affinché questi provveda alla sua trascrizione ex art. 2693 c.c. Non è dunque prevista – come invece lo è per il pignoramento immobiliare – la possibilità che a tale incombenza provveda lo stesso ufficiale giudiziario.

Per eseguire la trascrizione il creditore deve depositare presso il competente ufficio provinciale dell'ACI copia autentica dell'atto di pignoramento notificato e due copie della nota di trascrizione, redatta – come sopra si è visto – sull'apposito modello NP-3C.

L'espressione usata dal legislatore – secondo cui il pignoramento si esegue *"mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto"* – potrebbe far sorgere dubbi circa l'individuazione del momento in cui il pignoramento si perfeziona.

La questione è stata ampiamente dibattuta in giurisprudenza e dottrina a proposito del pignoramento immobiliare; alla tesi *"tradizionale"*<sup>149</sup> – secondo cui il pignoramento è perfetto nel momento in cui viene notificato al debitore esecutato e la successiva trascrizione ha il solo scopo di rendere opponibile *erga omnes* il vincolo impresso sul bene staggito<sup>150</sup> – si contrappone un discutibile arresto della giurisprudenza di legit-

<sup>147</sup> V. formula n. 110 e relativa nota esplicativa.

<sup>148</sup> La Suprema Corte ha escluso che la mancanza dell'avvertimento ex art. 492, comma 3, c.p.c. de termini nullità dell'atto di pignoramento (Cass., 12.4.11, n. 8408); la stessa giurisprudenza di legittimità, però, ha affermato che l'omissione – se non sanata nel corso del processo mediante l'invio di apposita informativa al debitore prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione – rende invalido il provvedimento di vendita o di assegnazione e tale invalidità può essere rilevata ai sensi e nei termini dell'art. 617 c.p.c. (Cass., 23.3.11, n.6662).

<sup>149</sup> Si rimanda, anche per i riferimenti, a SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 276.

<sup>150</sup> Cass., 27.3.65, n. 525: *"Nel pignoramento immobiliare sono identificabili due diversi momenti processuali (notifica del pignoramento al debitore e successiva trascrizione di cui all'art. 555 cod. proc. civ.) cui corrispondono due distinti ed autonomi adempimenti, i quali hanno, ciascuno, una propria ragione d'essere*

timità, secondo il quale il pignoramento immobiliare è fatispecie unitaria, seppure a formazione progressiva<sup>151</sup> e, dunque, si perfeziona con la trascrizione. Sul punto è recentemente intervenuta la Suprema Corte: *“Il pignoramento, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell’atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fatispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell’indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene”*<sup>152</sup>.

La questione – che assume rilievo pratico per l’individuazione del *dies a quo* da cui decorrono i termini per la proposizione dell’opposizione *ex art. 617 c.p.c.*<sup>153</sup>, ma anche

---

*ed una specifica efficacia giuridica, rispettivamente tra le parti ed erga omnes. Il pignoramento è, infatti, perfetto, nei confronti del debitore, con la notifica dell’atto, ed è da quella data che decorrono alcuni determinati effetti processuali (artt. 557 e 559 comma primo cod. civ.) e, tra le conseguenze giuridiche ricollegate alla notifica del pignoramento, deve ritenersi compresa quella di far decorrere, dalla data della notifica stessa, il termine per la cessazione dell’efficacia del pignoramento, di cui agli artt. 497 e 562 cod. proc. civ. La successiva trascrizione, il cui adempimento è posto a carico dell’ufficiale giudiziario e non rimesso alla iniziativa del creditore, è destinata, invece, a rendere operante rispetto ai terzi il vincolo processuale cui i beni sono stati sottoposti, sia per evitare la pendenza di più procedure, sia per assicurare all’aggiudicatario la prevalenza del suo diritto rispetto a chi abbia acquistato medio tempore direttamente dal proprietario nella trascrizione; dunque, non può raversarsi un elemento costitutivo del pignoramento”.*

<sup>151</sup> Cass., 16.5.08, n. 12429: *“L’esecuzione del pignoramento immobiliare delineata dall’art. 555 cod. proc. civ. ha natura unitaria, benché a formazione progressiva, e si attua attraverso la fase della notifica dell’atto e quella della sua trascrizione”*. La pronuncia della Suprema Corte non deve, però, essere sopravvalutata perché va riferita ad una fatispecie concreta in cui si è affermato (correttamente) che la rettifica della trascrizione errata non è sufficiente a sanare l’invalidità contenuta nell’atto notificato, occorrendo invece la rinnovazione del pignoramento *ab initio* (*“... la successiva rettifica, ovvero la rinnovazione di trascrizione carente o erronea, non è sufficiente alla sanatoria dell’invalidità, perché la semplice notifica dell’atto di pignoramento non ha rilevanza autonoma, indipendentemente dalla natura costitutiva o meramente dichiarativa della trascrizione stessa; soltanto la rinnovazione sia della notifica che della trascrizione tutela in modo coerente e completo il contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo, atteso che il debitore esecutato è in tal modo in grado di conoscere per intero tutti gli elementi necessari alla corretta definizione del processo esecutivo e lo stesso aggiudicatario del bene staggito beneficia della tutela prevista dall’art. 2929 cod. civ., che sarebbe, invece, esclusa nelle ipotesi di illegittimità dell’esecuzione”*).

<sup>152</sup> Cass., 20.4.15, n. 7998; la sentenza precisa che: la pendenza dell’esecuzione si ha nel momento in cui è compiuta la notificazione del pignoramento, il che soddisfa il termine di efficacia del preceppo *ex art. 481 c.p.c.*; anche il termine di efficacia dell’atto previsto dall’art. 497 c.p.c. decorre dalla data di notificazione, sicché entro i successivi novanta – oggi, quarantacinque – giorni deve essere presentata l’istanza di vendita; la trascrizione è necessaria per perfezionare il pignoramento nella sua particolare forma disciplinata dall’art. 555 c.p.c.

<sup>153</sup> Secondo la giurisprudenza l’opposizione *ex art. 617 c.p.c.* avverso l’atto di pignoramento presso terzi – che, come quello *ex art. 521-bis c.p.c.*, integra una fatispecie unitaria a formazione progressiva – deve essere avanzata entro 20 giorni dalla sua notifica; in proposito, tra le altre, Cass., 30.1.09, n. 2473: *“Pur configurandosi il pignoramento presso terzi come fatispecie complessa, che si perfeziona con la dichiarazione positiva di quantità, l’esecuzione, ai sensi dell’art. 481 cod. proc. civ., inizia dalla notifica dell’atto di cui all’art. 543 cod. proc. civ., sicché è da tale momento che decorre il termine per l’opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore, il quale, ancor prima che il terzo renda la dichiarazione, più di ogni altro ha interesse a far dichiarare il vizio della procedura”*.

per l'insorgenza degli obblighi di custodia in capo all'esecutato<sup>154</sup> – può essere risolta in senso analogo al più recente orientamento di legittimità: così – parafrasando Cass., 20.4.15, n. 7998 – può ragionevolmente affermarsi che il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nel pubblico registro automobilistico, è strutturato come fatispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, l'indisponibilità del bene pignorato e l'insorgenza degli obblighi di custodia), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento.

Entro il termine di 10 giorni dalla notificazione il debitore deve provvedere spontaneamente alla consegna del bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie<sup>155</sup>, il quale è tenuto ad assumerne la custodia<sup>156</sup> e a informare immediatamente il creditore pignorante (se possibile, tramite posta elettronica certificata).

L'inutile spirare del termine predetto espone il debitore a responsabilità penale *ex art. 388 c.p.* (sempre che sia presentata querela e che la stessa possa sortire qualche utile effetto<sup>157</sup>), ma, soprattutto, abilita gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono (ad esempio, perché trasportati su altri veicoli o trainati o lasciati in sosta), a ritirare la carta di circolazione, i titoli e i documenti di proprietà e uso dei veicoli e, infine, a consegnarli all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui i cespiti sono stati rinvenuti.

La norma, apparentemente funzionale, presenta alcune criticità: non è previsto che del perfezionamento del pignoramento sia data notizia (dal creditore o dall'ufficiale giudiziario) all'istituto vendite giudiziarie (altrimenti ignaro del pignoramento stesso, pur essendo deputato a ricevere il veicolo consegnato dal debitore) e agli organi di polizia per l'inserimento nelle banche dati a questi in uso; proprio da quest'ultimo aspetto, poi, dipenderà il concreto funzionamento della disposizione, poiché la possibilità, per le forze sul territorio, di rinvenire il cespito presuppone l'inserimento dei suoi dati nel sistema informativo interforze (e, cioè, alla banca dati a cui sono collegati i terminali installati sulle autopattuglie).

Anche nell'ipotesi in cui i beni vengano consegnati ad un istituto vendite giudiziarie diverso, l'art. 26, comma 2, c.p.c. novellato prevede – per il prosieguo della procedura – la competenza per territorio del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede e non più – come sanciva l'art. 26 c.p.c. nella precedente formulazione – quella del giudice del luogo in cui i beni si trovano. Nel caso in

<sup>154</sup> Ex art. 521-bis, comma 2, c.p.c. “*Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso*”; la dizione “*col pignoramento*” potrebbe far pensare al perfezionamento dell'atto.

<sup>155</sup> Improbabile, secondo FANTICINI, “*Pillole*” sulle novità del processo esecutivo. La novella del 2015: cosa cambia ... in meglio e/o in peggio, in <http://www.ilfallimentarista.it>, 2015: “*L'ipotesi “fiabesca” del debitore che, terrorizzato dalla ricezione dell'atto di pignoramento, consegna l'auto all'I.V.G. è meno verosimile – ma di poco! – dell'acquisizione del mezzo “in circolazione” da parte delle forze dell'ordine.*”

<sup>156</sup> L'art. 6 del d.m. 11.2.97, n. 109, prevede, per gli istituti di vendite giudiziarie, l'assunzione obbligatoria degli incarichi.

<sup>157</sup> FANTICINI, “*Pillole*” sulle novità del processo esecutivo. La novella del 2015: cosa cambia ... in meglio e/o in peggio, in <http://www.ilfallimentarista.it>, 2015: “*La risposta penale – con sequestro preventivo del mezzo per violazione dell'art. 388 c.p. – non si è rivelata, in molti casi, un'efficace tutela*”.

cui non vi fosse coincidenza tra debitore e proprietario del bene pignorato (caso tutt'altro che di scuola, dal momento che, a parte l'ipotesi di revoca *ex art. 2901 c.c.*, i beni in questione possono essere gravati da ipoteca o da un privilegio speciale sostanzialmente equiparabile all'ipoteca), occorre procedere come previsto dagli artt. 602 ss. c.p.c.<sup>158</sup>. Il tenore letterale dell'art. 26, comma 2, c.p.c., potrebbe indurre a ritenere competente per territorio il giudice del luogo in cui ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede il debitore e non il terzo proprietario esecutato; tuttavia, posto che la disciplina degli artt. 602 ss. c.p.c. equipara il terzo assoggettato ad esecuzione al debitore sotto (quasi) ogni profilo, si ritiene preferibile la tesi che individua la competenza nella residenza, domicilio, dimora o sede di quest'ultimo.

Ricevuta la consegna dei beni pignorati (dal debitore o dagli organi di polizia), l'istituto di vendite giudiziarie deve informare immediatamente il creditore, possibilmente a mezzo di posta elettronica certificata; dalla ricezione della predetta comunicazione decorre il termine di 30 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura e, a seguire, il termine per la presentazione dell'istanza di vendita<sup>159</sup>.

---

<sup>158</sup> Si vedano in proposito la formula n. 005 e la relativa nota esplicativa.

<sup>159</sup> Si vedano in proposito la formula n. 055 e la relativa nota esplicativa.

**FORMULA 055**

**NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO DI PIGNORAMENTO DI  
AUTOVEICOLO E DI DEPOSITO DI TITOLO ESECUTIVO, PRECETTO,  
ATTO DI PIGNORAMENTO, NOTA DI TRASCRIZIONE  
(ART. 521-BIS, COMMA 5, C.P.C. E 159-BIS DISP. ATT. C.P.C.)**

TRIBUNALE ORDINARIO DI .....

ESECUZIONI CIVILI – ESPROPRIAZIONI MOBILIARI

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

Per il creditore ricorrente si chiede l'iscrizione nel:

RUOLO GENERALE DELLE ESECUZIONI CIVILI

del:

PIGNORAMENTO

Promosso da ..... codice fiscale / partita IVA .....  
con l'Avv. ..... codice fiscale .....

Contro ..... codice fiscale / partita IVA .....

- Valore della controversia (il valore è determinato ai sensi dell'art. 9 Legge 23.12.1999 n. 488) .....
- Importo del contributo unificato (allegare ricevuta di versamento) .....
- Esenzione dal contributo unificato

Importo del precetto: .....

Data di consegna del pignoramento da UNEP al creditore: .....

Oggetto e Codice domanda: **5.10.001 (espropriazione mobiliare presso il debitore)**

CREDITORE	NATURA GIURIDICA <sup>(1)</sup>  ..... ..... ....	ALTRÉ PARTI N. .... <sup>(2)</sup>
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE _____		
CODICE FISCALE / PARTITA IVA _____		
COGNOME E NOME DEL DIFENSORE _____		
CODICE FISCALE _____		
DEBITORE NATURA GIURIDICA <sup>(1)</sup>  ..... ..... ....		
COGNOME NOME O DENOMINAZIONE _____		
CODICE FISCALE / PARTITA IVA _____		
DATA DI NOTIFICA DEL PRECETTO _____		

<sup>(1)</sup> Indicare uno dei seguenti codici che identifica la "Natura Giuridica" della parte:

PFI = Persona Fisica	PUM = Pubblico Ministero	CON = Consorzio
SOC = Società di capitali	CND = Condominio	ENP = Ente pubbl o Pubb. Amm.
SOP = Società di persone	EDG = Ente di Gestione	EIS = Ente religioso
COP = Cooperativa	ASS = Associazione	PAS = Partito o Sindacato
	COM = Comitato	OSE = Stato Est. o Org. Intermin.

<sup>(2)</sup> indicare soltanto il numero delle altre parti.

CUSTODE
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE _____
CODICE FISCALE / PARTITA IVA _____

DATI DEL TITOLO ESECUTIVO
NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL CREDITORE _____
DESCRIZIONE DEL TITOLO _____

Tipologia del bene (secondo la classificazione SIECIC): .....

TABELLA SIECIC – CODIFICA BENI

Beni mobiliari esecuzioni individuali					
0	Compendio pignorato	9	Automezzi commerciali	18	Marchio
1	Mobili ed arredi per casa	10	Motoveicolo o ciclomotore	19	Brevetto
2	Denaro no contanti (assegni, etc)	11	Attrezzature industriali	20	Oggetti d'arte o antiquariato
3	Mobili ed arredi per ufficio	12	Nave o galleggiante	21	Abbigliamento e calzature
4	Elettrodomestici	13	Aereomobile	22	Attrezzature varie
5	Preziosi	14	Attrezzature mediche	23	Credito unitario
6	Denaro contante	15	Computer ed attr. informatica	24	Credito periodico
7	Titoli (Azioni, BOT, CCT etc )	16	Merce deperibile	25	Emolumenti
8	Autovetture	17	Merci varie non deperibili	26	Bene generico

In caso di conversione di sequestro in pignoramento

Tribunale che ha emesso la sentenza o il diverso provvedimento su cui si fonda l'istanza di conversione .....

numero del provvedimento ..... data del provvedimento .....

importo del credito .....

note: .....

Data .....

Firma .....

## NOTA ESPLICATIVA

Una delle novità più rilevanti, sotto il profilo operativo, dovute al d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, consiste nel fatto che – a differenza di quanto avveniva in passato – l'ufficiale giudiziario, una volta eseguito il pignoramento nelle varie forme previste dalla legge, non deposita più il relativo verbale od atto presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, ma lo consegna al creditore precedente.

Spetta poi al creditore depositare in cancelleria copia autentica del verbale o atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precezzo, iscrivendo a ruolo l'esecuzione mediante l'apposita nota di iscrizione; a seguito di tale deposito viene aperto il fascicolo dell'esecuzione.

Questo *iter* è previsto, con leggere varianti, dal novellato codice di procedura civile agli artt. 518, comma 6 (esecuzione mobiliare), 521-bis, comma 5 (esecuzione su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), 543, comma 4 (esecuzione presso terzi) e 557, comma 2 (esecuzione immobiliare).

La formula qui proposta ricalca – anche graficamente – il modello ministeriale di nota di iscrizione a ruolo (NIR)<sup>160</sup> al quale sono stati aggiunti – per effetto dell'art. 159-bis disp. att. c.p.c. e del d.m. 19.3.15 (pubblicato su G.U. n. 68 del 23.3.15 ed entrato in vigore il 7.4.15)<sup>161</sup> – ulteriori elementi; in ogni caso, molti redattori per PCT

<sup>160</sup> Reperibile al seguente indirizzo Internet: [http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/iscrizione\\_a\\_ruolo\\_esecuzioni\\_civili\\_espropriazioni\\_immobiliari\\_tribunale.rtf](http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/iscrizione_a_ruolo_esecuzioni_civili_espropriazioni_immobiliari_tribunale.rtf).

<sup>161</sup> A norma del d.m. 19.3.15 (pubblicato su G.U. n. 68 del 23.3.15 ed entrato in vigore il 7.4.15), “nella nota d'iscrizione a ruolo dei processi esecutivi per espropriazione, di cui all'art. 159-bis disp. att. c.p.c., ad integrazione dei dati già previsti dalla richiamata norma di legge, debbano obbligatoriamente essere presenti i dati che seguono.

Per le procedure di esecuzione forzata su beni immobili:

- Importo del precezzo;
- Dati identificativi del creditore:

Per il creditore precedente persona fisica: Cognome, Nome, Codice fiscale,

Per il creditore precedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria;

- Dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo:

Cognome, Nome, Codice Fiscale;

- Dati identificativi del debitore:

Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica precezzo, data di notifica pignoramento;

Se persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria, data di notifica precezzo, data di notifica del pignoramento;

- Dati dei titoli esecutivi:

Nome Cognome/denominazione del creditore;

Descrizione del titolo;

- Dati identificativi del bene immobile:

Indirizzo;

Descrizione del bene;

Tipo di catasto (Urbano/Terreni), Classe/tipologia (A1,A2, ecc.);

Identificazione: Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento).

Se trattasi di bene immobile sito in Comune ove vige il sistema tavolare: Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea). Per i beni siti nei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano è obbligatoria l'indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale;

- Diritti sul bene immobile:

(quelli aggiornati alle ultime specifiche tecniche) generano in automatico una nota di iscrizione a ruolo completa di tutti i dati richiesti<sup>162</sup>.

L'art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221 (come modificato dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, e poi dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132) stabilisce che *“A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa*

---

*Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignoramento) o Unità negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell'enfiteuta ecc.), Frazione (xx su xxx).*

*Per le procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore:*

- *Importo del preceppo;*
- *Dati identificativi del creditore:*  
*Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, Nome, Codice fiscale,*  
*Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria.*

*– Dati identificativi del Debitore:*

- Se persona fisica: Cognome, Nome, codice fiscale, data di notifica preceppo;*
- *Se persona giuridica: Denominazione, CF/PI, categoria, data di notifica preceppo;*
- *Dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo:*  
*Cognome, Nome, Codice Fiscale;*
- *Dati identificativi dell'eventuale Custode:*  
*Cognome, nome, Codice Fiscale;*
- *Dati dei titoli esecutivi:*  
*Nome Cognome/denominazione del creditore*  
*Descrizione del titolo;*
- *Tipologia del bene (secondo la classificazione già presente in SIECIC)*

*Per le procedure di espropriazione mobiliare presso terzi:*

- *Importo del preceppo;*
- *Data udienza in citazione;*
- *Dati identificativi del creditore:*  
*Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, nome, Codice fiscale,*  
*Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria;*

*– Dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo:*

- Cognome, Nome, Codice Fiscale;*
- *Dati identificativi del Debitore:*  
*Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica preceppo;*  
*Se persona giuridica: Denominazione, CF/PI, Categoria, data notifica preceppo;*
- *Dati identificativi del terzo pignorato:*

- Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale;*
- Se persona giuridica: Denominazione, Categoria;*

*– Dati identificativi del Custode:*

- Cognome, nome, Codice Fiscale;*
- *Dati del titolo esecutivo:*  
*Nome e Cognome/denominazione del creditore;*

*Descrizione del titolo;*

*– Tipologia del bene.*

*Qualora si verà in ipotesi di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti i seguenti dati:*

- *Tribunale che ha emesso la sentenza o del diverso provvedimento su cui si fonda l'istanza di conversione;*
- *numero del provvedimento;*
- *data provvedimento;*
- *importo del credito.”.*

<sup>162</sup> Per alcuni esempi: [http://www.ordineavvocati.napoli.it/common/doc/guida\\_pignoramenti.pdf](http://www.ordineavvocati.napoli.it/common/doc/guida_pignoramenti.pdf) e <http://www.ordineavvocaticomo.it/uploads/Linee guida per il deposito atti nelle esecuzioni 27.3.15.pdf>.

*anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies.”.*

Ai fini del deposito telematico, la nota di iscrizione a ruolo deve essere impostata, nella redazione della busta telematica, come atto principale: ciò significa che – qualora il software in uso non provveda automaticamente alla creazione della nota tramite schermate da compilare – la stessa deve essere realizzata dapprima con un programma di elaborazione di testi (a tal fine può essere impiegata la formula suestesa, da utilizzare con MSword, LibreOffice o altri) e, poi, trasformata in un file *.pdf* (il cosiddetto *.pdf* “nativo”) e, successivamente, caricata come atto principale.

Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo devono essere depositati nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione (telematicamente, nella medesima busta) le copie conformi di:

- atto di pignoramento (riconsegnato dall'ufficiale giudiziario dopo la notifica al debitore);
- titolo esecutivo, completo delle relate di notifica (verosimilmente rimasto nella disponibilità del creditore);
- preceitto, completo delle relate di notifica (verosimilmente rimasto nella disponibilità del creditore);
- la nota di trascrizione del pignoramento<sup>163</sup>.

Le copie sono ottenute mediante scansione dei corrispondenti documenti cartacei e ciascun file *.pdf* (teoricamente, una “*copia informatica per immagine*”) deve essere corredata dall'attestazione di conformità<sup>164</sup>; al solo fine del deposito in cancelleria, al difensore del creditore (equiparato al pubblico ufficiale quando compie attività certificative<sup>165</sup>) è attribuito il potere di attestare la conformità delle copie depositate agli originali in suo possesso<sup>166</sup>.

<sup>163</sup> A differenza di quanto previsto per il pignoramento immobiliare, la trascrizione deve essere sempre eseguita dal creditore.

<sup>164</sup> In generale, l'art. 16-decies d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221 (introdotto dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132) prevede che il difensore, quando deposita con modalità telematiche la copia informatica (anche per immagine) di un atto processuale di parte, attesti la conformità della copia al predetto atto e stabilisce l'equivalenza tra la copia munita dell'attestazione di conformità e l'originale.

Più precisamente, l'art. 16-*undecies* d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221 (anch'esso introdotto dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132) disciplina le modalità dell'attestazione di conformità: se la stessa si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione deve essere apposta in calce o a margine della copia o anche su foglio separato (purché materialmente congiunto alla medesima); quando l'attestazione si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico oppure su un documento informatico separato (secondo le modalità stabilite dall'art. 19-*ter* delle “*Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44*” di cui al provvedimento del 16.4.14 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, come modificato e integrato previste dal provvedimento del 28.12.15, pubblicato sul portale dei servizi telematici in data 8.1.16: <http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf>).

<sup>165</sup> Art. 16-*undecies*, comma 3-*bis*, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221.

<sup>166</sup> Per indicazioni pratiche sulle modalità con cui inserire la dichiarazione di conformità nel documento

Per la certificazione di conformità può essere impiegata la seguente formula:

*Io sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore del creditore procedente ...., ai sensi degli artt. 16-decies e 16-undecies d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221, attesto che il presente documento digitale è copia conforme del corrispondente atto cartaceo in mio possesso.*

....., li .....

Avv. .....

Il termine per eseguire il deposito telematico in cancelleria è – nell'esecuzione mobiliare su autoveicoli *ex art. 521-bis c.p.c.* – di 30 giorni, con decorrenza, però, non dalla consegna della documentazione da parte dell'ufficiale giudiziario (il quale deve provvedervi “*senza ritardo*”) – come avviene invece per le altre forme di pignoramento – bensì a partire dalla comunicazione (dalla sua ricezione, si deve ritenere) dell'istituto vendite giudiziarie<sup>167</sup> riguardante l'avvenuta consegna dei beni pignorati, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi da parte dell'esecutato (è l'ufficiale giudiziario che intima a quest'ultimo – come si è spiegato con la formula che precede – di procedere alla consegna del veicolo e dei documenti) o della forza pubblica.

Il ritardo o l'omissione causano l'inefficacia del pignoramento (con le conseguenze previste dall'art. 164-ter c.p.c.)<sup>168</sup>.

---

informatico o per produrre la dichiarazione di conformità in un documento separato: <https://avvocatotelematico.files.wordpress.com/2015/09/vademecum-iscrizione-a-ruolo-pignoramenti-ver-5-3.pdf> e <https://avvocatotelematico.files.wordpress.com/2015/09/come-si-autentica-un-pdf-definitivo-11-09-2015.pdf>.

<sup>167</sup> A mezzo posta elettronica certificata, “*ove possibile*” (art. 521-bis, comma 3, c.p.c.).

<sup>168</sup> È da ritenersi, dunque, superato dal novellato testo legislativo l'orientamento espresso da Cass., 22.3.07, n. 6957, secondo cui “*Il deposito del titolo esecutivo e del preceppo, onde consentire al giudice di accertare la loro regolarità formale, al fine di procedere all'espropriazione immobiliare, non è soggetto a termine perentorio (art. 557, secondo comma, cod. proc. civ.), e pertanto non è nulla l'ordinanza di vendita, se tali atti sono allegati al fascicolo dell'esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla norma*”.

L'automatica perdita di efficacia del pignoramento sancita dall'art. 164-ter c.p.c. esclude altresì che tale inefficacia possa essere “sanata” da un deposito tardivo (come invece ritenuto, nella vigenza del precedente testo normativo, da Cass., 17.3.09, n. 6426: “*La presenza del titolo esecutivo nel fascicolo dell'esecuzione assolve la funzione di consentire al giudice di verificare che la parte istante, come ha affermato nel preceppo e con il pignoramento, ha diritto di procedere ad esecuzione forzata e sussiste perciò nel giudice il dovere di porre in essere gli atti esecutivi ordinati all'attuazione del diritto di chi si è affermato creditore. Il giudice può rifiutare di compiere gli atti che gli sono richiesti se il creditore non lo pone in condizione di compiere questa verifica ed il debitore può chiedere che il giudice dell'esecuzione ordini al creditore di depositarli, soprassedendo all'adozione degli atti che gli sono stati richiesti, così come può impugnare di nullità gli atti del giudice invece adottati e ciò con la sola opposizione agli atti esecutivi e non con quella alla esecuzione. Ma l'opposizione agli atti non può essere proposta se non nel termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale di ciascuno degli atti successivi né la nullità dell'atto impugnato tempestivamente può essere pronunciata se il titolo, non depositato in precedenza, lo sia ed in tal modo risulti constatato che per il credito individuato nel preceppo il titolo esecutivo esisteva. Se il deposito successivo consente di assolvere lo scopo cui era preordinato il deposito precedente, la nullità dell'atto adottato in sua mancanza non può essere pronunciata (art. 156 c.p.c., u.c.). L'opposizione agli atti esecutivi è si preordinata al rilievo dei vizi di violazione di norme sul procedimento occorsi nello svolgimento di una fase del processo esecutivo, ma la nullità deve poi essere pronunciata in quanto l'inosservanza della regola abbia impedito di raggiungere lo scopo cui è preordinata. Se con il suo deposito successivo, avvenuto nel giudizio di opposizione agli atti, si dimostra che per il credito vantato la parte istante era in possesso del titolo che, depositato prima, avrebbe giustificato da parte del giudice l'adozione dell'atto impugnato, se ne dichiarerebbe la nullità nel momento stesso in cui si accerta che lo scopo perseguito dalla regola violata è stato conseguito*”).

Si osserva, però, che la disposizione non fa menzione della nota di trascrizione, di talché non sembra che possa farsi conseguire l'inefficacia del pignoramento al tardivo deposito della sola nota di trascrizione<sup>169</sup>.

Per comprovare la tempestività del deposito dei documenti prescritti dall'art. 521-bis, comma 5, c.p.c. pare opportuno – anche se non richiesto dal codice – depositare la copia della comunicazione inviata dall'istituto vendite giudiziarie (ex art. 521-bis, comma 3, c.p.c.).

L'art. 159-ter disp. att. c.p.c. (inserito dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132) prevede che pure un soggetto diverso dal creditore precedente possa procedere ad iscrivere a ruolo la procedura espropriativa; ciò è indispensabile qualora debba essere presentata un'istanza o depositato un atto di parte prima che il precedente provveda all'iscrizione a ruolo, ma anche quando – elasso il termine prescritto al creditore per l'iscrizione – il debitore voglia ottenere la dichiarazione di inefficacia del pignoramento (e i conseguenti provvedimenti, ai sensi dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c.)<sup>170</sup>; inoltre, anche l'ufficiale giudiziario potrebbe avere esigenza di adire il giudice dell'esecuzione prima dell'iscrizione a ruolo. In tale fattispecie, il deposito della nota effettuato da un legale (diverso dal difensore del creditore) o da un ausiliario del giudice o dalla parte personalmente può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento – unico atto da allegare – può essere priva dell'attestazione di conformità; qualora sia l'ufficiale a richiedere l'iscrizione, alla stessa deve provvedere *ex officio* il cancelliere. Il creditore precedente resta onerato di provvedere al deposito – entro i termini prescritti – delle copie conformi degli atti suindicati (quelli che altrimenti, avrebbe dovuto allegare alla nota), a pena di inefficacia del pignoramento. Nella fattispecie ex art. 521-bis c.p.c., tuttavia, il termine prescritto per l'iscrizione a ruolo decorre dalla ricezione della comunicazione dell'istituto di vendite giudiziarie; pertanto, se il debitore o altro soggetto provvedono ad iscrivere la procedura a ruolo prima di tale comunicazione, nessuna inefficacia può essere pronunciata, nemmeno se il creditore omette di depositare le copie conformi degli atti ai sensi dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c.

In ogni caso, secondo le istruzioni contenute nella circolare ministeriale del 3.3.15 (circ. n. Prot.m\_dg.DAG 03/03/2015.0036550.U del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio I, avente ad oggetto: “*1) contributo unificato nei giudizi d'opposizione all'esecuzione e d'opposizione di terzo all'esecuzione – 2) d.l. 132/2014, convertito con modificazioni in legge 162/2014 – modifica dell'art. 518 c.p.c.*”) l'iscrizione a ruolo dell'espropria-

---

<sup>169</sup> In tema di pignoramento immobiliare, Cass., 20.4.15, n. 7998: “*L'art. 557 c.p.c. commina l'inefficacia del pignoramento quando, nel termine predetto di quindici giorni dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario, non siano state depositate “la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precezzo”*”: resta perciò irrilevante, ai fini della formazione del fascicolo, secondo la disciplina attualmente vigente, così come nel vigore dell'originario testo dell'art. 557 cod. proc. civ., il deposito della nota di trascrizione”.

La somiglianza tra il modello di pignoramento di autoveicoli e lo schema di pignoramento immobiliare costituisce ulteriore conferma del fatto che il tardivo deposito della nota di trascrizione non comporta inefficacia (in proposito, si rinvia alla nota esplicativa alla formula n. 075).

Per quanto ora esposto, il deposito della nota di trascrizione potrà avvenire anche separatamente dall'iscrizione a ruolo e oltre il termine di cui all'art. 521-bis, comma 5, c.p.c. (può a tal fine impiegarsi, con gli opportuni adattamenti, la formula n. 076).

<sup>170</sup> V. formula n. 124.

ne non comporta il pagamento del contributo unificato, tributo che, invece, deve essere versato al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore precedente così come indicato dall'art. 14, comma 1, del d.p.r. 30.5.02, n. 115.

L'art. 521-bis, comma 7, c.p.c. (introdotto dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132) contiene una disposizione peculiare, perché esplicitamente deroga all'art. 497 c.p.c.: l'istanza di vendita (o di assegnazione)<sup>171</sup> deve essere depositata entro 45 giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a ruolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti ai sensi dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c. (l'iscrizione a ruolo da parte di soggetto diverso dal creditore non determina, nella fattispecie *de qua*, il decorso del termine *ex art. 497 c.p.c.*, il quale ha inizio quando vengono depositate – da parte del creditore – le copie autenticate).

Perciò, nell'espropriazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ai sensi dell'art. 521-bis c.p.c., il termine per avanzare l'istanza di vendita non decorre dal perfezionamento del pignoramento, ma dall'avvenuta consegna del bene pignorato all'istituto di vendite giudiziarie (infatti, dalla comunicazione di tale evento dipende l'iscrizione a ruolo e da questa l'atto di impulso *ex art. 497 c.p.c.*): ciò significa che il pignoramento di autoveicoli – già perfetto con la trascrizione nel pubblico registro automobilistico e, quindi, atto iniziale del processo espropriativo (art. 491 c.p.c.) – è idoneo a fondare un'esecuzione di durata potenzialmente indefinita.

Tale circostanza non può comunque dare luogo a responsabilità erariale per l'irragionevole durata del processo esecutivo: il creditore ha facoltà di iscrivere a ruolo la procedura o di rinunciare agli atti ottenendo la sua estinzione nei tempi dallo stesso determinati; allo stesso modo, il debitore non avrebbe ragione per dolersi del suo per durante assoggettamento all'esecuzione, sia perché la situazione deriva da una sua condotta *contra legem* (consistente nell'aver omesso di ottemperare all'intimazione di consegnare spontaneamente il cespote) sanzionata anche penalmente (art. 388 c.p.), sia perché l'esecutato non può avvalersi della presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo (poiché egli dall'esito del processo riceve un danno, anche se giusto) e, dunque, ai fini dell'equa riparazione, ha l'onere di provare che i costi del processo sono lievitati a causa dei dilatati tempi processuali<sup>172</sup> (ma, nel caso, *imputet sibi*).

---

<sup>171</sup> Per tale istanza può impiegarsi, con gli opportuni adattamenti, la formula n. 045.

<sup>172</sup> Cass., 9.7.15, n. 14382; Cass., 7.1.16, n. 90.

**FORMULA 056**

**ISTANZA PER IMPEDIRE LA PARTENZA DI NAVE O DI AEROMOBILE  
(ARTT. 646 E 1058 C. NAV.)**

TRIBUNALE DI .....

ISTANZA EX ART. 646 [OPPURE, 1058] C. NAV.

III.mo Signor Presidente,

..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. .... (codice fiscale ...., fax ...., posta elettronica certificata ....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

**PREMESSO CHE**

- l'esponente è creditore di ..... della somma di Euro ..... oltre interessi e spese come da titolo esecutivo (.....) che si produce in copia
- in forza di tale titolo l'esponente intende sottoporre ad esecuzione forzata per espropriazione la nave [oppure, l'aeromobile] di proprietà del debitore [oppure, di .....], terzo non debitore soggetto ad espropriazione in base a .....] individuata come segue: .....
- la nave [oppure, l'aeromobile] di cui sopra si trova attualmente ..... e vi è motivo di temere che possa partire, così impedendo l'esecuzione del pignoramento tutto ciò premesso, l'esponente .....

**CHIEDE**

che la S.V., a norma dell'art. 646 [oppure, 1058] c. nav. voglia prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della nave [oppure, dell'aeromobile] di cui in pre messa

**PRODUCE**

1. ....  
....., li .....

Avv. .....

**PROCURA SPECIALE**

Delego a rappresentarmi e difendermi agli effetti del presente atto, l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ...., via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

Gli artt. 646 e 1058 c. nav. sono dettati principalmente per l'ipotesi di sequestro, ma possono essere utilizzati anche nel caso in cui si intenda procedere ad esecu-

zione forzata e si abbia motivo di ritenere che la partenza della nave o dell'aeromobile possa sottrarli alla instauranda procedura esecutiva.

L'istanza, non essendo stato ancora nominato il giudice dell'esecuzione (artt. 649 e 1060 c. nav.), andrà rivolta al capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e, dunque, al presidente del tribunale.

Il provvedimento consiste nel cosiddetto "fermo provvisorio" ed è normalmente emesso dal giudice competente per l'esecuzione; in caso di urgenza, può essere richiesto direttamente al comandante del porto o all'autorità di polizia giudiziaria del luogo nel quale si trova la nave<sup>173</sup>, ovvero all'E.N.A.C. o all'autorità di polizia giudiziaria del luogo nel quale si trova l'aeromobile.

Per l'individuazione della nave, si rinvia a quanto detto nella nota esplicativa in calce alla formula n. 058.

---

<sup>173</sup> Tuttavia, Trib. Bari, 3.9.98, in *Dir. maritt.*, 2000, 1445, ha stabilito che "Il comandante del porto può adottare provvedimenti per impedire la partenza della nave ai sensi dell'art. 646 c. nav. soltanto se richiesto dal giudice competente per la concessione del sequestro".

**FORMULA 057**

**ISTANZA PER AUTORIZZARE PIGNORAMENTO  
DELL'INTERA NAVE O DELL'INTERO AEROMOBILE  
(ARTT. 644, COMMA 2, E 1056, COMMA 2, C. NAV.)**

TRIBUNALE DI .....

ISTANZA EX ART. 644, COMMA 2,  
[OPPURE, 1056, COMMA 2] C. NAV..

....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce all'atto di precezzo di cui *infra* – dall'Avv. ..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica certificata .....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

PREMESSO CHE

– l'esponente è creditore di ..... della somma di Euro ..... oltre interessi e spese come da titolo esecutivo (.....) che si produce in copia  
 – in forza di tale titolo l'esponente ha notificato al debitore atto di precezzo contenente intimazione al pagamento della somma di Euro .....  
 – intende sottoporre ad esecuzione forzata per espropriazione la nave [oppure, l'aeromobile] di proprietà del debitore [oppure, di ....., terzo non debitore soggetto ad espropriazione in base a .....] per quota di ...../..... ed individuata come segue: .....,  
 tutto ciò premesso, l'esponente .....

CHIEDE

che la S.V., a norma dell'art. 644, comma 2, [oppure, 1056, comma 2] c. nav. voglia, sentiti i comproprietari non debitori, autorizzare il pignoramento della nave [oppure, dell'aeromobile] di cui sopra per l'intero.....

PRODUCE

1. ....  
....., li .....

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

Gli artt. 644, comma 2, e 1056, comma 2, c. nav. contengono una delle più significative deroghe alla disciplina codicistica della espropriazione, in quanto consentono il pignoramento dell'intera nave o aeromobile anche se il soggetto nei cui confronti si svolge l'esecuzione ne è proprietario solo per quota (purché questa sia superiore alla metà).

Occorre, a tal fine, la previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, che deve

prima sentire i proprietari non debitori; se l'autorizzazione viene data, il diritto del comproprietario non eseguito si converte in diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione, esente da ogni concorso alle spese di procedura.

Per l'individuazione della nave, si rinvia a quanto detto nella nota esplicativa in calce alla formula n. 058.

**FORMULA 058**

**ATTO DI PIGNORAMENTO DI NAVE  
O DI AEROMOBILE (ARTT. 650 E 1061 C. NAV.)**

TRIBUNALE DI .....

**ATTO DI PIGNORAMENTO DI NAVE  
[OPPURE, AEROMOBILE]**

....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce all'atto di precezzo di cui *infra* – dall'Avv. ..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica certificata .....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

**ESPONE**

- con decreto ingiuntivo ..... n. ..... il Tribunale di ..... condannava ..... (nato il ..... a ....., codice fiscale .....) a pagare a ..... la somma di Euro ..... oltre interessi ..... dal ..... al saldo ed alle spese di procedimento liquidate in Euro .....
  - tale decreto, di cui veniva autorizzata la provvisoria esecuzione senza osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c., veniva registrato con la spesa di ....., munito della formula esecutiva il ..... ed in forma esecutiva veniva notificato al debitore il .....
  - in forza di tale titolo l'esponente notificava in data ..... a ..... atto di precezzo contenente intimazione all'immediato pagamento della somma di Euro .....
  - nulla veniva però pagato
- ciò premesso, l'esponente .....

**DICHIARA**

che intende sottoporre ad esecuzione forzata per espropriazione la nave [oppure, l'aeromobile] di proprietà di ..... (nato il ..... a ....., codice fiscale .....) ed a mezzo del sottoscritto suo procuratore ne dà la seguente .....

**DESCRIZIONE**

1. ....  
....., li .....

Avv. .....

Ciò premesso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di ....., richiesto come in atti dall'Avv. ....., nella sua qualità di procuratore di .....

**HO SOTTOPOSTO A PIGNORAMENTO**

i beni sopra descritti con i loro frutti, accessioni, pertinenze e dipendenze

**HO AVVERTITO**

..... (nato il ..... a ....., codice fiscale .....) che egli ha la facoltà di chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed agli

eventuali creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che – a pena di inammissibilità – sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita ex art. 655 [oppure, 1066] c. nav. la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per il quale è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui dovrà essere data prova documentale

#### HO AVVERTITO

..... (nato il ..... a ....., codice fiscale .....) che – a norma dell'art. 615, comma 2, terzo periodo, c.p.c. (inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119) – l'opposizione all'esecuzione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita a norma dell'art. 655 [oppure, 1066] c. nav., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile

#### HO INVITATO

..... (nato il ..... a ....., codice fiscale .....) ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con avvertimento che in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.....

#### HO INGIUNTO

a ..... (nato il ..... a ....., codice fiscale .....) di astenersi da ogni atto che possa sottrarre alla garanzia del credito di cui sopra, e per il quale si procede, la nave medesima [oppure, l'aeromobile medesimo] con le sue pertinenze

#### HO INTIMATO

al comandante della sopra individuata nave [oppure, del sopra indicato aeromobile] di non farla partire senza autorizzazione del giudice.

E richiesto dal medesimo Avv. ...., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di .....

#### HO NOTIFICATO

copia del suesteso atto a .....

### NOTA ESPLICATIVA

Il pignoramento della nave si esegue mediante la notifica al debitore proprietario ed al comandante della nave di un libello<sup>174</sup>, sottoscritto dall'ufficiale giudiziario,

---

<sup>174</sup> Cass., 24.5.03, n. 8247: "Il pignoramento di nave va eseguito mediante la notificazione prevista dal-

contenente (artt. 650 c. nav.):

- enunciazione della somma dovuta, del titolo esecutivo in forza del quale si procede e della sua spedizione in forma esecutiva;
- la data della notificazione del preceitto;
- l'ingiunzione al debitore di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, per la soddisfazione del quale si agisce, la nave o il galleggiante o i carati, che si assoggettano alla espropriazione, e le relative pertinenze;
- l'intimazione al comandante di non far partire la nave, ovvero, se oggetto dell'espropriazione è una nave in corso di navigazione, di non far ripartire la nave dal porto di arrivo;
- gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante, vale a dire il nome e/o il numero<sup>175</sup>, ed inoltre la stazza ed il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione<sup>176</sup>.

È inoltre prassi notificare copia dell'atto di pignoramento anche al comandante del porto o al direttore dell'aeroporto, *“a fine di notizia e affinché siano in grado di impedire la partenza della nave o aeromobile pignorato”*<sup>177</sup>, come previsto dagli artt. 646 e 1058 c. nav.

Se il pignoramento colpisce nave o aeromobile di proprietà di soggetto diverso dal debitore, andrà utilizzata la formula dell'atto di pignoramento contro il terzo proprietario (artt. 602 ss. c.p.c.), opportunamente modificata.

Il d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119 – con disposizione che si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (cioè, dal 3 luglio 2016) – ha prescritto che l'atto di pignoramento debba contenere l'ulteriore avvertimento relativo alla preclusione processuale alla proposizione di opposizione all'esecuzione, la quale – nelle procedure espropriative – non può essere avanzata dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 o 569 c.p.c. (alle norme devono essere sovrapposte – nella fattispecie in esame – gli artt. 655 o 1066 c. nav.), a meno che l'opponente dimostri di essere incorso nella decadenza incolpevolmente<sup>178</sup>. In attesa di chiarimenti giurisprudenziali, si deve ritenere – in analogia con quanto statuito dalla Suprema Corte con riguardo all'omissione dell'avvertimento sulla facoltà di domandare la conversione del pignoramento<sup>179</sup> – che la mancanza dell'avvertimento *de*

---

*l'art. 650 cod. nav. e non già previa ricerca del bene ex art. 513 c.p.c.”.*

<sup>175</sup> Art. 140 c. nav.: *“Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome. Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato in qualsiasi matricola della Repubblica. L'imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all'approvazione del ministro per le comunicazioni”.*

Art. 141 c. nav.: *“Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero. Le navi minori marine di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome. Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento”.*

<sup>176</sup> Art. 137, comma 3, c. nav.: *“Agli effetti dell'iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o dal numero, e dal luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione”.*

<sup>177</sup> LA CHINA, *Esecuzione forzata – IV) Esecuzione forzata e misure cautelari su navi e aeromobili*, in *Enc. giur. Treccani*, XIII, Roma, 1989, 4.

<sup>178</sup> V. formula n. 110 e relativa nota esplicativa.

<sup>179</sup> La Suprema Corte ha escluso che la mancanza dell'avvertimento ex art. 492, comma 3, c.p.c. de-

*quo non infici l'atto di pignoramento, ma possa ripercuotersi sull'ordinanza di vendita o di assegnazione con effetti invalidanti.*

Eseguita la notifica, il creditore invia copia autentica dell'atto di pignoramento all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, che provvede alla trascrizione sul registro d'iscrizione e, nel caso di navi maggiori, anche all'annotazione sull'atto di nazionalità di cui all'art. 150 c. nav.; se la nave è in costruzione, il pignoramento va trascritto nel registro delle navi in costruzione di cui all'art. 233 c. nav. (art. 650, comma 3, c. nav.). L'ufficio competente per la trascrizione consegna al creditore un certificato attestante l'espletamento di queste formalità (art. 650, comma 4, c. nav.).

Per il pignoramento di aeromobile, è applicabile integralmente la disciplina del pignoramento delle navi, dato che l'art. 1061 c. nav. rinvia all'art. 650, commi 1 e 2, c. nav.

---

termini nullità dell'atto di pignoramento (Cass., 12.4.11, n. 8408); la stessa giurisprudenza di legittimità, però, ha affermato che l'omissione – se non sanata nel corso del processo mediante l'invio di apposita informativa al debitore prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione – rende invalido il provvedimento di vendita o di assegnazione e tale invalidità può essere rilevata ai sensi e nei termini dell'art. 617 c.p.c. (Cass., 23.3.11, n.6662).

**FORMULA 059**
**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE AL PIGNORAMENTO DI NAVE  
MEDIANTE COMUNICAZIONE TELEGRAFICA O RADIO-TELEGRAFICA  
(ART. 650, COMMA 2, C. NAV.)**

TRIBUNALE DI .....

ISTANZA EX ART. 650, COMMA 2  
[OPPURE 1061, COMMA 1], C. NAV.

....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce all'atto di precezzo di cui *infra* – dall'Avv. ..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica certificata .....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

## PREMESSO CHE

- l'esponente è creditore di ..... della somma di Euro ..... oltre interessi e spese come da titolo esecutivo (.....) che si produce in copia
  - in forza di tale titolo l'esponente ha notificato al debitore atto di precezzo contenente intimazione al pagamento della somma di Euro .....
  - l'esponente intende sottoporre ad esecuzione forzata per espropriazione la nave [oppure, l'aeromobile] di proprietà del debitore [oppure, di ....., terzo non debitore soggetto ad espropriazione in base a .....] individuata come segue: ....., nave [oppure, aeromobile] che attualmente si trova in navigazione [oppure, volo], con prossimo approdo [oppure, scalo] a ..... [oppure, nave/aeromobile che attualmente si trova in ..... e che si prevede possa prossimamente salpare/involarsi con destinazione .....]
- tutto ciò premesso, l'esponente .....

## CHIEDE

che la S.V., a norma dell'art. 650, comma 2, c. nav. voglia autorizzare il pignoramento della nave [oppure, dell'aeromobile] di cui sopra mediante notifica al comandante dell'atto di pignoramento a mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento [oppure, mediante comunicazione radiotelegrafica degli estremi del pignoramento]

## PRODUCE

1. ....  
....., li .....

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

La possibilità di sottoporre a pignoramento la nave in navigazione<sup>180</sup> (o

<sup>180</sup> Va ricordato al riguardo che, ex art. 645, lett. d), c. nav., non possono essere oggetto di sequestro o espropriazione forzata “le navi e i galleggianti in corso di navigazione, purché non si tratti di debiti a causa del viaggio che proseguono”.

l'aeromobile in volo<sup>181</sup>) è una delle peculiarità del procedimento esecutivo disciplinato dal codice della navigazione, prevista dall'art. 650, comma 2, c. nav. (al quale fa rinvio, per quanto riguarda gli aeromobili, l'art. 1061, comma 1, c. nav.). A tal fine occorre indirizzare apposita istanza al giudice competente per l'esecuzione, la cui individuazione non è scevra di problemi. È infatti inapplicabile, per ovvi motivi, il criterio dettato dagli artt. 643 e 1055, che fa riferimento al luogo in cui si trova la nave o l'aeromobile; ne consegue che “è gioco forza avvalersi di criteri in qualche misura empirici o per prognostico: competente sarà il giudice per così dire costiero, se la nave si trova in acque territoriali, o altrimenti il giudice dalla cui circoscrizione la nave è salpata o l'aeromobile si è involato, o il giudice del previsto luogo di approdo o di atterraggio, e ricordando in ogni caso la regola dell'art. 5 c.p.c.”<sup>182</sup>. Un interessante corollario di questa possibilità sta nel fatto che in tal modo è possibile sottoporre ad esecuzione forzata per espropriazione non solo le navi e gli aeromobili che si trovino in mare territoriale<sup>183</sup> o spazi aerei<sup>184</sup> soggetti alla sovranità italiana, ma anche le navi e gli aeromobili italiani che si trovino in località non soggette alla sovranità di alcuno Stato, e ciò in base all'art. 4 c. nav., in base al quale “Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano”. L'istanza potrà essere presentata in via preventiva per potere eseguire la notifica in questa forma, anche se al momento della proposizione la nave non è ancora salpata o l'aeromobile non si è ancora involato, in vista di tali eventi. Ovviamente, questa forma di notifica è prevista solo per quanto riguarda il comandante della nave o dell'aeromobile; la notifica al debitore (o al soggetto nei cui confronti l'esecuzione si svolge) dovrà avvenire secondo le norme ordinarie. Ai fini della successiva trascrizione, la copia dell'atto di pignoramento notificata al comandante andrà sostituita dalla “ricevuta regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica”<sup>185</sup>.

<sup>181</sup> Va ricordato al riguardo che, ex art. 1057, lettera c), c. nav., non possono essere oggetto di sequestro o espropriazione forzata “gli aeromobili addetti al trasporto per scopo di lucro di persone o di cose in corso di navigazione, purché non si tratti di debiti a causa del viaggio che proseguono”.

<sup>182</sup> LA CHINA, *Esecuzione forzata – IV) Esecuzione forzata e misure cautelari su navi e aeromobili*, in *Enc. giur. Treccani*, XIII, Roma, 1989, 2.

<sup>183</sup> Art. 2, c. nav.: “Sono soggetti alla sovranità dello Stato i gulfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine. È soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea. Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali”.

<sup>184</sup> Art. 3 c. nav.: “È soggetto alla sovranità dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il territorio della Repubblica ed il relativo mare territoriale”.

<sup>185</sup> Artt. 650, comma 3, e 1061, comma 2, c. nav.

**FORMULA 060****ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE DEL PIGNORAMENTO  
DI PERTINENZE SEPARABILI DI NAVE (ART. 651 C. NAV.)**

TRIBUNALE DI .....

ISTANZA EX ART. 651 C. NAV.

....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce all'atto di precezzo di cui *infra* – dall'Avv. ..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica certificata .....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

## PREMESSO CHE

- l'esponente è creditore di ..... della somma di Euro ..... oltre interessi e spese come da titolo esecutivo (.....) che si produce in copia
  - in forza di tale titolo l'esponente ha notificato al debitore atto di precezzo contenente intimazione al pagamento della somma di Euro .....
  - l'esponente intende sottoporre ad esecuzione forzata per espropriazione pertinenze separabili della nave di proprietà del debitore [*oppure*, di ....., terzo non debitore soggetto ad espropriazione in base a .....] individuata come segue: .....
- tutto ciò premesso, l'esponente .....

## CHIEDE

che la S.V., a norma dell'art. 651 c. nav. voglia autorizzare il pignoramento delle seguenti pertinenze separabili della nave sopra indicata: .....

## PRODUCE

1. ....  
....., li .....

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

Come si è ricordato in premessa, il pignoramento delle pertinenze separabili delle navi<sup>186</sup> e delle parti separabili e pertinenze degli aeromobili<sup>187</sup> viene eseguito secondo le norme del codice di procedura civile (artt. 651 e 1062 c. nav.). Per quanto riguarda le sole navi, però, il pignoramento deve essere preventivamente autorizzato dal giudice del luogo nel quale si trova la nave, sentiti i creditori ipotecari.

<sup>186</sup> Art. 246 c. nav.: “Sono pertinenze della nave le imbarcazioni, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi ed in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento della nave. La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario della nave o non abbia su questa un diritto reale”.

<sup>187</sup> Art. 862 c. nav.: “Sono considerate pertinenze dell'aeromobile i paracadute, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi e in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'aeromobile. La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario dell'aeromobile o non abbia su questo un diritto reale. Il motore è considerato parte separabile”.

**FORMULA 061****ISTANZA DI VENDITA DI NAVE O DI AEROMOBILE  
(ARTT. 653 E 1064 C. NAV.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione mobiliare n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

**ISTANZA DI VENDITA**

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
il sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore del creditore procedente .....

**PREMESSO CHE**

con atto notificato in data ..... è stata pignorata la nave [*oppure, l'aeromobile*] così individuata: .....

**DEPOSITA**

1. titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. .... in data ..... del Tribunale di .....);
2. atto di precezzo notificato.

**CHIEDE**

la vendita dei beni pignorati.  
....., li .....

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

La vendita della nave (o suo carato) o dell'aeromobile (o sua quota) va chiesta con ricorso al giudice dell'esecuzione, da depositare non prima di 30 e non oltre 90 giorni dal pignoramento.

Il codice della navigazione non precisa il contenuto del ricorso, che sarà sostanzialmente simile a quello da utilizzare nel normale procedimento esecutivo mobiliare; ai fini della notifica di cui *infra*, però, si deve ritenere che esso debba contenere l'individuazione della nave o dell'aeromobile pignorato.

Il ricorso deve essere notificato al proprietario debitore, ai creditori ipotecari ed ai creditori intervenuti, con invito a far pervenire le loro osservazioni sulle condizioni di vendita; se oggetto del pignoramento è una nave oppure un aeromobile stranieri<sup>188</sup>, va

<sup>188</sup> L'art. 22, comma 1, l. 24.4.98, n. 128 stabilisce che *"In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione Europea"*.

anche notificato al console dello Stato del quale l'aeromobile ha la nazionalità (artt. 653, comma 2, e 1064, comma 2, c. nav.)<sup>189</sup>.

Entro 30 giorni dalla notificazione, e non oltre 90 giorni dal pignoramento, il creditore istante deve depositare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione il ricorso notificato assieme all'estratto del registro di iscrizione dal quale risultino le ipoteche trascritte; deve essere inoltre rilasciato il certificato rilasciato dall'ufficio di iscrizione attestante l'avvenuta trascrizione del pignoramento (artt. 653, comma 3, e 1064, comma 3, c. nav.).

Al tempo stesso vanno depositate la nota di iscrizione a ruolo e la ricevuta di versamento del contributo unificato (come esposto nella premessa a questo capitolo, non paiono applicabili alla procedura speciale le modifiche apportate al codice di procedura civile dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, le quali prevedono, invece, un deposito anticipato della nota di iscrizione a ruolo, a cura dello stesso creditore precedente).

La vendita avviene nelle forme dell'incanto, il cui procedimento – stabilito dagli artt. 655, 666 e 1068 c. nav. – è sostanzialmente simile a quello previsto dal codice di procedura civile, per cui sono utilizzabili, con gli adattamenti del caso, le relative formule.

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: *“Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione”* (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); *“... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”* (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso ex art. 608 c.p.c. o il ricorso ex art. 612 c.p.c.; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;

---

<sup>189</sup> Trib. La Spezia, 26.6.98: *“Un difetto della notifica del ricorso per la vendita della nave a norma dell'art. 653 comma 2 c.n. non può comportare l'automatica estinzione o la nullità della procedura esecutiva, e ciò in particolar modo se il difetto concerne la notifica al console dello Stato di bandiera della nave, imposta dal legislatore non tanto per la tutela di posizioni soggettive nella procedura esecutiva, quanto per il rispetto di regole di buon vicinato internazionale”*.

2. il rinvio alla *“disposizione di cui al comma 1”* deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

**FORMULA 062**

**ISTANZA PER CONSENTIRE IL COMPIMENTO DI VIAGGIO  
(ARTT. 652 E 1063 C. NAV.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione mobiliare n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

ISTANZA EX ART. 652  
[OPPURE, 1063] C. NAV.

III.mo Signor Presidente,  
..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv.  
..... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica certificata .....,) ed elettivamente  
domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

**PREMESSO CHE**

– con atto notificato in data ..... è stata pignorata ad istanza di ..... la nave [oppure, l'aeromobile] di proprietà di ..... così individuata: ....., dando così luogo al procedimento esecutivo in epigrafe  
– l'esponente ha interesse a che sia consentito che la nave [oppure, l'aeromobile] pignorato intraprenda i seguenti viaggi:  
• .....  
• .....  
in quanto .....

**CHIEDE**

che la S.V., sentiti i creditori ipotecari, voglia autorizzare i suindicati viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le cautele che riterrà opportune e disponendo in ogni caso che sia stipulata una adeguata assicurazione.....

**DEPOSITA**

1. copia dell'atto di pignoramento;
2. ....
- ....., li .....

Avv. .....

**PROCURA SPECIALE**

Delego a rappresentarmi e difendermi agli effetti del presente atto, l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. .....

## NOTA ESPLICATIVA

Il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può autorizzare, con ordinanza, il compimento di uno o più viaggi della nave o dell'aeromobile pignorato<sup>190</sup>.

La relativa istanza può essere presentata da chiunque vi abbia interesse e, quindi, dallo stesso creditore o dal debitore o da altri.

Devono essere previamente sentiti i creditori ipotecari, ai quali, dunque, andrà notificata copia del ricorso unitamente al provvedimento con cui viene fissata l'udienza.

Nel caso della nave, inoltre:

- il viaggio non può iniziare prima che l'ordinanza venga resa pubblica mediante trascrizione *ex art. 250 c. nav.* e che il richiedente abbia anticipato nei modi indicati per i depositi giudiziari, le somme presumibilmente necessarie per condurre a termine il viaggio o i viaggi (art. 653, comma 2, c. nav.); se le spese occorrenti eccedono il nolo, il richiedente è tenuto per la differenza (art. 653, comma 3, c. nav.);
- il nolo, al netto di queste spese, va in aumento del prezzo di aggiudicazione (art. 653, comma 3, c. nav.), ma, su istanza dei creditori ipotecari e privilegiati, il giudice può anche emettere decreto di ingiunzione a carico dei debitori del nolo, degli accessori e dei valori contemplati dagli artt. 553 e 572 c. nav.<sup>191</sup>, sempre che non vi sia stata surroga dell'assicuratore;
- i crediti per il nolo, gli accessori e i valori contemplati dagli artt. 553 e 572 c. nav. e quelli per la differenza dovuta dal richiedente possono essere ceduti per contanti dal giudice a chi ne faccia richiesta, ed il prezzo della cessione va in aumento del prezzo di aggiudicazione (art. 653, comma 6, c. nav.).

\* \* \*

---

<sup>190</sup> Sulla *ratio* della norma, v. Cass., 6.7.98, n. 6573: “*L'istituto dell'amministrazione della nave pignorata, disciplinato dall'art. 652 c. nav., è destinato ad evitare, in relazione alle specificità del bene aggredito dall'esecuzione, la sua espropriazione da un lato consentendo che, attraverso i proventi del viaggio o dei viaggi autorizzati, il debitore possa far fronte ai suoi impegni e dall'altro lato evitando che l'inutilizzo del veicolo ne comporti il deterioramento e, quindi, il deprezzamento che si risolverebbe in danno dei creditori*”.

<sup>191</sup> Art. 553 c. nav.: “*Se la nave è perita o deteriorata o il nolo è in tutto o in parte perduto, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell'articolo precedente:*

*a. le indennità per danni materiali sofferti dalla nave e non riparati o per perdita di nolo;*  
*b. le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave, in quanto queste costituiscono danni materiali non riparati ovvero perdite di nolo;*  
*c. le indennità e i compensi per assistenza prestata fino al termine del viaggio, dedotte le somme attribuite alle persone al servizio della nave.*

*Non sono invece vincolati al pagamento dei crediti privilegiati le indennità di assicurazione, né i premi, le sovvenzioni o altri sussidi dello Stato.*

Art. 572 c. nav.: “*Se la nave è perita o deteriorata, sono vincolate al pagamento dei crediti ipotecari, a meno che non vengano impiegate per riparare le avarie sofferte dalla nave:*

*a. le indennità spettanti al proprietario per danni sofferti dalla nave;*  
*b. le somme dovute al proprietario per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave;*  
*c. le indennità spettanti al proprietario per assistenza o salvataggio quando l'assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo dopo la trascrizione dell'ipoteca e le somme non siano riscosse dal proprietario prima del pignoramento della nave;*  
*d. le indennità di assicurazione”.*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: *“Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione”* (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); *“... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”* (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L’ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l’accesso nell’esecuzione per consegna o la notifica dell’avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l’intervenuto dopo il deposito dell’intervento; al contrario, l’esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l’obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla *“disposizione di cui al comma 1”* deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all’accesso nell’esecuzione per consegna o alla notifica dell’avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

